

**VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI CONCLUSIVA - art. 14 e 14 ter L. 241/1990 e s.m.i.**

**Seduta del 05/09/2019 ore 9:00 - Sala Giuseppe Mari – Provincia di Pesaro e Urbino**

**OGGETTO:** Ditta Marche Multiservizi s.p.a. - Procedimento per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6777, pubblicata il 29/11/2018 con la quale, è stata annullata la deliberazione di Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino n. 182 del 01/08/2013 in relazione al progetto di ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Lucio – Comune di Urbino

L'anno 2019, il giorno 05 (cinque) del mese di settembre, alle ore 09:00 circa, in Pesaro, presso la sala "Giuseppe Mari" della Provincia di Pesaro e Urbino, in Viale Gramsci 4, si è riunita la Conferenza di Servizi conclusiva inerente il procedimento per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6777, pubblicata il 29/11/2018, con la quale è stata annullata la deliberazione di Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino n. 182 del 01/08/2013 in relazione al progetto di ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Lucio in Comune di Urbino.

Premesso che:

- l'Amm. provinciale con Delibera di G.P. n. 182 del 01/08/2013 ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in relazione al progetto di "Ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Lucio per la ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito" comportante variante urbanistica al PRG del Comune di Urbino, con rilascio contestuale della prescritta autorizzazione paesaggistica e della autorizzazione integrata ambientale con condizioni e prescrizioni;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 68 del 25/01/2018 il Servizio 3 Amministrativo - Ambiente – Trasporto Privato dell'Ente ha autorizzato, come modifica non sostanziale A.I.A. al progetto già autorizzato con Delibera di G.P. n. 182/2013, la realizzazione dei seguenti interventi:
  - a) l'accelerazione dei tempi di chiusura della discarica;
  - b) la riduzione della volumetria coltivabile a 418.139 mc.;
  - c) il miglioramento degli interventi di ripristino ambientale nel contesto del sito, evitando l'interferenza delle suddette operazioni con le aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del Decreto Legislativo n° 42/2004 all'interno delle quali insiste il vincolo per territori coperti da foreste e boschi;



- con Sentenza n. 6777 pubblicata il 29/11/2018, il Consiglio di Stato sezione IV, ha annullato la Delibera di G.P. n. 182/2013 accogliendo parzialmente il ricorso presentato da alcuni cittadini limitatamente al profilo istruttorio circoscritto alla mancata valutazione della c.d. opzione zero;
- con PEC del 06/03/2019 la Ditta proponente (Marche Multiservizi S.p.A.) ha richiesto l'avvio del sub-procedimento per l'esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato;
- gli elaborati presentati dalla Ditta sono consultabili sul sito web dell'Ente; alla stessa pagina sono inoltre consultabili gli elaborati del progetto autorizzato come modifica non sostanziale A.I.A. con Determina n. 68 del 25/01/2018 del Servizio 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato;
- in data 18/04/2019 si è svolta una Conferenza Istruttoria inerente l'oggetto come da verbale prot. n. 17007/2019 trasmesso con nota prot. n. 17036 del 15/05/2019 a tutti gli Enti e soggetti convocati nonché pubblicato sul sito web dell'Ente;
- in data 25/07/2019 si è svolta una Conferenza Istruttoria inerente l'oggetto come da verbale prot. n. 27313/2019 trasmesso con nota prot. n. 27490 del 09/08/2019 a tutti gli Enti e soggetti convocati nonché pubblicato sul sito web dell'Ente;
- in relazione al procedimento in oggetto è pervenuta una sola osservazione, articolata in più punti, presentata dall'Avv. Gaia Brusciotti (legale dei ricorrenti nel contenzioso conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6777) acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 18205 del 24/05/2019;
- Marche Multiservizi spa con nota del 14/06/2019 (ns. prot. n. 20974/2019) ha controdedotto alle osservazioni formulate dallo Studio Legale Brusciotti;
- sia le osservazioni pervenute che le relative controdeduzioni di Marche Multiservizi sono state pubblicate sul sito web dell'Ente;
- l'odierna Conferenza di servizi è stata convocata da questa Amm.ne Provinciale con nota prot. 28699 del 29/08/2019 e della sua indizione sono stati informati i soggetti ricorrenti coinvolti nel contenzioso conclusosi con la citata Sentenza del Consiglio di Stato e l'Avv. Gaia Brusciotti delegata da alcuni di essi a rappresentarli e difenderli nel procedimento in oggetto.

Assume la funzione di Presidente della Conferenza il Dirigente del Servizio 6 "Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola Del Furlo'" Arch. Maurizio Bartoli in veste di rappresentante unico per la Provincia di Pesaro e Urbino; apre la seduta alle ore 09.00 circa.

Di seguito si riporta l'elenco degli Enti convocati alla conferenza ed il nome del rappresentante titolato o delegato; si acquisiscono le deleghe.



ENTI CONVOCATI	RAPPRESENTANTI
Comune di URBINO	Costantino Bernardini, Responsabile del Settore Urbanistica
Comune di URBANIA	Dante Marchi, Responsabile del Servizio Ambiente
Unione Montana Alto e Medio Metauro	Fernanda Sacchi, Presidente dell'Ente
R.P.A.M. Dipartimento di Pesaro	NON PRESENTE
A.R.P.A.M. Direzione regionale	NON PRESENTE
Regione Carabinieri Forestale Marche Gruppo Pesaro e Urbino	NON PRESENTE
ATA Rifiuti n°1 Marche Nord Pesaro e Urbino	Michele Ranocchi, Direttore dell'Ente
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche	NON PRESENTE
Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino	NON PRESENTE
Autorità di Bacino Regionale	NON PRESENTE
ASUR di Urbino - U.O. Igiene e sanità pubblica	NON PRESENTE

Alla Conferenza sono inoltre presenti, a supporto, il Dirigente del Servizio 3 di questo Ente Dott. Andrea Pacchiarotti, il funzionario dell'ufficio "Autorizzazione Impianti Gestione Rifiuti" Dott. Massimo Baronciani, la Titolare della Posizione Organizzativa 6.2 "Pianificazione territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali" Arch. Donatella Senigalliesi, l'istruttore dell'Ufficio Pianificazione territoriale – PTC – VIA Geom. Andrea Ordonselli che assume il ruolo di segretario verbalizzante.

Sono altresì presenti Luana Alessandrini per il Comune di Urbino, Yuri Ricciatti per ATA Rifiuti n°1 Marche Nord - Pesaro e Urbino, Franco Macor e Gianluca Bucci per la ditta Marche Multiservizi s.p.a., alcuni cittadini, nonché l'Avv. Gaia Brusciotti legale dei ricorrenti nel contenzioso conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6777 nonché delegata da alcuni di essi a rappresentarli e difenderli nel procedimento in oggetto.

In calce al presente verbale si allega il foglio presenze sottoscritto dai soggetti che hanno partecipato alla Conferenza.



**Maurizio Bartoli** introduce la Conferenza esplicitando che la stessa è stata convocata ai sensi dell'art. 14 e 14 ter della L. 241/1990 e che all'esito, la scrivente amministrazione provvederà ad adottare la determinazione motivata di conclusione della stessa, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater L. 241/1990 sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

Passa la parola a **Donatella Senigalliesi** che dà lettura del parere espresso dal Servizio 6 "Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola Del Furlo'" in relazione alle osservazioni e controdeduzioni acquisite durante l'iter procedurale.

**Maurizio Bartoli** chiede all'Avv. Gaia Brusciotti, ai cittadini ed a Marche Multiservizi s.p.a. di esprimere loro eventuali ulteriori considerazioni e successivamente di uscire dalla sala per permettere agli SCA di concludere la Conferenza; ricorda che l'esito della procedura verrà pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

**Gaia Brusciotti** specifica che nelle precedenti riunioni ha già espresso la posizione dei ricorrenti e che le valutazioni espresse nel parere del Servizio 6, appena lette, non superano in alcun modo le considerazioni già rivolte durante l'iter procedurale.

**Gianluca Bucci** specifica che la sentenza del Consiglio di Stato non ha inciso sull'aspetto relativo all'attuazione dell'accordo di programma e quindi al tema dei rifiuti speciali in quanto non ha valutato i documenti formati successivamente all'impugnazione della DGP 182/2013.

L'Avv. **Gaia Brusciotti**, i cittadini e **Marche Multiservizi s.p.a.** escono dalla sala alle ore 09:45 circa.

**Maurizio Bartoli** sottolinea che ciascun ente convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando eventuali modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

Procede dando lettura dei pareri e delle precisazioni acquisiti durante l'iter procedurale chiedendo al rappresentante dell'Ente che si è espresso, una conferma, oppure l'aggiunta di proprie ulteriori considerazioni.

Dà lettura del parere favorevole espresso dal Comune di Urbino in data 18/04/2019 acquisito durante la conferenza di servizi svoltasi in stessa data: *"Rimandando agli organi competenti in materia ambientale le valutazioni tecnico/ambientali delle varie opzioni, gli esiti dell'approfondimento istruttorio effettuato dal gestore propongono un ampliamento della discarica come stabilito con l'accordo di programma approvato dal Comune di Urbino con Deliberazione Consiliare n. 99 del 29/12/2016"*



**Costantino Bernardini** in qualità di rappresentante designato dall'Ente conferma il parere espresso.

Dà lettura del parere favorevole espresso dal Comune di Urbania in data 25/07/2019 acquisito durante la conferenza di servizi svoltasi in stessa data: *"Si richiede che nel piano finanziario, da aggiornare a seguito progetto in argomento, si preveda quanto richiamato nella nostra nota del 20/05/2019, prot. 5490 e rispetto prescrizione n. 52 della delib. G.P. n. 182/13. Parere favorevole nel rispetto di quanto sopra richiamato tenuto conto che la discarica "Cà Lucio" resterà aperta per breve tempo e potrà solo così garantire finanziariamente i bisogni ambientali del "post mortem"."*

**Dante Marchi** in qualità di rappresentante designato dall'Ente conferma il parere espresso.

Dà lettura del parere favorevole espresso dall' Unione Montana Alto e Medio Metauro in data 19/04/2019 acquisito con prot. 14472 del 23/04/2019: *"sentita l'illustrazione della Ditta proponente e visionata la documentazione tecnica prodotta a corredo dell'istanza, per quanto di competenza, esprime il parere favorevole da parte di questa Unione Montana alla realizzazione del progetto di ampliamento"*

**Fernanda Sacchi** in rappresentanza dell'Ente in qualità di Presidente conferma il parere espresso.

Dà lettura del parere favorevole espresso dall'A.T.A. Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino acquisito con prot. 18443 del 28/05/2019: *"parere favorevole all'istanza presentata dalla Ditta Marche Multiservizi SpA, relativa al procedimento VIA-AIA dell'impianto di discarica in oggetto, in quanto la stessa risulta conforme alla programmazione approvata con delibera dell'Assemblea Territoriale d'Ambito di Pesaro e Urbino n. 4 del 29/03/2017 e con l'Accordo di Programma ex articolo 34 TUEL del 31/03/2017"*.

**Michele Ranocchi** in rappresentanza dell'Ente in qualità di Direttore conferma il parere espresso.

Dà lettura poi delle precisazioni pervenute:

- dall'A.R.P.A.M. Dipartimento di Pesaro (ns. prot. n. 15866 del 07/05/2019): *"...questo Dipartimento è a disposizione per fornire supporto tecnico scientifico in seguito alla formulazione di quesiti specifici in relazione alla individuazione di particolari criticità riguardanti una o più matrici ambientali"*;
- dall'ASUR Marche Area Vasta 1 (ns. prot. n. 18108 del 24/05/2019): *"... Visti i documenti ivi allegati, inerenti esclusivamente la cosiddetta "opzione zero" si comunica che questa U.O. non è competente a valutare tale relazione. Si precisa comunque che si rimane a disposizione degli enti, ed in particolare del comune di Urbino quale supporto tecnico in materia igienico-sanitaria, qualora sia necessaria una valutazione di competenza dell'opzione scelta tra quelle previste nel documento "opzione zero"."*;
- dalla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino (conferenza di servizi del 25/07/2019): *"si ribadisce che a seguito delle modifiche in riduzione apportate al progetto originario, conseguenti all'esecuzione della sentenza sopra richiamata, questa struttura regionale non è tenuta ad esprimersi. Considerato infatti che il nuovo progetto della discarica prevede una riduzione della cubatura abbancabile da 680.000 a 418.000 mc ed interviene sul perimetro urbanistico originario, senza comportare variante al PRG né riduzione di superfici boscate o nuove interferenze con il Vincolo Idrogeologico, si ritiene che le valutazioni in merito alla configurazione morfologica della discarica siano inerenti alla sola attività gestionale dell'impianto, disciplinata da specifica normativa tecnica di settore"*.



Riguardo alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l'Arch. Bartoli riporta le conclusioni favorevoli al suo rilascio, ad esito della complessa attività istruttoria condotta, contenute nel parere del servizio 6 "Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione Scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'" allegato al presente verbale.

Riguardo all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l'Arch. Bartoli riporta le conclusioni favorevoli al suo rilascio, contenute nel parere del servizio 3 "Amministrativo – Ambiente - Trasporto Privato" parimenti allegato al presente verbale.

### ESITO FINALE DELLA CONFERENZA

Visti i pareri favorevoli espressi, sopra richiamati, e considerato ai sensi dell'art. 14 ter c.7 della L.241/90 per acquisito l'assenso senza condizioni per le seguenti amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 del medesimo art. 14 ter della L. 241/90 la propria posizione:

A.R.P.A.M. Dipartimento di Pesaro	HA PARTECIPATO UNICAMENTE ALLA PRIMA RIUNIONE MA NON HA ESPRESSO PARERE
A.R.P.A.M. Direzione regionale	NON HA PARTECIPATO
Regione Carabinieri Forestale Marche Gruppo Pesaro e Urbino	NON HA PARTECIPATO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche	NON HA PARTECIPATO
Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino	HA PARTECIPATO ALLE PRIME RIUNIONI MA NON HA ESPRESSO PARERE
Autorità di Bacino Regionale	NON HA PARTECIPATO
ASUR di Urbino - U.O. Igiene e sanità pubblica	HA PARTECIPATO UNICAMENTE ALLA PRIMA RIUNIONE MA NON HA ESPRESSO PARERE

### LA CONFERENZA DEI SERVIZI

dato atto che, per quanto riportato negli allegati citati pareri resi dai competenti servizi provinciali:

- non risulta necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del d.lgs. n.152/2006, né risultano necessarie la Valutazione Ambientale Strategica e la variante urbanistica,

APPROVA ALL'UNANIMITA', con le prescrizioni di cui ai citati allegati pareri, il progetto di ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Lucio – Comune di Urbino, per la volumetria di 418.139 mc come da progetto già autorizzato con determina n.68/2018, risultando verificata la sussistenza dei presupposti sia di fatto che di diritto e delle ragioni giuridiche per il rilascio della VIA e dell'AIA con riferimento al sito polimpiantistico di Ca' Lucio comprendente la discarica, l'impiantistica a corredo della



stessa, rappresentata dal trattamento meccanico (TM), dagli impianti di trattamento del percolato e gestione del biogas, oltre che l'impianto di trattamento biologico (TB).

Ribadisce che copia del presente verbale verrà inviata a tutti i soggetti convocati alla Conferenza di Servizi e pubblicata sul sito web dell'Ente.

Si provvederà ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Chiude la conferenza alle ore 10:30.

Allegati:

- foglio presenze
- parere Servizio 6
- parere Servizio 3

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI –  
RAPPRESENTANTE UNICO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Arch. Maurizio Bartoli

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI URBINO

Costantino Bernardini

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI URBANIA

Dante Marchi

IL RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE MONTANA ALTO E MEDIO  
METAURO

Fernanda Sacchi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Andrea Ordonselli

DIRETTORE ATA PESARO URBINO

RICHELE RANOCCHI



Classifica: 009-5-67  
Fascicolo: 13/2006

Pesaro, firmato digitalmente il  $\{\text{documentRoot.protocollo.DATA\_FIRMA}\}$

*Prot. 29102 del 03/09/2019*

Al Dirigente del Servizio 6  
Arch. Maurizio Bartoli  
SEDE

**OGGETTO: PROCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, N. 6777, PUBBLICATA IL 29/11/2018 CON LA QUALE, E' STATA ANNULLATA LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE DI PESARO E URBINO N. 182 DEL 01/08/2013 IN RELAZIONE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' LUCIO - COMUNE DI URBINO. DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE NELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA INDETTA PER IL GIORNO 05/09/2019.**

Visto il disposto dell'art. 14-ter comma 3 della L. 241/90 per il quale "*Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso*".

Considerato:

- che nel procedimento in oggetto e nella relativa conferenza decisoria, l'Amministrazione provinciale è chiamata ad esprimersi con riferimento sia al rilascio della Valutazione di impatto ambientale che dell'AIA;
- che nel procedimento appaiono prevalenti i profili attinenti alla Valutazione di impatto ambientale facenti capo al Servizio 6 "Urbanistica", mentre quelli relativi all'AIA competono al Servizio 3 "Ambiente";

Con la presente si designa il Dirigente del Servizio 6 "Pianificazione territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"" Arch. Maurizio Bartoli quale rappresentante unico dell'Amministrazione Provinciale nella conferenza dei servizi in oggetto, come tale abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

All'esito dell'ultima riunione il medesimo dirigente, come sopra individuato, adotterà altresì, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90, la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Resta inteso che l'Arch. Bartoli potrà autonomamente individuare persona del proprio Servizio o del Servizio 3 "Ambiente" a supporto.

Il Presidente  
 $\{\text{documentRoot.protocollo.DIRIGENTE\_DEFINITIVO}\}$   
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI URBINO

Prot. 25943

Urbino, 4/09/2019

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Servizio 6 – Pianificazione Territoriale - Urbanistica –  
Edilizia – Istruzione Scolastica – Gestione Riserva  
Naturale Statale Gola del Furlo  
Provincia.pesarourbino@legalmail.it

**OGGETTO:**

Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e 14 ter L. 241/90 e s.m.i. per procedimento relativo all'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato Sez IV N. 6777, pubblicata il 29/11/2018 con la quale è stata annullata la deliberazione di Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino n. 182 del 01/08/2013 in relazione al progetto di ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Lucio – Comune di Urbino.

Convocazione Conferenza Di Servizi conclusiva ai sensi dell' art. 14 e 14 ter L. 241/1990 e s.m.i.

**DELEGA**

IL SINDACO

Vista la nota della Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 6 – Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione Scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, pervenuta in data 30/08/2019 prot. 25489, relativa alla convocazione della conferenza di servizi in oggetto convocata per il giorno 05.09.2019 alle ore 9.00 presso la Sala Mari dell'Amministrazione Provinciale in Viale Gramsci, 4

DELEGA

a rappresentare l'amministrazione nella conferenza di servizi il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Urbino Costantino Bernardini.



Sindaco  
Maurizio Gambini



# COMUNE DI URBANIA

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Settore Gestione del Territorio

SERVIZIO AMBIENTE

piazza della Libertà, 1 - 61049 Urbania (PU)

tel. 0722313135 - fax 0722313177

p. iva 00351210414 - c.f. 82001210416

e mail: [ambiente@comune.urbania.ps.it](mailto:ambiente@comune.urbania.ps.it)

Prot.n. 9586

li, 3.9.2019

Oggetto:

**Discarica rifiuti di "Ca Lucio".**

Procedimento per l'esecuzione della sentenza del CdS relativa al "Progetto di ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi".

DELEGA.

**PROVINCIA Pesaro-Urbino**

Servizio 6 – Pian. Terr.le


Si fa seguito istruttoria in corso riguardante la pratica di cui all'oggetto;

Vista vs.a Convocazione Conferenza di Servizi per il giorno 5.9.2019, relativa all'oggetto;


si delega

a rappresentare il Comune di URBANIA il Resp.le Servizio AMBIENTE, Dante MARCHI, affinché confermi il parere espresso nelle precedenti C.d.S.

Distinti saluti.

  
IL SINDACO  
(CICCOLINI dr. Marco)





Provincia  
di Pesaro e Urbino

**CONFERENZA DI SERVIZI CONCLUSIVA DEL 05/09/2019 ore 09:00**

**Oggetto:** Ditta Marche Multiservizi s.p.a. - Procedimento per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6777, pubblicata il 29/11/2018 con la quale, è stata annullata la deliberazione di Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino n. 182 del 01/08/2013 in relazione al progetto di ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Lucio - Comune di Urbino

TITOLO	COGNOME E NOME	RUOLO	ENTE DI APPARTENENZA	FIRMA	TELEFONO	MAIL
	MACOR FRANCO	DIRET. F.A.	MMS	<i>FM</i>	348153868X	
	MARCHI Davide	Tecnico RESP. SETT. URBANISTICA	COMUNE URBINO	<i>DM</i>	0722 309655	BERNARDINI@ COMUNE.URBINO.PS
	BERNARDINI COSTAURINO	DIR. SET. INFRASTR. SECONDO ORDINE - GEOMETRA	COMUNE URBINO	<i>[Signature]</i>	0722 309665	BALUANTINI@ COMUNE.URBINO.PS.IT
	ALESSANDRINI LUANA	PRESDENTE UNIONE PONTANARO	UNIONE PONTANARO	<i>[Signature]</i>		baluandosseliti@ps.it
	SACCHI REYNANDA	ARETTORE	ATA PU	<i>[Signature]</i>	0721 639056	Segreteria@ATA pontano.it
	BAROCCHI MICHELE	TECNICO	ATA PU	<i>[Signature]</i>	0721.639056	14222@pontano.it
	RICCIAZI XONI	Legale	MRS	<i>[Signature]</i>		
	Bucci GIANNUCA	Avv. Legale	-	<i>[Signature]</i>	335782015	g.buscipelli@ studiobuscipelli.it
	GATA BRUSCIONI	RESPONSABILE UFFICIO 341	PROVINCIA	<i>[Signature]</i>	-	-
	BARONCANI MASSIMO	SEGRETERIA	PROVINCIA	<i>[Signature]</i>	-	-
	PACCHIANO ANTONIO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	PROVINCIA	<i>[Signature]</i>	-	-




Provincia  
di Pesaro e Urbino

### CONFERENZA DI SERVIZI CONCLUSIVA DEL 05/09/2019 ore 09:00

**Oggetto:** Ditta Marche Multiservizi s.p.a. - Procedimento per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6777, pubblicata il 29/11/2018 con la quale, è stata annullata la deliberazione di Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino n. 182 del 01/08/2013 in relazione al progetto di ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Lucio - Comune di Urbino

TITOLO	COGNOME E NOME	RUOLO	ENTE DI APPARTENENZA	FIRMA	TELEFONO	MAIL
	Souza Carlos Donatello	responsabile	Provincia PU	<i>Souza</i>		
	ORRISONI ANDREA	P.O. 6.2 Estimatore VIA	Provincia PU	<i>Orregoni</i>	0721/359 2011	a.ondoyelli@provincia.ps.it



Pesaro 05/09/2019

Class. 009-5-67

Fasc. 13/2006

Cod. Proc. 11UB02

**OGGETTO:** Ditta Marche Multiservizi s.p.a. - Procedimento per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6777, pubblicata il 29/11/2018 con la quale, è stata annullata la deliberazione di Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino n. 182 del 01/08/2013 Giudizio positivo di compatibilità ambientale e riedizione dell'autorizzazione VIA/AIA per il complesso impiantistico di trattamento/smaltimento rifiuti di Cà Lucio di Urbino, comprendente TMB, impianti di trattamento del percolato e gestione del biogas e discarica, prevedendo per quest'ultima l'ampliamento di 418.139 mc come da progetto autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 68/2018

## 1. PREMESSA

La scrivente Amministrazione con Delibera di G.P. n. 182 del 01/08/2013 ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in relazione al progetto di "Ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Lucio per la ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito" comportante variante urbanistica al PRG del Comune di Urbino, con rilascio contestuale delle prescritte autorizzazione paesaggistica ed autorizzazione integrata ambientale con condizioni e prescrizioni.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 68 del 25/01/2018 il Servizio 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto Privato dell'Ente ha autorizzato, come modifica non sostanziale A.I.A. al progetto già autorizzato con Delibera di G.P. n. 182/2013, la realizzazione dei "seguenti interventi strutturali i quali in adeguamento al Piano Preliminare d'Ambito ed al richiamato Accordo di Programma, prevedono: a) l'accelerazione dei tempi di chiusura della discarica; b) la riduzione della volumetria coltivabile a 400.000 mc.; c) il miglioramento degli interventi di ripristino ambientale nel contesto del sito, evitando l'interferenza delle suddette operazioni con le aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del Decreto Legislativo n° 42/2004 all'interno delle quali insiste il vincolo per territori coperti da foreste e boschi".

Con Sentenza n. 6777 pubblicata il 29/11/2018, il Consiglio di Stato sezione IV, ha annullato la Delibera di G.P. n. 182/2013 accogliendo parzialmente il ricorso presentato da alcuni cittadini limitatamente al profilo istruttorio circoscritto alla mancata valutazione della c.d. opzione zero.

Con PEC del 06/03/2019 acquisita agli atti al Prot. n. 8708 del 07/03/2019, la Ditta proponente (Marche Multiservizi S.p.A.) ha richiesto l'avvio del sub-procedimento per l'esecuzione della Sentenza del Consiglio di

Stato, con riferimento in particolare al punto 5.4 della stessa, mediante il rinnovo dell'attività istruttoria e riformulando il tratto dell'azione amministrativa ritenuto carente dal Consiglio di Stato (mancata valutazione dell'opzione zero) ai sensi del vigente art. 22 comma 3 lett. d) D.Lgs 152/2006, sia in ottica ripristinatoria, sia in prospettiva conformativa, tenendo conto, in quest'ultimo caso, del mutato quadro normativo e programmatico di riferimento intervenuto successivamente all'approvazione della citata delibera n. 182/2013, e la riedizione dell'autorizzazione AIA/VIA per il complesso impiantistico di trattamento/smaltimento rifiuti di Cà Lucio di Urbino, comprendente TMB, impianti di trattamento del percolato e gestione del biogas e discarica, prevedendo per quest'ultima l'ampliamento di 418.000 mc - ora 270.000 mc - e la chiusura in cinque anni - oggi quattro - in attuazione della prescrizione n. 50 della Delibera n. 182/2013 e dell'Accordo di Programma del 31/03/2017.

Gli elaborati presentati dal proponente (Marche Multiservizi S.p.A.) con la domanda per l'avvio del procedimento in oggetto (ns. prot. n. 8708 del 07/03/2019) e con le successive integrazioni (nss. Prot. n. 9257 del 12/03/2019, n. 9344 del 12/03/2019, n. 9968 del 18/03/2019) sono i seguenti:

- ISTANZA DI AVVIO
- STUDIO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 22, C.3 LETT. D) D.LGS N. 152/2006
- VISTE TRIDENSIONALI DEI POTENZIALI RECETTORI IN RAPPORTO ALLA DISCARICA
- DUE FILMATI, EFFETTUATI CON DRONE SOPRA IL SITO DELLA DISCARICA (A 5 M. E A 50 M. DAL SUOLO)
- SINTESI NON TECNICA
- AVVISO AL PUBBLICO.

Il procedimento ha avuto inizio il 25/03/2019 data di pubblicazione sul sito web dell'Ente, di copia dell'istanza, della relativa documentazione e dell'avviso al pubblico (alla pagina <http://www.provincia.pu.it/funzioni/pianificazione-territoriale/informazioni/amministrazione> trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/elaborati-progettuali-allegati-alle-pubblicazioni-di-via/) e ne è stata data comunicazione al proponente con nota prot. n. 10695 del 21.03.2019.

La comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata contestualmente per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati e comunque già coinvolti nel procedimento di cui alla Delibera di G.P. n. 182 del 01/08/2013 all'epoca inerente il progetto di "Ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Lucio per la ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito comportante variante urbanistica al PRG del Comune di Urbino", come da elenco che segue:

Comuni di Urbino e Urbania, Unione Montana Alto e Medio Metauro, A.R.P.A.M. Direzione regionale e Dipartimento di Pesaro, Regione Carabinieri Forestale Marche Gruppo Pesaro e Urbino, ATA Rifiuti n°1 Marche Nord, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, Autorità di Bacino Regionale, P.O. 6.3 Urbanistica - VAS - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'.

Nell'ambito della stessa comunicazione i Comuni di Urbino e Urbania sono stati invitati a dare informazione sul proprio albo pretorio informatico dell'avviso al pubblico (art. 24 comma 2 D.Lgs 152/2006) ed hanno rispettivamente provveduto in data 26/03/2019 ed in data 23/03/2019.

La comunicazione di avvio è stata altresì inoltrata, ai sensi dell'art. 7 comma 1 L. 241/90, ai soggetti nei confronti dei quali, avendo proposto il ricorso di cui alla Sentenza n. 6777 del Consiglio di Stato sezione IV, l'emanazione del provvedimento finale può derivare un eventuale pregiudizio.

Nella comunicazione di avvio, a firma congiunta dei Dirigenti dei Servizi 3 e 6 dell'Ente, si dà atto che l'istruttoria tecnica della pratica è curata dal Servizio 6 Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Edilizia, Istruzione scolastica, Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" coordinandosi con il Servizio 3 Amministrativo, Ambiente, Trasporto privato P.O. 3.4 Tutela e risanamento delle acque, Gestione e prevenzione dei rifiuti, Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, Ufficio Autorizzazioni impianti gestione rifiuti, di questa Amministrazione Provinciale, per gli aspetti relativi all'A.I.A..

Facendo seguito alla richiesta di integrazioni preliminari formulata dalla Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino (ns. prot. n. 12888/2019), la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. ha trasmesso (con nota del 09/04/2019 acquisita al prot. n. 13263 del 11/04/2019) copia digitale degli elaborati progettuali della variante al progetto originario di cui alla D.G.P. n. 182/2013, autorizzata come modifica non sostanziale AIA con Determinazione del Dirigente del Servizio 3 Amministrativo, Ambiente, Trasporto privato n. 68 del 25/01/2018, costituiti da:

- RELAZIONE TECNICA GENERALE ILLUSTRATIVA
- A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- A.1 GEOTECNICA E VERIFICHE DI STABILITÀ
- A.2 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
- A.3 DIMENSIONAMENTO CAPPING
- A.4 RELAZIONE PAESAGGISTICA
- B.01.a RILIEVO con ortofoto (aprile 2016) scala 1:500
- B.01.b PLANIMETRIA DI RILIEVO (giugno 2017) scala 1:500
- B.02 PLANIMETRIA DI PROGETTO e confronto con progetto autorizzato scala 1:1.000
- B.02.a PLANIMETRIA DI PROGETTO con area di coltivazione transitoria scala 1:1.000
- B.02.b CONFRONTO PROGETTO AUTORIZZATO CON NUOVA AREA COLTIVAZIONE RIFIUTI scala 1:1.000
- B.03.a SEZIONI LONGITUDINALI scala 1:1.000
- B.03.b SEZIONI TRASVERSALI scala 1:1.000
- B.03.c SEZIONI LONGITUDINALI ABBANCAMENTO TRANSITORIO scala 1:1.000
- B.03.d SEZIONI TRASVERSALI ABBANCAMENTO TRANSITORIO scala 1:1.000
- B.04 PLANIMETRIA SISTEMAZIONE IDRAULICA scala 1:500
- B.05 PLANIMETRIA RETE BIOGAS DA REALIZZARE scala 1:500
- B.05 PLANIMETRIA POZZI BIOGAS AUTORIZZATI NON REALIZZABILI scala 1:500
- B.06 PLANIMETRIA SISTEMAZIONE FINALE E RECUPERO VEGETAZIONALE scala 1:500
- B.07.a PARTICOLARI COSTRUTTIVI scala varie
- B.07.b PARTICOLARI COSTRUTTIVI – POZZI DRENANTI scala varie
- B.08 PLANIMETRIA RETE RACCOLTA PERCOLATO ESISTENTE E DI PROGETTO scala 1:500
- B.09 SIMULAZIONE FOTOGRAFICA.

Con nota del 12/04/2019 (ns. prot. n. 13738 del 16/04/2019) la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. ha inoltrato la seguente ulteriore documentazione:

- esiti attività di monitoraggio inclinometri e clinometrico effettuato nell'ultimo triennio;
- relazione sulla stabilità dell'impianto.

Tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito Web della Provincia di Pesaro e Urbino per la consultazione da parte di tutti gli interessati ed entro il termine di sessanta giorni dal 25/03/2019 sono state presentate alcune osservazioni formulate, per conto dei ricorrenti, da parte dello Studio legale Brusciotti ed acquisite agli atti con Prot. n. 18205 del 24/05/2019.

Nessun'altra osservazione è pervenuta entro e fuori detto termine.

Durante il periodo di consultazione, è stata convocata dallo scrivente Servizio con nota del 27/03/2019 prot. n. 11418, una Conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 comma 1 alla quale sono stati invitati tutti gli Enti e Soggetti pubblici come sopra elencati "per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti". L'indizione della conferenza è stata altresì comunicata (prot. n. 12354/2019) ai soggetti privati di cui al citato art. 7 comma 1 L. 241/90.

La conferenza, in merito alla quale e ad ai relativi esiti si rinvia allo specifico paragrafo della presente relazione, si è svolta il giorno 18/04/2019 presso la sede dell'A.P..

Con nota Prot. 17036/2019, il verbale della Conferenza di servizi, pubblicato sul sito web dell'Ente, è stato inoltrato a tutti gli enti invitati alla Conferenza nonché alla Ditta proponente.

Successivamente alla effettuazione della conferenza di servizi istruttoria, sono pervenuti i pareri/contributi istruttori/precisazioni da parte dei seguenti Enti: Unione Montana Alta Val Metauro (ns. Prot. n. 14472 del 23/04/2019), ARPAM Dipartimento provinciale di Pesaro (ns. Prot. n. 15866 del 07/05/2019), Comune di Urbania (ns. Prot. n. 17774 del 21/05/2019), ASUR Marche (ns. Prot. n. 18108 del 24/05/2019), ATA Rifiuti (ns. Prot. n. 18443 del 28/05/2019).

Con nota Prot. n. 20243/2019 questo Servizio ha confermato l'avvenuta pubblicazione delle osservazioni e dei pareri pervenuti informando la Ditta proponente circa la facoltà di presentare proprie eventuali controdeduzioni entro la data del 23/06/2019 (30 gg. dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione).

Marche Multiservizi con nota acquisita agli atti al Prot. n. 20974 del 14/06/2019, ha formulato le proprie controdeduzioni alle osservazioni dell'Avv. Gaia Brusciotti pubblicate anch'esse sul sito dell'Ente.

Con comunicazione del 14/06/2019 Prot. n. 20977 e con riferimento alle richieste pervenute da parte di alcune Associazioni Ambientaliste (La Lupus in Fabula, Cittadinanza Attiva delle Marche e Cittadinanza Attiva Assemblea Territoriale di Urbino) lo scrivente Servizio ha disposto l'effettuazione di una Assemblea pubblica ai sensi dell'art. 24 bis D.Lgs 152/2006 e dell'art. 13 comma 4 L.R. 3/2012, per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate in relazione al procedimento in oggetto, da svolgersi in data 20/06/2019 alle ore 8,30 presso la sede dell'A.P. a Pesaro.

Con PEC del 18/06/2019 (ns Prot. n. 21255/2019), lo Studio Legale Brusciotti ha richiesto il rinvio della "inchiesta pubblica" a nuova data "adeguatamente pubblicizzata, in orario serale e in territorio del Comune di Urbino".

Con PEC del 18/06/2019 (ns Prot. n. 21361/2019), l'Associazione Ambientalista di Volontariato La Lupus in Fabula ha richiesto il rinvio dell'inchiesta pubblica e la sua indizione in una giornata di sabato mattina o in un

giorno feriale ma in orario seriale convocandola con adeguato preavviso e dandone "pubblicità sui quotidiani e media locali".

Questo Servizio con nota Prot. n. 21489 del 19/06/2019 ha comunicato ai suddetti richiedenti quanto segue:

*"...Con riferimento alla richiesta di rinvio pervenute dallo Studio Legale Brusciotti (ns prot. n. 21255 del 18/06/2019) e dalla Associazione Ambientalista in indirizzo (ns prot. n. 21361 del 18/06/2019) dell'inchiesta pubblica di cui all'oggetto, premesso che la consultazione prevista dall'art. 24 D.Lgs 152/2006 è stata espletata ai sensi di legge e che la pubblicità è stata effettuata attraverso la pubblicazione on-line sul sito web dell'Ente della documentazione inerente il procedimento in oggetto, comprese le osservazioni e relative controdeduzioni del proponente, con la presente si precisa quanto segue:*

*- l'art. 13 comma 4 della L.R. 3/2012 prevede che l'inchiesta pubblica deve svolgersi prima della conclusione del procedimento per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria;*

*- con riferimento ai richiedenti il rinvio, agli stessi è stata data comunicazione personale con preavviso congruo mediante PEC del 14/06/2019;*

*- non è possibile effettuare una fase di un procedimento amministrativo al di fuori della sede e dell'orario di Ufficio dell'A.P..*

*Si precisa infine che, in relazione al lamentato vizio di pubblicità, che l'art. 24 comma 3 D.Lgs 152/2006 e art. 13 comma 7 L.R. 3/2012 prevedono quale unica modalità la pubblicazione sul sito web dell'Ente; tale forma è stata assolta per tutte le fasi del procedimento come preannunciato sin dall'avvio con nota prot. n. 10695 del 21/03/2019.*

*Per quanto sopra si confermano data, ora e sede dell'inchiesta pubblica che pertanto, come già comunicato, si svolgerà domani 20 giugno alle ore 8,30 presso la sede della scrivente Amministrazione in viale Gramsci 4 a Pesaro (Sala del Consiglio W. Pierangeli)."*

Gli Uffici hanno quindi relazionato sugli esiti dell'inchiesta pubblica (Prot. n. 24436/2019) come segue:

*"Con Prot. n. 20977 del 14/06/2019 è stata disposta, accogliendo le richieste pervenute dalle Associazioni Ambientaliste Cittadinanza Attiva delle Marche, Cittadinanza Attiva Assemblea Territoriale di Urbino, La Lupus in fabula nonché da alcuni cittadini residenti, in parte rappresentati dallo Studio Legale Brusciotti, l'effettuazione di una inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 13 comma 4 L.R. 3/2012, per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate in relazione al procedimento in oggetto.*

*Tale Inchiesta è stata convocata dallo scrivente Servizio, per il giorno 20 giugno alle ore 8,30 presso la sede dell'Amministrazione provinciale in viale Gramsci 4 a Pesaro (Sala del Consiglio W. Pierangeli).*

*All'assemblea è stata invitata anche la Ditta proponente per l'illustrazione della documentazione tecnica prodotta a corredo dell'istanza e delle proprie controdeduzioni relative alle osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione.*

*Nella nota di convocazione, è stato ribadito quanto già comunicato con l'avvio del procedimento e con la successiva corrispondenza, ovvero che tutta la documentazione tecnico-amministrativa inerente il procedimento (in particolare gli elaborati presentati dal proponente, i pareri degli Enti, le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni di Marche Multiservizi S.p.A.) sono pubblicati sul sito web di questo Ente alla pagina: <http://www.provincia.pu.it/funzioni/pianificazione-territoriale/informazioni/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/elaborati-progettuali-allegati-alle-pubblicazioni-di-via/>.*

*Il Dirigente del Servizio Arch. M. Bartoli apre i lavori alle ore 8,30, facendo presente che è pervenuta da parte di alcuni dei soggetti che avevano richiesto l'effettuazione dell'inchiesta pubblica, un rinvio della stessa in data successiva a quella odierna ribadendo quanto già comunicato con propria nota Prot. n. 21489 del 19/06/2019, ovvero che:*

- l'art. 13 comma 4 della L.R. 3/2012 prevede che l'inchiesta pubblica debba svolgersi prima della conclusione del procedimento per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria;
- con riferimento ai richiedenti il rinvio, agli stessi è stata data comunicazione personale con preavviso congruo mediante PEC;
- non è possibile effettuare l'inchiesta al di fuori della sede e dell'orario di Ufficio dell'A.P.;

Fa infine presente, in relazione al vizio di pubblicità lamentato dai richiedenti il rinvio, che l'art. 24 comma 3 D.Lgs 152/2006 e art. 13 comma 7 L.R. 3/2012 prevedono quale unica modalità la pubblicazione sul sito web dell'Ente; tale forma è stata assolta per tutte le fasi del procedimento come preannunciato sin dall'avvio.

Preso atto tuttavia che nessun cittadino è presente alla seduta odierna, alla quale sono presenti, oltre alla Autorità competente solo i rappresentanti della Ditta proponente, il Dirigente alle ore 9,30 dispone la chiusura dell'inchiesta pubblica”.

Con comunicazione del 16/07/2019 Prot. n. 24728 e successiva precisazione del 19/07/2019 Prot. n. 24914 (entrambe pubblicate sul sito web dell'Ente) è stata convocata dallo scrivente Servizio una seconda Conferenza di servizi che si è svolta il giorno 25/07/2019 presso la sede dell'A.P. in merito alla quale ed ai relativi esiti si rinvia allo specifico paragrafo della presente relazione.

Con nota Prot. 27490 del 09/08/2019, il verbale della Conferenza di servizi (prot. n. 27313/2019) pubblicato sul sito web dell'Ente, è stato inoltrato a tutti gli enti invitati alla Conferenza nonché alla Ditta proponente.

Con comunicazione del 29/08/2019 Prot. n. 28699 (pubblicata sul sito web dell'Ente) è stata convocata dallo scrivente Servizio la Conferenza di servizi conclusiva ai sensi dell'art. 14 e 14 ter L. 241/2019.

## **2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO AUTORIZZATO CON DELIBERA DI G.P. 182/2013**

L'intervento, denominato Ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi Cà Lucio, riguardava la realizzazione, la gestione in fase operativa, la chiusura e la gestione in fase post-operativa dell'ampliamento della discarica di Cà Lucio ubicata nella omonima località in Comune di Urbino, in prossimità del confine amministrativo con Urbania, per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi della capacità complessiva di ulteriori 680.000 mc al lordo delle coperture provvisorie e intermedie, all'interno di un nuovo lotto da allestire a partire dal piano di posa finale dei rifiuti nell'ambito del lotto all'epoca in corso di coltivazione.

Il Progetto Definitivo valutato era stato sviluppato sulla base di un Progetto Preliminare redatto ed approvato nel marzo 2009 dalla Comunità Montana Alto e Medio Metauro (all'epoca gestore, oltre che proprietario, dell'impianto in oggetto).

In base alle norme di settore di cui al D.Lgs 36/2003, la discarica era classificata come “Discarica per rifiuti non pericolosi”. In base al D.M. 3/8/2005, la sub-categoria prevista era la seguente: “Discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.”

Le tipologie principali dei rifiuti smaltibili erano le stesse smaltite nella discarica pre-esistente (conformemente a quanto previsto dal citato D.M. 3/8/2005) come di seguito elencate:

- rifiuti solidi urbani indifferenziati,
- rifiuti non pericolosi, assimilabili agli urbani
- rifiuti speciali non pericolosi,
- fanghi biologici di impianti di depurazione di acque reflue civili ed assimilati.

L'area di intervento, era censita catastalmente ai mappali nn. 42, 45, 46, 47, 92, 93, 94 e 95 del Foglio 234 del Comune di Urbino risultando ubicata all'interno di un impluvio naturale e collocata in prossimità del crinale che funge da spartiacque tra il bacino imbrifero del Fosso di S. Maria in Spinatoci e quello del Moruccio in sinistra idrografica del fiume Metauro, su sito posto a quote altimetriche tra i 357 e 413 m. s.l.m.. Gli altri mappali, sempre di proprietà della Comunità Montana e di pertinenza della discarica, ma non direttamente interessati dall'intervento di ampliamento risultavano censiti al Foglio 238 mappali 67, 108, 109, 127, 129, 130. Il sito si estendeva su una superficie complessiva di 75.400 mq di cui circa 57.000 destinati alle attività di smaltimento dei rifiuti.

Il progetto prevedeva l'utilizzo dei servizi e dell'impiantistica già presenti nella discarica pre-esistente.

Nel parere istruttorio formulato dal Servizio, si evidenziava che il contesto in cui ricade la discarica era quello delle zone rurali a principale destinazione agricola, con presenza nel raggio di circa 1 km. solo di insediamenti legati all'attività agricola, in gran parte disabitati. Il nucleo più vicino Calfazio risultava infatti abbandonato mentre i ricettori residenziali più prossimi, erano costituiti da tre abitazioni di cui due abitate da tre famiglie ed una in ristrutturazione, posti a più di 800 metri. I centri abitati più prossimi (Urbania e Urbino) distano invece circa 4.5-5 Km dal sito.

In prossimità del sito era invece presente il canile comprensoriale.

La realizzazione dell'impianto ha comportato la modifica dello strumento urbanistico vigente del Comune di Urbino, adeguato al P.P.A.R. ed approvato con Deliberazione di G.P. n. 323/97, che secondo quanto attestato nella certificazione rilasciata dal responsabile UTC, disciplinava l'area parte come zona F (Aree e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico a scala territoriale) e parte come zona agricola E, parzialmente sottoposta a tutela integrale per la presenza di elementi paesistici puntuali.

L'accessibilità all'area è garantita dalla Strada comunale di Cà Gasparino (con sede viabile asfaltata) che diramandosi dalla S.S. 73 bis di Bocca Trabaria collega il sito al sistema viabilistico provinciale.

Le modalità di conduzione previste erano quelle utilizzate per la discarica già esistente, con conferimento dei rifiuti mediante autocarri che dopo essere pesati, andavano a sversare il materiale, poi opportunamente sistemato nella zona di coltivazione mediante l'impiego di compattatori e pale meccaniche. I rifiuti urbani indifferenziati ed ingombranti prima della compattazione venivano sottoposti a trito vagliatura.

I principali dati costruttivi dell'ampliamento erano così riassumibili:

- quota massima di abbancamento dei rifiuti ~413.00 m
- quota massima di copertura finale ~415.00 m
- volume netto disponibile per i rifiuti ~ 680.000 m<sup>3</sup>
- rifiuti teoricamente abbancabili ~ 718.762 m<sup>3</sup>

- superficie sommitale a coltivazione ultimata ~53.000 m<sup>2</sup>
- spessore medio degli abbancamenti: 17,50 m.
- durata presunta della fase di coltivazione: 22 anni
- durata della fase di post-gestione: 30 anni

Il bacino di utenza era costituito dalla popolazione residente negli 8 Comuni della Comunità Montana Alto e Medio Metauro, nei 16 Comuni appartenenti alla Comunità Montana del Montefeltro più il Comune di Sestino, nel Comune di Montecalvo in Foglia, e negli altri comuni della Provincia di Pesaro e Urbino che fino al novembre 2010 conferivano nella discarica di Ca' Guglielmo a Cagli ammontando complessivamente, secondo i dati del 2010, ad una popolazione totale di 90.242 abitanti.

La coltivazione del nuovo lotto consentiva di far fronte alle necessità di smaltimento della popolazione residente (stimata al 2034 in 97.921 abitanti teorici), prefigurando il raggiungimento degli obiettivi del 65% di RD al 2016 e un totale smaltito in discarica al 2034 di 694.524 t. di rifiuti ed una durata teorica del nuovo lotto di discarica di circa 22 anni.

Nel SIA si dichiarava che nel 2010 erano stati conferiti nella discarica di Ca' Lucio circa 40.000 tonnellate di rifiuti costituiti da R.S.U. (80 %), sovrvallo (11 %) e R.S.A. (9 %).

Sulla base di tale considerazione, e tenuto conto dei seguenti fattori:

- incremento demografico previsto pari allo 0.82% della popolazione;
  - la previsione di sviluppo della raccolta differenziata tale da raggiungere il 65 % dei rifiuti solidi urbani prodotti a partire dal 2016;
  - l'allargamento del bacino di conferimento ai comuni serviti dalla discarica di Cagli;
- veniva quindi ipotizzato uno scenario di conferimento rifiuti al 2034 pari a 694.524 t.

Nella preesistente discarica di Ca' Lucio erano presenti due distinti abbancamenti di rifiuti solidi urbani relativi a periodi e atti autorizzativi distinti:

- un primo abbancamento ("Lotto IR" nelle tavole grafiche) situato nella zona di valle con capacità di 180.000 mc, chiuso definitivamente nel corso del 2000 mediante ricopertura con terreno naturale (spessori variabili da 3 a 4 metri);
- un secondo abbancamento ("Lotto A") di capacità complessiva prevista intorno a 300.000 mc, nella zona di monte la cui coltivazione risultava in fase conclusiva.

I due lotti risultavano fisicamente separati da un argine in terra mentre nell'area di pertinenza erano localizzati impianti fissi a servizio della discarica attrezzati nel corso degli anni, ed in particolare:

- nella zona a monte del "Lotto IA", oltre la strada di accesso, il piazzale di servizio dove venivano svolte le attività di accettazione dei mezzi in ingresso alla discarica;
- nei pressi dell'argine di separazione dei due lotti, un secondo piazzale dove era localizzato l'impianto attivo di trattamento del biogas estratto da entrambi i lotti di discarica;
- a valle del lotto "IR", in corrispondenza dei due piazzali indicati sugli elaborati grafici di riferimento come "Piazzale superiore" e "Piazzale inferiore" erano ubicati l'impianto di trattamento del percolato, ed un impianto di compostaggio, in fase di ampliamento, dedicato al trattamento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani conferiti e agli sfalci di natura ligno-cellulosi.

L'ampliamento della discarica, per il quale si prefigurava un periodo di attività pari a circa 22 anni era previsto in sopraelevazione a partire dalle quote finali di abbancamento rifiuti del "Lotto IA" ancora in funzione, anche se in fase di esaurimento.

La superficie occupata dell'ampliamento veniva quantificata in 49.850 mq e collocata:

- per circa 30.410 mq in sopraelevazione rispetto al lotto esistente "IA";
- per circa 3.260 mq in appoggio sul tratto pianeggiante del lotto esaurito e coperto "IR";
- per circa 3.370 mq in appoggio sulla scarpata naturale in sinistra orografica;
- per circa 12.810 mq in appoggio sulla scarpata naturale in destra orografica.

Per il nuovo lotto di discarica venivano individuate cinque distinte fasi di realizzazione e gestione dell'impianto, ovvero:

Fase 1: predisposizione degli interventi di impermeabilizzazione di fondo e parete e di drenaggio del percolato nella porzione di area posta in sinistra orografica e successiva coltivazione;

Fase 2: predisposizione degli interventi di fondo e parete fino alle quote della Berma Intermedia nella porzione di area in destra orografica e successiva coltivazione;

Fase 3: completamento degli interventi di parete in destra orografica, fino alle quote finali del ciglio della scarpata, e successiva coltivazione a cominciare dal settore Nord;

Fase 4: coltivazione nel settore Sud;

Fase 5: chiusura definitiva dell'impianto mediante posa del pacchetto di copertura superficiale.

Come già osservato i lavori complessivamente descritti venivano organizzati in cinque fasi: durante la prima fase di coltivazione veniva interessato il primo settore (nella zona di sinistra orografica) del nuovo lotto di discarica al termine del quale si prevedeva un abbancamento potenziale di circa **200.000 mc** di rifiuti per una durata complessiva della coltivazione di circa 6 anni e 10 mesi.

Durante la seconda fase di coltivazione, si interveniva nella zona in destra orografica del lotto di progetto, prevedendo una durata stimata in circa 7 anni per un abbancamento di ulteriori **200.000 mc.** di rifiuti.

Durante la terza fase la coltivazione era prevista sia in destra che in sinistra orografica, nell'ambito dei volumi ancora disponibili dalla prima e dalla seconda fase degli interventi, ed in corrispondenza del terzo lotto (al termine dei lavori di allestimento) provvedendo all'abbancamento di circa **150.000 mc** totale di rifiuti nel corso di circa 5 anni e 2 mesi.

La quarta fase consisteva nel completamento della predisposizione delle pareti nella zona in destra orografica del nuovo lotto; al termine dei lavori di allestimento della parete, la coltivazione avrebbe interessato il quarto e ultimo settore del nuovo lotto di discarica, per un ammontare complessivo di rifiuti di circa **150.000 mc** per una durata della coltivazione di circa 5 anni.

Nella quinta fase si sarebbe infine provveduto alla predisposizione della copertura definitiva della discarica.

Riguardo alla temporalizzazione degli interventi sopra descritti occorre precisare che il progetto autorizzato pur stimando la durata complessiva delle singole fasi, non definiva un limite annuo di smaltimento e neppure una quantificazione delle diverse tipologie di rifiuto ammettendo genericamente quelle consentite, in base alle norme vigenti per la specifica tipologia di discarica.

Per quanto riguarda i sistemi di gestione delle acque meteoriche e di percolato nella relazione tecnica iniziale si evidenziava quanto segue:

*acque meteoriche esterne (acque bianche)* - veniva prevista la realizzazione di due reti distinte per la regimazione delle acque durante la fase di coltivazione e dopo la chiusura della discarica; oltre alla raccolta delle acque di ruscellamento superficiale veniva prevista l'intercettazione delle acque che si infiltrano nel terreno, attraverso il sistema di drenaggio sottostante;

*acque meteoriche interne (acque bianche)* - per le acque provenienti dallo scolo di aree facenti parte dell'impianto di discarica, ma esterne alle aree coltivate, veniva prevista la raccolta tramite una rete provvisoria e convogliate al punto di recapito verso il reticolo idrografico superficiale in modo da allontanarle dal corpo di discarica riducendo in questo modo la riduzione di percolato; venivano ricomprese in tale tipologie anche le cosiddette acque di sottotelo.

*acque di percolato (acque nere)* - il progetto prevedeva il trattamento del percolato estratto presso l'impianto di trattamento ad osmosi inversa già presente in sito.

*acque di prima pioggia* - ovvero le acque meteoriche ricadenti sui piazzali di servizio esistenti, i quali restando invariati rispetto alla situazione, non richiedevano un adeguamento della rete esistente.

La discarica di Cà Lucio risultava già dotata di un impianto per l'estrazione e la valorizzazione energetica del biogas composto da:

- un sistema di aspirazione ed estrazione del biogas;
- una rete di trasporto del biogas primaria e secondaria;
- un sistema di combustione del biogas con generazione di energia elettrica;
- una sezione di analisi e controllo del biogas estratto.

L'intero impianto, gestito da Sogliano Ambiente S.p.A., che ha provveduto ad attrezzare l'impiantistica posta in un'area situata in prossimità della zona di ingresso della discarica, era stato a suo tempo conclusa una procedura di Verifica di VIA (Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 714 del 07/03/2008) conclusasi con il non assoggettamento a VIA e rilascio contestuale di autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni (tenendo anche conto del parere a suo tempo formulato da ARPAM).

Per il sistema di captazione esistente si prevedeva l'implementazione con una serie di nuovi punti di estrazione (ulteriori 42 postazioni) e l'adeguamento dei punti di estrazione esistenti progressivamente collegati al sistema di estrazione e trattamento tramite una rete di trasporto e regolazione analoga a quella già in opera.

Sia l'impianto di trattamento del percolato che l'impiantodi compostaggio, all'epoca in fase di ampliamento, erano ubicati nella zona a valle del "Lotto IR", in corrispondenza dei due piazzali indicati sugli elaborati grafici di riferimento come "Piazzale superiore" e "Piazzale inferiore".

Era in corso di realizzazione l'ampliamento, già autorizzato, dell'impianto di compostaggio esistente volto ad incrementare la potenzialità di trattamento e a rendere più efficace il processo. Con tali interventi la capacità di trattamento autorizzata passava da 10.000 ton/anno a 20.000 ton/anno.

Al termine del periodo di gestione attiva, l'area sarebbe stata destinata ad incolto agricolo con l'obiettivo di integrare la stessa con i caratteri del paesaggio agrario circostante.

Per la parte di piazzali e servizi, veniva invece confermata la destinazione produttiva per il ciclo di gestione dei rifiuti, secondo i programmi del Gestore e nei limiti consentiti dagli spazi disponibili.

Dal punto di vista urbanistico l'area di intervento ricadeva in parte all'interno di una zona "F" (Aree e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico a scala territoriale) e parte in zona agricola "E", parzialmente soggetta agli ambiti definitivi di "Tutela integrale - elementi paesistici puntuali: Aree con significativo assetto ecologico e della vegetazione".

Le tutele disposte dal P.R.G. pre-vigente erano pertanto relative al sottosistema botanico-vegetazionale, non risultando presenti ambiti connessi al sistema geologico-geomorfologico e a quello storico-culturale.

La realizzazione dell'ampliamento, comportava quindi la revisione del sistema delle tutele di P.R.G. vigente, limitatamente a tale sottosistema in relazione ad una sola, e parzialmente, delle particelle catastali coinvolte (la n. 45) essendo tutte le altre già disciplinate come Zona F (Discarica).

Nel parere istruttorio all'epoca predisposto veniva inoltre evidenziato che il previsto ampliamento non era interessato dalla presenza di fattori escludenti così come individuati e definiti nel paragrafo 4.2.2.4. "Criteri per la individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti" del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti allora vigente e che non ricadeva all'interno di Siti di Rete Natura 2000 rispetto ai quali distava (SIC di Montecalvo in Foglia, ZPS Calanchi e Praterie aride media valle del Foglia, SIC Gola del Furlo e ZPS Furlo) dai 6 agli 8 Km.

L'intera area risultava invece sottoposta a vincolo idrogeologico ed in parte a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D.Lgs 42/2004, stante la presenza di superfici a bosco, la cui riduzione doveva comunque essere compensata conformemente a quanto disposto dalla L.R. 6/2005.

Per quanto riguarda il Piano per l'Assetto Idrogeologico in corrispondenza dell'area di intervento non risultavano perimetrate aree instabili o potenzialmente instabili, presenti invece in prossimità dell'area ma localizzate in corrispondenza di altri versanti come evidenziato dalla stessa Autorità di Bacino.

In relazione alle altre componenti del quadro di riferimento programmatico, nella relazione di impatto ambientale, e nel documento istruttorio degli Uffici, si evidenziava che il progetto risultava conforme anche al Piano Territoriale di Coordinamento che, per quanto riguarda i possibili sviluppi dell'attuale sistema provinciale dei rifiuti, indica il mantenimento dell'attuale discarica di Cà Lucio, non individuando in corrispondenza dell'area, particolari criticità sia per quanto riguarda le risorse ed invarianti della Matrice Ambientale che in rapporto al sistema della Matrice Insediativa di progetto.

Il previsto ampliamento risultava inoltre coerente con la pianificazione settoriale vigente e segnatamente con il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti e Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti.

Infatti l'obiettivo del P.P.G.R. era quello di ridurre il numero totale di discariche e di utilizzare quelle esistenti, affermando, insieme al Piano Provinciale dei Rifiuti approvato con Delibera di C.P. n.6/2002, come criterio localizzativo generale, che le aree sedi di impianti di discarica esistenti erano da considerarsi preferenziali e che nello specifico la discarica di Cà Lucio costituiva l'unico riferimento operativo per il Bacino n. 3 risultando

priva di vincoli escludenti nonché idonea e funzionale, insieme alle sole discariche di Cà Asprete a Tavullia e Monteschiantello a Fano, ai tre bacini di smaltimento individuati dal Piano Provinciale.

Veniva inoltre evidenziato che lo studio non aveva preso in esame scenari alternativi ritenendo che tale aspetto non fosse di competenza del proponente (soggetto affidatario del servizio di gestione a cui è chiesto di adempiere alle indicazioni degli Enti in termini di pianificazione e programmazione).

Nell'ambito dello Studio venivano pertanto considerate "alternative" che hanno riguardato rispettivamente:

- possibili alternative di progetto, ovvero gli interventi per l'allestimento della discarica;
- possibili alternative di localizzazione della discarica rimanendo comunque all'interno della zona di pertinenza dell'attuale impianto.

Il progetto licenziato con Delibera di G.P. 182/2013 aveva ottenuto i pareri dei diversi soggetti coinvolti nel procedimento alcuni dei quali forniti nella loro formulazione finale, dopo una fase preliminare di acquisizione di integrazioni, chiarimenti e documentazione a carattere esplicativo, richiesti alla ditta proponente.

Tenuto conto dei pareri degli Enti e Soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nel procedimento, visti in particolare il parere favorevole del Comune di Urbino, il contributo istruttorio della P.O. Urbanistica – VAS – Coordinamento SUAP inerente la compatibilità ambientale della variante parziale al vigente PRG del Comune di Urbino derivante dal progetto di ampliamento della discarica di Cà Lucio ed il parere istruttorio formulato dal Servizio Ambiente, Agricoltura, Energia e Sviluppo Fonti rinnovabili e Pianificazione ambientale n. 59179 del 29/07/2013 nonché della istruttoria tecnica espletata dallo scrivente Servizio (prot. n. 59432 del 30/07/2013) con la citata Delibera di G.P. n. 182/2013, si perveniva ad un **giudizio positivo di compatibilità ambientale** con prescrizioni ai sensi degli artt. 15 e 26 del D.Lgs n. 152/2006.

Contestualmente veniva altresì rilasciata la prescritta **autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 "confermando le valutazioni e alle condizioni contenute nel paragrafo relativo alla componente paesaggio del documento istruttorio del Servizio 12. Urbanistica - Pianificazione Territoriale – V.I.A. –V.A.S. – Aree protette prot. n. 59432 del 30/07/2013" coincidenti con le prescrizioni nn. 46, 47, 48 e 49 del Deliberato.

Veniva dato altresì atto che la **Valutazione Ambientale Strategica** veniva sostituita nell'ambito procedurale della VIA ai sensi di legge e rilasciata l'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, alle condizioni e con le prescrizioni indicate nel parere istruttorio del Servizio Ambiente, Agricoltura, Energia e Sviluppo Fonti rinnovabili e Pianificazione ambientale prot n. 59179 del 29/07/2013 avente ad oggetto "AIA – parere istruttorio afferente il procedimento coordinato di VIA-AIA dell'impianto di discarica di Cà Lucio di Urbino", allegato quale parte integrante e sostanziale alla stessa deliberazione.

Si riporta di seguito il testo delle prescrizioni formulate con il giudizio di compatibilità ambientale indicando altresì il parere e/o contributo istruttorio dal quale la prescrizione era stata derivata; dove non indicato si intende che la prescrizione era stata autonomamente formulata in esito alla istruttoria tecnica degli Uffici.

1. la Ditta dovrà recepire in sede di progetto esecutivo le prescrizioni ed indicazioni di seguito delineate verificando inoltre con il Comune di Urbino la necessità di acquisire sul progetto esecutivo per l'ampliamento della discarica in oggetto nuovo permesso di costruire da parte del Comune stesso;
2. l'ipotesi funzionale delle reti idriche all'interno ed all'esterno dell'area, a servizio della zona uffici (bagni, spogliatoi ecc.), e dei sistemi di fognatura delle acque nere dovrà ricevere il parere del gestore del S.I.I., il quale dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del Piano d'Ambito e dei livelli minimi dei servizi del D.P.C.M. 04.03.96; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO AATO**)
3. per il monitoraggio dei piezometri, si dovrà tener conto della prescrizione riportata nel Decreto AIA n. 26/VAA del 03.03.2011, in cui è previsto il controllo anche dei parametri microbiologici (Escherichia Coli, Streptococchi Fecali); (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM ANCONA**)
4. le manutenzioni sui pozzi piezometrici e sul sistema di aspirazione del percolato dovranno essere riportate sui registri cartacei; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM ANCONA**)
5. nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere indicate le procedure di validazione dei dati, le procedure di identificazione e gestione di valori anomali e gli interventi previsti nel caso in cui si verifichino; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM ANCONA**)
6. dovranno essere conservati su idoneo supporto cartaceo e possibilmente informatico presso l'azienda tutti i risultati dei dati del monitoraggio e dei controlli effettuati per un periodo non inferiore a 5 anni; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM ANCONA**)
7. entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno essere trasmessi all'Autorità competente, al Comune nel cui territorio ha sede l'impianto e all'ARPAM (Servizio Impiantistica Regionale presso Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona) il calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM ANCONA**)
8. i risultati dei monitoraggi effettuati andranno inviati all'Amministrazione provinciale;
9. il monitoraggio per la verifica del rispetto dei limiti di qualità dell'aria, dovrà essere effettuato presso i ricettori che vengono individuati a maggiore ricaduta, in particolare il recettore 3 e il recettore 1 (Montesoffio) sulla base di uno specifico piano da concordare con l'ARPAM e questa A.P. prima dell'inizio dei lavori; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO**)
10. i risultati delle indagini dovranno essere inviati ad ARPAM, al sindaco di Urbino e alla scrivente Amministrazione, al fine di valutare la congruità delle misure di mitigazione adottate fino a quel momento. Qualora il monitoraggio dovesse evidenziare criticità, il proponente dovrà adottare ulteriori misure di mitigazione, sia sulle sorgenti convogliate che su quelle diffuse; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO**)
11. andrà effettuata una campagna di monitoraggio odorigeno secondo la norma UNI EN 13725 (da valutarsi ad esempio secondo quanto stabilito dalle linee guida della Regione Lombardia) con la successiva eventuale adozione di ulteriori accorgimenti e prescrizioni nel caso si verificassero

- situazioni di emissioni non controllate e superiori alla normale tollerabilità, con la supervisione di ARPAM e/o ASUR; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO**)
12. il responsabile della ditta, dovrà mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore che si dovessero rendere necessari a seguito di una eventuale verifica di superamento dei limiti di legge come conseguenza di misurazioni di rumore effettuate dall'ARPAM; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO**)
13. ad attività di coltivazione avviata andrà fornito alla scrivente Amministrazione e ad ARPAM apposito monitoraggio che dovrà prevedere l'effettuazione di misurazioni almeno nei punti di cui alla relazione previsionale di impatto acustico; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO**)
14. andrà predisposto un piano di monitoraggio finalizzato a verificare le condizioni reali d'impatto dello scarico nell'asta degli affluenti, attraverso l'analisi della qualità delle acque mediante la verifica dell'indice LIMeco secondo le modalità indicate nel parere finale relativo alla Matrice Acque di ARPAM la quale chiede venga individuata una stazione a monte e una a valle dell'immissione del Rio di Ca'Murdione nel Fosso delle Repuglie, nonché una stazione sullo stesso Fosso prima dell'immissione nel Fiume Metauro, da monitorare mediante 2 diversi campionamenti nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre in assenza di pioggia e in concomitanza con lo scarico del permeato. L'ubicazione esatta delle suddette stazioni di monitoraggio dovrà essere concordata con ARPAM e recepita dal PSC della discarica; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO**)
15. non potrà essere accettato uno scadimento della qualità delle acque del Fosso delle Repuglie oltre il livello "sufficiente" dell'indice LIMeco e oltre l'abbassamento di una classe di qualità biologica dell'indice IBE rispetto alla situazione analizzata a monte; la registrazione di un eventuale scadimento oltre i livelli suddetti potrà comportare la revisione dei limiti e delle condizioni di rilascio dello scarico del permeato. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere inviati ad ARPAM ed all'A.P. per gli eventuali provvedimenti, secondo tempistiche e modalità da concordare prima dell'inizio dell'attività di coltivazione; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO**)
16. in sede di eventuale richiesta di nuova autorizzazione allo scarico del permeato andrà valutata la possibilità di individuare un nuovo recapito e di rivedere i limiti da prescrivere allo stesso, al fine di evitare che il fiume Metauro subisca una variazione nella qualità delle acque e che il reticolo idrografico minore subisca alterazioni significative; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO**)
17. andrà verificato il rispetto dei limiti di legge per lo scarico delle acque di prima pioggia classificate come acque reflue industriali, per i piazzali d'ingresso e di compostaggio, e i relativi autocontrolli; (**CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO**)
18. le tempistiche di funzionamento automatico dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, dovranno prevedere lo svuotamento completo delle vasche di accumulo entro 48 ore dalla fine dell'evento meteorico in assenza di pioggia; andrà inoltre previsto lo svuotamento completo di tali vasche in occasione di deboli eventi meteorici che ne determinino un parziale riempimento, al fine di

avere disponibile, per l'evento meteorico successivo, tutto il volume di accumulo calcolato;  
**(CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO)**

19. le acque meteoriche dilavanti le superfici coperte (capannoni) dovranno essere separate dai sistemi di trattamento per acque di prima pioggia e recapitate direttamente al recettore terminale, in quanto non soggette a prescrizioni normative; **(CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO)**
20. in accordo con ARPAM andrà individuato un idoneo smaltimento per le acque piovane eventualmente accumulate nel bacino di contenimento dei silos di stoccaggio del concentrato proveniente dal trattamento del percolato, posti nel piazzale dell'impianto a osmosi; **(CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO)**
21. lo stesso dicasi per lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento dell'area di triturazione delle ramaglie e deposito del compost maturo; considerata la reale possibilità che tali acque meteoriche, qualora ricadano su cumuli di compost, possano trascinare sostanze inquinanti per l'ambiente (acque reflue industriali) per tutta la durata dell'evento piovoso, la loro rete di raccolta dovrà essere chiusa, ovvero realizzata tramite tubazioni e non canalette aperte, onde evitarne la possibile dispersione nel terreno; **(CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO)**
22. nei "piazzali momentanei" intorno all'area di coltivazione dei rifiuti, dovrà essere garantito il ruscellamento delle acque meteoriche evitandone il contatto con i rifiuti; la ditta dovrà pertanto operare attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/03, praticando giornalmente la necessaria copertura; **(CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO)**
23. andrà realizzato un idoneo monitoraggio delle acque meteoriche di regimazione di tutto il sito di discarica che comporti un controllo analitico trimestrale di tali acque, prelevate nell'ultimo pozzetto di raccordo del sistema di regimazione, prima dell'immissione in corso d'acqua superficiale, durante i primi 15 minuti (acqua di prima pioggia) di un evento piovoso sopraggiunto dopo 48 ore di tempo asciutto; la concentrazione dei parametri analizzati, la cui scelta dovrà essere concordata con ARPAM, dovrà essere confrontata con i valori limite previsti dalla tab. 3 all. 5 parte terza del D.Lgs 152/06 per scarico in acqua superficiale; **(CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO)**
24. in accordo con ARPAM andrà definito un idoneo Piano di monitoraggio di corsi d'acqua del reticolo idrografico minore, al fine di verificare la compatibilità dello scarico delle acque meteoriche provenienti dal sito di discarica con quello del permeato. Tale Piano dovrà individuare una stazione di campionamento sul Rio Pian del Lombardo a monte dell'immissione dello scarico delle acque meteoriche di regimazione, e altre due stazioni coincidenti con quelle già prescritte a monte e a valle dell'immissione del Rio Ca'Murdione nel Fosso delle Repuglie; il monitoraggio dovrà essere eseguito stagionalmente, in concomitanza con un evento piovoso; **(CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO)**
25. non potrà essere accettato uno scadimento della qualità delle acque del Fosso delle Repuglie oltre il livello "sufficiente" dell'indice LIMeco e oltre l'abbassamento di una classe di qualità biologica dell'indice IBE rispetto alla situazione analizzata a monte; la registrazione di un eventuale scadimento oltre i livelli suddetti potrà comportare la revisione delle condizioni di gestione delle

acque meteoriche provenienti dal sito di discarica e di rilascio del relativo scarico. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere inviati all'ARPAM e all'A.P. per gli eventuali provvedimenti, secondo tempistiche e modalità da concordare preventivamente; **(CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO)**

26. andrà effettuato uno studio idrogeologico al fine di verificare se vi possa essere la possibilità di diffusione degli inquinanti nella falda a valle della discarica, nonché valutata la possibilità di modifiche impiantistiche relative al nuovo lotto, che possano incidere positivamente sul contenimento delle emissioni inquinanti disperdibili nelle acque sotterranee; **(CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO)**

27. le acque di sottotelo, sia quelle relative alla discarica ritombata ASR1 sia quelle relative al lotto in coltivazione ASN1, andranno gestite con il percolato; **(CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO)**

28. andrà effettuata una verifica almeno biennale in ordine al rispetto dei valori limiti delle emissioni atmosferiche come indicato da ARPAM nella nota Prot. 57705 del 23/07/2013 compresa la determinazione delle diossine (ove rilevabili, con limite in concentrazione pari a 0,1 ng/Nmc, definizione e metodiche come da D.Lgs. 133/05); **(CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO)**

29. la temperatura di combustione della torcia andrà mantenuta superiore a 850°C prevedendone il monitoraggio in continuo e, ove possibile, registrato; **(CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO)**

30. ad attività di coltivazione avviata andrà fornito alla scrivente Amministrazione e ad ARPAM apposito monitoraggio che preveda misurazioni almeno nei punti di cui alla relazione previsionale di impatto acustico; **(CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ARPAM PESARO)**

31. ai limiti esterni dell'area oggetto d'ampliamento, nella parte di ovest, dovrà essere predisposta ulteriore strumentazione geotecnica a quella già prevista in progetto, al fine di monitorare con cadenza trimestrale eventuali fenomeni di attività gravitativa; **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**

32. in funzione del fatto che le berme di progetto evidenziano coefficienti di stabilità poco superiori al limite minimo cautelativo, ipotizzando condizioni di calcolo pseudo-statiche, è necessario che non si inneschino fenomeni di saturazione e/o sovrappressioni interstiziali neutre a causa di una diminuita resistenza dei materiali. Si prescrive pertanto che tali manufatti in terra siano sempre in condizioni di completo drenaggio; **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**

33. il manufatto arginale di progetto evidenzia un coefficiente di stabilità poco superiore al limite minimo cautelativo, ipotizzando condizioni di calcolo pseudo-statiche, è necessario che non si inneschino fenomeni di saturazione e/o sovrappressioni interstiziali neutre a causa di una diminuita resistenza dei materiali. Si prescrive pertanto che tale manufatto in terra sia sempre in condizioni di completo

- drenaggio; **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**
- 34.in riferimento ai punti precedenti qualora non sia possibile raggiungere le condizioni di completo drenaggio, si dovrà optare per altre soluzioni progettuali in alternativa al manufatto in terra e alle berme previste in progetto che offrano maggiori condizioni di stabilità nel lungo termine; **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**
- 35.la compressibilità iniziale dei rifiuti dovrà essere ridotta al massimo; **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**
- 36.i rifiuti durante le varie fasi di abbancamento nella discarica dovranno essere il più possibile drenati, evitando saturazioni e/o sovrappressioni interstiziali neutre e con decadimento delle caratteristiche geomeccaniche dei materiali; **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**
- 37.in sede di progetto esecutivo sarà necessario effettuare verifiche di stabilità globali dell'area con ipotesi di superfici di scivolamento che prendano in considerazione sia la vecchia che la nuova discarica di progetto in condizioni di massima criticità; **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**
- 38.andrà inoltre fornito al Servizio 11 dell'A.P. il progetto di consolidamento del dissesto cartografato nella carta geomorfologica allegata al progetto, che insiste in una parte della discarica, in cui si attesti la sua comprovata bonifica nel tempo; **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**
- 39.nel fosso oggetto di recapito delle acque meteoriche della rete di convogliamento superficiale si dovranno adottare opere progettuali idonee al fine di eventuali fenomeni di erosione, ruscellamento diffuso o innesco di possibili movimenti gravitativi; **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**
- 40.dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie durante l'esecuzione dei lavori, comprensive delle prescrizioni soprariportate, in modo da non turbare la stabilità dell'area, non alterare il regime delle acque, evitare danni, tutto in osservanza del R.D. 3267/23 (in particolare dell'art. n. 1) e del suo regolamento applicativo, R.D. 1126 del 16 maggio 1926; **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**
- 41.il materiale di scavo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 01/12/1997 n. 71 – Norme per la disciplina delle attività estrattive – e dell' art. 13 delle N.T.A. del P.P.A.E., come da progetto, dovrà essere reimpiegato in loco per la realizzazione delle berme o, se in esubero, conferito ad apposita discarica autorizzata o depositato in aree idonee indicate in un apposito elenco dall'Amministrazione Provinciale; **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**
- 42.prima dell'esecuzione dei lavori si dovrà provvedere allo scoticamento del terreno agrario superficiale che dovrà poi essere correttamente conservato e reimpiegato nell'ambito degli interventi di mitigazione ambientale (barriere verdi, vivaio dove mettere a dimora le essenze arbustive ed

arboree da impiegare per la riqualificazione dell'area ecc.); **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**

43. si ricorda che tutti gli interventi previsti su corsi d'acqua demaniali, compresi gli scarichi, sono soggetti a preventiva autorizzazione, ai sensi del R.D. 523/1904, di competenza del Servizio 11 dell'A.P.; **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**
44. l'intervento di prevista riduzione di superficie boscata a carico di un bosco della superficie di mq 7000 e di abbattimento delle piante protette presenti in sito, andrà autorizzato e compensato ai sensi di legge; **(PARERE di compatibilità geomorfologica – vincolo idrogeologico Regione Marche)**
45. tutto il fondo della nuova discarica comprese le porzioni in elevazione o appoggiate sui lotti IA e IR andrà isolato con un adeguato sistema di impermeabilizzazione;
46. gli interventi di piantumazione e di sistemazione del verde andranno esplicitati su apposita planimetria in scala adeguata estendendoli anche all'aerea degli impianti e concordando le soluzioni progettuali con il Comune di Urbino; copia del suddetto progetto andrà trasmessa alla scrivente A.P.;
47. gli interventi di piantumazione perimetrale andranno realizzati prima o comunque nella fase iniziale della attività di coltivazione, al fine di rendere quanto più efficace la mitigazione prevista. Si suggerisce inoltre di adottare in luogo dei filari monospecifici, alberature di specie miste autoctone in modo da garantire un maggior effetto di naturalità;
48. la ditta dovrà inoltre impegnarsi ad effettuare tutte le cure colturali della vegetazione da impiantare provvedendo in particolare:
- alla sostituzione delle eventuali fallanze;
  - alla periodica rincalzatura delle radici;
  - alle irrigazioni di soccorso in caso di prolungata siccità;
  - alle integrazioni con ulteriori idrosemine nelle zone ove l'inerbimento dovesse risultare carente;
  - al taglio a raso dopo il quinto anno di impianto delle piante dei filari esterni, per favorire l'emissione di polloni.
49. l'impegno a realizzare le opere sopra descritte dovrà concretizzarsi mediante specifica convenzione da stilare con il Comune di Urbino;
50. l'avvio della terza fase di coltivazione andrà preceduta da una verifica sull'andamento della produzione di rifiuti all'interno del bacino di conferimento nonché da una valutazione circa la conformità a nuovi piani e programmi settoriali nel frattempo eventualmente emanati, dandone comunicazione alla scrivente amministrazione; la suddetta verifica andrà prodotta almeno un anno prima dell'avvio della terza fase di coltivazione consentendo così all'A.P. di provvedere ad un ponderato riscontro delle motivazioni addotte dall'Ente Gestore nel contesto degli eventuali mutui scenari legislativi e di pianificazione;
51. la Ditta dovrà predisporre ed implementare un Piano di monitoraggio specifico per la raccolta dei rifiuti RSU e assimilabili riguardante almeno l'Ambito territoriale interessato, pubblicandone on-line i risultati sul sito dell'azienda;

52. sulla base di una specifica convenzione con i Comuni di Urbino e Urbania la Ditta dovrà impegnarsi a provvedere alla manutenzione della viabilità di accesso e di servizio al sito di discarica nonché a realizzare interventi infrastrutturali e di servizio nei pressi della stessa e/o in altre aree strategiche individuate dai due Comuni;
53. Marche Multiservizi dovrà esentare gli abitanti residenti nei pressi del sito della discarica, presenti e futuri nell'intorno di 400-500 metri, dalla tariffa per il servizio di igiene urbana a partire dall'inizio della nuova attività di coltivazione e perdurare quanto meno per tutto il periodo di attività della discarica e per quello successivo di gestione post-operativa;
54. in accordo con la società che gestisce l'impianto a biogas (la Sogliano Ambiente S.p.A.) la Ditta dovrà impegnarsi, qualora l'impianto di cogenerazione e la torcia esistenti non risultassero più sufficienti a smaltire tutto il biogas estratto, a potenziare la struttura esistente anche mediante la realizzazione di una seconda torcia di combustione o sostituzione di quella esistente in modo che il complesso sia in grado di bruciare tutta la portata captabile dall'intera discarica (esistente più ampliamento);
55. andranno osservate tutte le misure di mitigazione previste dal SIA, sinteticamente descritte e richiamate nei precedenti paragrafi.

Si evidenzia che per ciascuna delle prescrizioni imposte come sopra richiamate la Ditta ha esplicitato le modalità di recepimento descritte nell'appendice dello studio integrativo del SIA prodotto da Marche Multiservizi a corredo dell'istanza, per l'avvio del procedimento in oggetto.

### **3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 68/2018**

Con Determinazione del Dirigente n. 68 del 25/01/2018 il Servizio 3 Amministrativo - Ambiente – Trasporto Privato dell'Ente ha autorizzato la realizzazione, come modifica non sostanziale A.I.A. al progetto già autorizzato con Delibera di G.P. n. 182/2013, i seguenti interventi:

- modifica morfologica della discarica
- regimazione delle acque superficiali
- pozzi drenanti di monte
- realizzazione del capping finale (soluzione alternativa equivalente per lo strato di impermeabilizzazione della copertura finale)
- sistemazione a verde dell'area
- aggiornamento del Piano Finanziario, del Piano di Sorveglianza e Controllo e del Piano di Gestione Post Operativa.

Nell'ambito del suddetto provvedimento dirigenziale si dà atto che l'Accordo di Programma sulla gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti sottoscritto da Provincia di Pesaro e Urbino, Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA – Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino), Comune di Tavullia, Comune di Urbino,



1) MODIFICA MORFOLOGICA DELLA DISCARICA. Il progetto contempla il restringimento dell'area di coltivazione dei rifiuti unitamente all'abbandono dell'ipotesi di realizzazione dell'argine in terra armata. Il perimetro attuale viene ampliato di pochi metri senza occupare l'area boschiva tutelata, a Nord e, lasciando inalterati i versanti boscati che circondano l'area di coltivazione ad Est, Nord e Ovest. Il pozzetto di raccolta del percolato, realizzato in c.a. a base quadrata non viene innalzato con l'avanzamento della coltivazione dei rifiuti così da evitare maggiori sollecitazioni alla base dello stesso pozzetto, prevedendo altresì doppie tubazioni separate in acciaio e ciò nel rispetto di quanto contenuto nel Nulla Osta ricevuto dall'Ente Gestore in data 19 maggio 2016. La fase progettuale prevede inoltre l'eliminazione definitiva degli 8 (otto) serbatoi in vetroresina, inizialmente previsti per la raccolta del percolato. La raccolta delle acque superficiali nel contesto della configurazione finale del ripristino ambientale, sarà realizzata mediante una rete di drenaggio principale costituita da due rami perimetrali post nel punto più basso delle due vallecole le quali dividono l'area della coltivazione, oggetto del ripristino ambientale, dai versanti boscati che non verranno modificati. E' prevista la realizzazione di una copertura finale alternativa a quella inizialmente prevista mediante l'applicazione del criterio di equivalenza prestazionale, con basso spessore, utilizzando materiali geosintetici in grado di rispettare compiutamente le prescrizioni del Decreto Legislativo 36/2003 e, in particolare, la protezione delle diverse matrici ambientali. La scelta si coniuga ai seguenti vantaggi di carattere tecnico – ambientale: a) l'utilizzazione di materiali geosintetici equivalenti a quelli comunemente previsti, riduce l'impatto ambientale connesso allo sfruttamento di risorse naturali preziose e al trasporto di tali materiali verso il sito; b) i materiali comunemente utilizzabili, quali ghiaia e terreno idoneo, non sono presenti nelle aree limitrofe alla discarica non risultando garantita la loro reperibilità; c) l'utilizzazione di materiali geosintetici di minor peso migliora la stabilità dei versanti, tenuto conto che vengono ridotti i carichi verticali agenti rispetto ad uno strato dello spessore complessivo di 2,5 m.; d) la copertura finale del progetto, posta al di sopra dello strato di regolarizzazione di spessore minimo di 30 cm., è multistrato con uno spessore di circa 50 cm per tutte le superfici sub –orizzontali, ed è costituita dai seguenti elementi: 1) geocomposito drenante per il drenaggio del biogas e rottura capillare, 2) geomembrana impermeabilizzante in HDPE di spessore di 2,0 mm; 3) geocomposto drenante delle acque superficiali di infiltrazione; 4) geostuoia tridimensionale antierosione; 5) strato di terreno vegetale dello spessore minimo di 50 cm.

2) REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. La rete di drenaggio proposta è caratterizzata da un pattern ramificato sopra il corpo discarica onde evitare canalizzazioni di cospicue dimensioni. La raccolta delle acque superficiali, all'interno della riconfigurazione finale delle opere di ripristino ambientale, sarà realizzata mediante una rete di drenaggio principale costituita da due rami perimetrali post nel punto maggiormente in depressione delle due vallicole che dividono l'area della coltivazione oggetto del ripristino ambientale della discarica, dai versanti boscati che non risultano modificati. I due rami principali sono alimentati da una rete secondaria di fossi in terra distribuiti con una certa regolarità sopra il corpo – discarica. I fossi principali verranno realizzati mediante cabalette metalliche in lamiera ondulata con diametro di 80 (ottanta) cm nella sezione massima.

3) POZZI DRENANTI DI MONTE. Il presente progetto prevede inoltre la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque sotterranee a monte dell'area di coltivazione. Il sistema è costituito da n° 5 (cinque)

pozzi drenanti da realizzare sulla strada interna a monte della coltivazione. I pozzi hanno un diametro drenante di 1.500 mm e profondità di 15 metri risultando collegati tra loro da una tubazione orizzontale per il deflusso delle acque a gravità dal primo pozzo all'ultimo, in prossimità del quale sarà installato l'impianto di sollevamento sino alle canalette superficiali.

3) REALIZZAZIONE DEL CAPPING FINALE (SOLUZIONE ALTERNATIVA EQUIVALENTE PER LO STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA FINALE). E' prevista la realizzazione di una copertura finale alternativa a quella inizialmente prevista mediante l'applicazione del criterio di equivalenza prestazionale, con basso spessore, utilizzando materiali geosintetici in grado di rispettare compiutamente le prescrizioni del Decreto legislativo 36/2003 e, in particolare, la protezione delle diverse matrici ambientali.

...omissis...

4) SISTEMAZIONE A VERDE DELL'AREA. La sistemazione a verde della discarica risulta conforme rispetto a quanto approvato con la Determinazione di Giunta Provinciale di Pesaro – Urbino n° 182 dell'1 agosto 2013. Gli interventi di ripristino ambientale saranno eseguiti mediante: a) l'inerbimento di tutte le superfici che costituiscono la copertura finale delle zone abbancate; b) la messa a dimora di specie essenzialmente arbustive con funzioni stabilizzanti e di contrasto al ruscellamento.

...omissis...

5) AGGIORNAMENTO DEL PIANO FINANZIARIO, DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO E DEL PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA”.

I principali dati costruttivi dell'ampliamento venivano così riassunti:

- quota massima di abbancamento dei rifiuti ~404,5 -406,5 m
- quota massima di copertura finale ~405.00 m
- volume netto disponibile per i rifiuti ~ 418.139m<sup>3</sup>
- rifiuti teoricamente abbancabili ~ 463.287 m<sup>3</sup>
- superficie sommitale a coltivazione ultimata ~31.039 m<sup>2</sup>.

Nel documento si dava altresì atto che il progetto costituiva modifica non sostanziale, ai sensi della D.G.R. n. 1547/2009 tenuto conto che:

“ ...

- la modifica apportata all'impianto non determina un incremento delle soglie impiantistiche (punto a), né un incremento della capacità produttive superiore al 50% (punto b);
- le modifiche progettate non richiedendo alcun ampliamento non comportano modificazioni allo stato delle emissioni provenienti dall'impianto, le quali vengono altresì ridotte;
- il progetto non introduce nessuna modificazione al ciclo produttivo, né alcuna modificazione di carattere strutturale;
- le modificazioni prospettate non necessitano dell'adozione di ulteriori B.A.T.;

- non sono richieste modifiche delle attività autorizzate, né aumenti delle potenzialità o variazione delle apparecchiature;
- il progetto complessivo non richiede incrementi dei consumi delle risorse naturali, quali acqua o terra, non essendo in alcun modo prevista la necessità di reperire volumetrie di terra naturale e ghiaia;
- non vengono introdotte nuove attività IPPC;
- non si hanno impatti ambientali peggiorativi o significativi un quanto il progetto, nella sua totalità, comporta una diminuzione degli impatti sulla matrice ambientale e territoriale di riferimento”.

**L'autorizzazione veniva quindi rilasciata con le seguenti prescrizioni tecnico-gestionali e amministrative:**

“1. Disposizioni generali: nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. al fine di rispettare l'attuazione dei principi ex art. 178 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. deve osservare tutte le norme vigenti in materia di gestione di rifiuti, tra cui il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., comprese quelle derivanti da norme statali e regionali anche più restrittive che dovessero intervenire; tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, di sicurezza degli ambienti di lavoro, antincendio, di conformità degli impianti e quant'altro stabilito dalla legge per la conduzione degli impianti industriali.

Nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. al fine di garantire inoltre l'attuazione dei principi ex art. 6, Parte II, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. attinenti la corretta applicazione dei criteri gestionali riguardanti l'A.I.A., deve applicare i seguenti criteri generali:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili
  - b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi
  - d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente
  - e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze
  - f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.
- che la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. deve osservare le prescrizioni contenute nella Deliberazione n. 182/2013 ..., unitamente ai provvedimenti amministrativi ad integrazione della Deliberazione medesima”.

**4. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PRESENTATA CON L'ISTANZA DI RIESAME IN OGGETTO**

Con la “Sintesi non Tecnica dello Studio integrativo”, al fine di ottemperare a quanto previsto nella sentenza del Consiglio di Stato viene comparata la soluzione progettuale di ampliamento autorizzata nel 2013 con le possibili soluzioni alternative individuate e con la soluzione zero. Tale comparazione viene effettuata nell'ambito dei due scenari temporali: lo “**scenario ora per allora**” e lo “**scenario ora per ora**”.

lo “scenario ora per allora” con il quale in ottica ripristinatoria dell’illegittimità del tratto dell’azione amministrativa censurato dalla sentenza del Consiglio di Stato, ora per allora, vengono illustrate e analizzate le opzioni possibili, compresa quella “zero” al momento dell’adozione della deliberazione della Giunta Provinciale, ovvero:

**opzione zero** - non realizzazione dell’ampliamento della Discarica e smaltimento dei rifiuti d’ambito in altri siti esistenti.

In relazione a tale ipotesi si sostiene che la stessa avrebbe comportato l’imminente esaurimento della discarica di Cà Lucio nonché l’esaurimento della capacità volumetrica dell’ATO 1 in tempi più rapidi di quanto pianificato e l’impossibilità di completare il passaggio della Provincia di Pesaro e Urbino, ancora in regime transitorio, dallo “scenario discarica” a quello di “scenario integrato” risultando la non realizzazione dell’ampliamento, non conforme alle indicazioni del PRGR allora vigente, e difforme anche al Piano Provinciale di Gestione Rifiuti nel quale la discarica di Cà Lucio era individuata come riferimento per il bacino di smaltimento n. 3 (entroterra pesarese).

Il non ampliamento della discarica di Cà Lucio avrebbe comportato il conferimento dei rifiuti nella discarica di Cà Asprete in Comune di Tavullia, ovvero nel sito di discarica più prossimo al territorio di riferimento e a medesima gestione, con aumento del traffico veicolare connesso alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in territori che distano mediamente circa 1.710 Km da Cà Asprete ovvero circa 712 Km aggiuntivi rispetto al sito di discarica di Ca’ Lucio.

Inoltre, all’epoca della presentazione dell’istanza era attivo nel sito di Ca’ Lucio un impianto di compostaggio per il recupero dei rifiuti organici, l’unico presente a livello provinciale. La produzione del compost comportava scarti di lavorazione che avrebbero dovuto essere necessariamente smaltiti in discarica, o in alternativa, comportare un ulteriore aumento del traffico veicolare per il loro trasferimento dall’area di impianto al sito di Ca’ Asprete.

Tali valutazioni dimostrerebbero quindi, sostiene Marche Multiservizi, che l’opzione zero risultava peggiorativa anche in termini di aumento del volume di traffico veicolare connesso al trasporto dei rifiuti e al conseguente inquinamento da emissioni in atmosfera.

L’utilizzo di Cà Asprete anche per l’ambito territoriale di riferimento di Cà Lucio, avrebbe d’altra parte comportato conseguenze dirette anche sul sito alternativo identificato, dovute sia alla riduzione della vita utile e allo stravolgimento della gestione della discarica di Cà Asprete, ma anche in termini di impatto socio-ambientale sulla comunità locale, nonché la necessità di procedere preliminarmente con la definizione di un nuovo progetto ed autorizzazione.

Considerazioni analoghe ed anzi ancor più negative verrebbero confermate anche nella ipotesi di conferimento dei rifiuti alla Discarica di Monte Schiantello in Comune di Fano, di altro gestore ed ancora più lontana dal sito di riferimento in quanto ubicata in prossimità della costa.

**opzione 1:** realizzazione della Discarica in altro nuovo sito.

La individuazione di un nuovo sito di discarica, peraltro in difformità con la pianificazione settoriale all’epoca vigente (sia regionale che provinciale) avrebbe comportato il coinvolgimento di nuove aree “vergini”, con

impatti connessi alla realizzazione di movimenti terra, impermeabilizzazioni, modifica del regime idrogeologico del nuovo sito, e per la realizzazione di tutta l'impiantistica necessaria al corretto funzionamento di una discarica (raccolta e trattamento del percolato ed alla captazione del biogas, etc).

L'ampliamento di Ca' Lucio avrebbe invece garantito il funzionamento di tutti gli impianti esistenti ed evitato la realizzazione di nuove infrastrutture impattanti sul territorio.

L'insieme delle operazioni avrebbe inoltre comportato tempi di realizzazione estremamente lunghi, a fronte di un imminente esaurimento della discarica di Cà Lucio con una tempistica massima di abbancamento di soli 1,5 anni circa.

La discarica di Ca' Lucio ottempera in maniera positiva anche al principio di prossimità rispetto al bacino essendo la sua ubicazione baricentrica rispetto al territorio servito.

La realizzazione di una nuova discarica avrebbe inoltre comportato, anche in questo caso, un incremento degli impatti (traffico veicolare, impatto atmosferico) dovuti al flusso dei materiali in uscita dall'impianto di compostaggio, che altrimenti sarebbero stati collocati nell'adiacente discarica di Cà Lucio.

Con lo "scenario ora per ora" in ottica conformativa, vengono invece ipotizzate, allo stato attuale, le conseguenze derivanti dall'attuazione delle alternative possibili ad oggi, tenuto conto del mutato quadro normativo e pianificatorio di riferimento, ovvero:

**opzione zero** - ipotesi in cui nella discarica di Ca' Lucio, successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato, si lasci la volumetria già abbancata in sito e si provveda alla sua messa in sicurezza, ai fini della chiusura definitiva, mantenendo in esercizio i sistemi di protezione ambientale, di trattamento del biogas e del percolato, nonché l'impianto di trattamento meccanico biologico.

In tale ipotesi risulterebbe indispensabile attivare interventi di sistemazione morfologica, che possano consentire la copertura definitiva ed il successivo ripristino ambientale dei rifiuti abbancati in attuazione dei progetti autorizzati con Delibera di G.P. n. 182/2013 e Determina Dirigenziale n. 68/2018.

Questi interventi dovrebbero quindi comprendere anche la movimentazione di rifiuti già abbancati, per una loro migliore riprofilatura così da garantire un efficiente sistema di drenaggio delle acque superficiali e di intercettazione del percolato (evitando zone di ristagno).

Movimentare rifiuti già allocati determinerebbe tuttavia l'inevitabile innesco di un forte impatto odorigeno a causa della piena attività di degradazione organica cui sono soggetti i rifiuti abbancati con tempi relativamente brevi.

Il recupero finale non potrà inoltre assicurare lo stesso livello di reinserimento paesaggistico della zona nel contesto dei luoghi limitrofi come quello prospettato nel progetto di ampliamento e l'insieme degli interventi di ripristino e sistemazione ambientale previsti nel progetto di ampliamento verrebbero meno e sostituiti con "soluzioni tampone" che, anche in questo caso, non potrebbero raggiungere la stessa qualità di ripristino.

L'impossibilità di mettere in opera nel medio tempo pozzi drenanti intorno al sito, determinerebbe inoltre, sostiene la Ditta, l'insorgere di costi emergenti connessi ad una copiosa produzione di percolato.

L'ipotesi descritta, che porterebbe ad incrementare gli impatti in maniera analoga a quanto già descritto per l'opzione zero nello scenario "ora per allora", avrebbe inoltre delle ricadute sociali di tipo economico inevitabili, legate all'impossibilità di assicurare il raggiungimento del fondo di accantonamento necessario per le operazioni di copertura finale, il ripristino ambientale e la gestione post mortem dell'impianto e per la copertura degli ammortamenti residuali legati agli investimenti già sostenuti e quindi la necessità di provvedere mediante lo strumento della TARI.

**opzione zero-bis** – ipotesi in cui si prefigura la rimozione dei rifiuti smaltiti e la ricostituzione della situazione morfologica del banco rifiuti antecedente la realizzazione del progetto di ampliamento di 680.000 mc.

Nello Studio integrativo si evidenzia che tale ipotesi comporterà la rimozione dei rifiuti abbancati dal 2014 (data di inizio coltivazione dell'aria di ampliamento approvata con DGP n. 182/2013) a tutto il novembre 2018 (data dell'interruzione dell'attività di smaltimento in esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato), pari a 144.704 t.

Oltre ai rifiuti, sarebbero inoltre da rimuovere tutti gli inerti utilizzati per la coltivazione della discarica (al netto di quelli eventualmente recuperabili tramite operazioni di trattamento).

Le operazioni da effettuare a tal fine vengono così schematizzate:

- movimentazione dei rifiuti, con eventuale fase di trattamento/selezione in sito;
- carico dei rifiuti abbancati e successivo trasporto in altro sito (discarica);
- sagomatura delle superfici residuali (anche ripristinando le aree impermeabilizzate nell'ambito dell'approntamento del fondo del lotto in ampliamento) conformemente al progetto autorizzato prima del 2011 e realizzazione della copertura secondo il progetto di adeguamento al D. Lgs 36/03.

Data la volumetria importante da rimuovere e dovendo prevedere necessariamente tempi lunghi di intervento, tale soluzione, sostiene sempre la ditta, comporterebbe problematiche non trascurabili quali:

- regimazione delle acque superficiali e del percolato in fase di smantellamento del banco;
- rimozione dei collettamenti esistenti per la captazione del biogas e le conseguenti emissioni diffuse nonché potenziali problematiche nel mantenere la continuità di esercizio dell'impianto di recupero energetico del biogas;
- movimentazione di volumi ingenti di rifiuti che hanno raggiunto un punto di maturazione avanzato, ma ancora non completamente inertizzati, con relative problematiche anche di tipo igienico-sanitario e odorigeno.

In conclusione tale ipotesi comporterebbe costi sia ambientali che economici in aggravio rispetto a quelli già descritti ai punti precedenti con rilevanti impatti sia sulla matrice odorigena, che sul traffico veicolare e sulle relative emissioni in atmosfera connessi alla necessità di rimuovere e trattare il rifiuto e di reperire un sito per il suo smaltimento finale con conseguente mancato rispetto del principio di prossimità previsto dal Testo Unico Ambientale e ricadute sociali sul sito finale identificato (sia esso la Discarica di Cà Asprete a Tavullia o di Monteschiattello a Fano).

**opzione 1:** riduzione della cubatura abbancabile da 680.000 a 418.000 mc. come da progetto autorizzato con Determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente n. 68/2018.

In attuazione della prescrizione n. 50 della Delibera n. 182/2013 e conformemente alle previsioni del Piano Regionale ed a quanto previsto nel Piano Preliminare d'Ambito di Gestione dei Rifiuti, tale cubatura di progetto risulterebbe oggi ridotta a 274.000 mc in funzione degli abbancamenti già realizzati e da completare in 4 anni, mantenendo in esercizio i sistemi di protezione ambientale, di trattamento del biogas e del percolato, nonché l'impianto TMB fino alla futura attivazione del TMB a Tavullia che servirà tutto il territorio provinciale.

Il quantitativo di circa 400.000 mc, da cui si originerebbe la presente opzione, corrisponde a quello finale che si sarebbe raggiunto al completamento delle fasi uno e due del progetto autorizzato con la DGP 182/2013, il quale prevedeva quattro fasi di coltivazione, di cui le prime due corrispondenti a 200.000 mc ciascuna.

L'attuazione della presente opzione, si sostiene nell'integrazione del SIA, ha come conseguenze dirette:

- il rispetto del principio di prossimità;
- la realizzazione di un progetto che ha ottenuto un iter autorizzativo ed una VIA positivi per tutte le componenti ambientali che in questa fase vengono integrati con l'analisi dell'opzione zero e delle alternative possibili in base alla richiesta della sentenza del Consiglio di Stato. Il progetto in riduzione del 2018 (da 680.000 mc a 418.000 mc) non aumenta infatti gli impatti a suo tempo valutati, ma anzi li diminuisce;
- la mancata interferenza con la durata di vita della discarica di Ca' Asprete in quanto la continuazione dell'attività di smaltimento e trattamento (TMB) per 4 anni a Ca' Lucio escluderebbe la necessità di convogliare il flusso dei rifiuti verso un sito alternativo (Tavullia e/o Fano), senza incremento degli impatti (traffico veicolo, emissione);
- garanzia del rispetto del piano di ammortamento previsto in base ai contenuti del progetto approvato e garanzia della capienza del fondo post mortem;
- nessun appesantimento dei costi a carico degli interventi in quanto risulterebbe rispettata l'analisi economico-finanziaria di progetto.

A questi non si aggiungerebbero quindi, come invece descritto per i precedenti scenari altri costi quali quelli aggiuntivi alla maggiore produzione del percolato per la mancata realizzazione dei pozzi drenanti a monte della discarica.

Non sussisterebbe inoltre la necessità di incrementare i trasporti per conferire i prodotti finali (FOS) e di scarto (sopravaglio) del TMB verso altri siti di discarica e neppure di convogliare nella discarica di Ca' Asprete o di Monteschiattello i rifiuti d'ambito conferiti precedentemente a Ca' Lucio, senza determinare una diminuzione della vita utile di tali discariche con il rispetto del principio di prossimità sancito dal Codice dell'Ambiente ed azzeramento quindi degli impatti indiretti sugli altri siti.

**opzione 2:** questo scenario prende in considerazione l'ipotesi di realizzare il progetto in ampliamento di 680.000 mc. autorizzato con Delibera di Giunta Prov.le n. 182/2013, oggi annullata; ipotizzando che la discarica venga coltivata esclusivamente con i rifiuti solidi urbani e gli speciali di bacino e tenuto conto degli effetti della raccolta differenziata la vita utile dell'impianto risulterebbe pari a 44 anni.

Facendo una valutazione su un piano tecnico-ambientale complessivo del progetto di ampliamento da 680.000 mc. autorizzato e con VIA positiva, la Ditta evidenzia che tale soluzione rispetta il principio di prossimità, nonché tutti i parametri ambientali analizzati nel VIA in maniera positiva; tale soluzione progettuale, tuttavia, comporta il coinvolgimento di nuove superfici tra cui anche un'area boscata a monte, e propone una morfologia finale che si integra meno con il contesto dei luoghi limitrofi rispetto ai profili finali di ripristino previsti nel progetto in riduzione con cubatura da 418.000 mc.

Tale soluzione progettuale comporta inoltre un notevole allungamento dei tempi di intervento con conseguente dilatazione temporale dei fattori di impatto che in alcuni casi anche se diluiti, continuano comunque a perdurare nel tempo (volumetrie abbancate, traffico veicolare, biogas prodotto), e in altri casi aumentano anche di intensità.

Nello scenario temporale "ora per ora" non è stata analizzata l'opzione di realizzazione di una discarica in un nuovo sito alternativo in quanto, si legge nello Studio, tale ipotesi "entrerebbe in contrasto con gli obiettivi della pianificazione vigente" che identificano "come sito unico di riferimento futuro per la gestione dei rifiuti d'ambito quello di Monte Schiantello di Fano".

A parziale integrazione di quanto sostenuto dalla Ditta si ritiene tuttavia che l'individuazione alternativa di un nuovo sito di discarica, al di là delle considerazioni inerenti la difformità di tale soluzione rispetto alla pianificazione vigente, comporterebbe problematiche del tutto analoghe a quelle descritte e valutate nello "scenario ora per allora" - opzione 1, e che a tali nuovi impatti si andrebbero peraltro ad aggiungere quelli connessi all'eventuale rimozione dei volumi di rifiuti già abbancati (come descritti nella opzione zero bis).

L'analisi delle alternative è stata effettuata tenendo conto dei nuovi impatti ambientali connessi, del rapporto costi/benefici, del rapporto con le varie pianificazioni esistenti a livello provinciale e regionale.

La comparazione tra le diverse ipotesi formulate, non potendo essere effettuata nel dettaglio componente per componente, è stata realizzata in termini di "macro-impatti" riferendosi ad un ampio contesto territoriale che non può corrispondere ai soli 33 comuni relativi al bacino di raccolta di pertinenza della discarica di Cà Lucio, ma che deve essere necessariamente essere allargato all'intero ambito provinciale, essendo tale contesto l'ambito di riferimento ottimale ai sensi della pianificazione vigente.

Risultano infatti difficilmente apprezzabili le differenze per le singole componenti (che comporterebbero n. valutazioni di impatto per enne soluzioni alternative compresa l'opzione zero) mentre risultano sufficientemente chiare ed evidenti se riferite a macro impatti, quali pianificazione, traffico veicolare, impatto atmosferico.

Tale comparazione porta ad individuare la soluzione di progetto con cubatura abbancabile pari a 418.000 mc., con completamento del progetto di cui alla Determinazione n. 68/2018, come la più idonea tra quelle analizzate, in quanto, sostiene la ditta, soddisfa i parametri ambientali nonché i requisiti richiesti dalla

pianificazione di settore e al contempo non incide sugli aspetti tecnici ed economico-finanziari del progetto approvato.

## 5. PRIMA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di aprile, presso la sede dell'A.P. si è riunita la prima Conferenza di Servizi istruttoria inerente il procedimento in oggetto.

Con nota Prot. 17036/2019 il Verbale della Conferenza è stato inviato a tutti gli Enti e SCA convocati nonché pubblicato sul sito web dell'Ente.

Alla Conferenza di servizi hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti Enti: Comuni di Urbino e Urbania, Unione Montana Alto e Medio Metauro, A.R.P.A.M. Dipartimento di Pesaro, Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, ASUR di Urbino - U.O. Igiene e sanità pubblica, Ufficio Autorizzazioni impianti gestione rifiuti del Servizio 3 Ambiente dell'A.P., la P.O. 6.3 Urbanistica - VAS - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo' dello scrivente Servizio; hanno inoltre partecipato rappresentanti della Ditta proponente Marche Multiservizi s.p.a.

Pur invitati non hanno invece presieduto alla Conferenza i seguenti Enti: A.R.P.A.M. Direzione regionale, Regione Carabinieri Forestale Marche Gruppo Pesaro e Urbino, ATA Rifiuti n°1 Marche Nord Pesaro e Urbino, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Autorità di Bacino Regionale.

Alla Conferenza erano inoltre presenti alcuni cittadini (parte dei quali aderenti al Comitato Ca' Lucio e all'Associazione Cittadinanzattiva) nonché l'Avv. Gaia Brusciotti legale dei ricorrenti nel contenzioso conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6777 che ha presentato, in forma scritta, i due seguenti quesiti per Marche Multiservizi s.p.a.:

“ - A quanto ammontano i costi per il recupero ambientale della discarica e quanto ad oggi è stato accantonato per tali finalità?

Considerato che nel 2013, in difetto di ampliamento, la discarica avrebbe dovuto cessare l'attività, che ne è dei fondi accantonati fino al 2013 in vista della chiusura?

- Considerato che l'ipotesi prescelta dal gestore è quella dell'ampliamento per 418.000 mc di cui 274.000 ancora da abbancare in quattro anni, così per un totale di circa 68.500 mc, che rapporto c'è fra tale cubatura e le esigenze del territorio, tenendo conto del fatto che nel 2018 i RSU indifferenziati conferiti al TMB erano soltanto 12.820 tonnellate?”

In relazione ai quesiti posti, Marche Multiservizi s.p.a. non avendo dati alla mano per rispondere seduta stante, si è riservata di farlo nel proseguo della procedura.

I rappresentanti degli Enti partecipanti si sono quindi così espressi:

- il **Comune di Urbino** ha confermato la validità del CDU predisposto per l'autorizzazione del progetto iniziale di 680.000 mc. e la conformità urbanistica del progetto nell'ipotesi di riduzione dei quantitativi previsti con il progetto 2018 (270.000mc). Ha inoltre evidenziato che l'amministrazione comunale è favorevole allo scenario già stabilito con l'accordo di programma approvato con Deliberazione Consiliare 99/2016 che è anche lo scenario valutato come il migliore da parte della ditta nell'ambito degli elaborati consegnati. Ha espresso quindi parere favorevole "rimandando agli organi competenti in materia ambientale le valutazioni tecnico/ambientali delle varie opzioni, gli esiti dell'approfondimento istruttorio effettuato dal gestore propongono un ampliamento della discarica come stabilito con l'accordo di programma approvato dal comune di Urbino con deliberazione Consiliare n. 99 del 29/12/2016";
- il **Comune di Urbania** richiamando la prescrizione n.52 della Delibera G.P. n. 182/2013 ha sostenuto che la stessa è stata sottoscritta con il solo Comune di Urbino e non anche con quello di Urbania facendo inoltre rilevare che è invece, probabilmente, il territorio del proprio comune a subire i maggiori disturbi ed inconvenienze ambientali, considerato il posizionamento della discarica a ridosso del confine comunale; chiede pertanto che si tenga debitamente conto di tale situazione in maniera tale che, in attesa delle pianificazioni che effettuerà l'ATA, se ne possa avere un riscontro anticipato; in relazione a quanto richiesto dal Comune di Urbania, Marche Multiservizi ha confermato la propria disponibilità ad attuare quanto prescritto al punto 52 argomentando che diverse infrastrutture sono state già realizzate, sostiene tuttavia che non sia giusto farlo nel contesto della presente procedura che è volta al solo rinnovo del tratto di azione amministrativa ritenuto carente dal Consiglio di Stato (mancata valutazione dell'opzione zero);
- la **Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino** ha evidenziato che il progetto di ampliamento della discarica ridotto a 418.000 mc. risulta ricondotto al perimetro della destinazione urbanistica originaria, senza necessità di variante urbanistica nè di riduzione di superfici boscate e senza nuove interferenze con il vincolo idrogeologico; i pareri e le prescrizioni espresse dal loro ufficio così come inserite nella Delibera di G.P. 182/2013 non sono quindi più attuali. D'altra parte le soluzioni di nuova configurazione morfologica sono inerenti alla sola gestione della discarica, che viene interamente demandata, ai sensi delle disposizioni normative settoriali vigenti, all'ente gestore;
- l'**Unione Montana Alto e Medio Metauro**, ha concorda con il Comune di Urbino nella scelta dello scenario proposto;
- la **P.O. 6.3 Urbanistica - VAS - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'** dello scrivente Servizio ha confermato la non necessità di effettuare ulteriore procedura di VAS o Verifica a VAS sul progetto in riduzione;
- l'**Ufficio Autorizzazioni impianti gestione rifiuti del Servizio 3 Ambiente**, ha affermato di privilegiare l'opzione 1 legata ai 274.000mc anche in quanto estensore dell'autorizzazione di riduzione volumetrica inerente l'AIA nel 2018; per quanto riguarda lo specifico parere riferito alla presente procedura ha sostenuto che gli aspetti IPPC dell'AIA connessi al D.lgs. 36/03 BAT (Best Available Techniques – Miglior tecnologia disponibile) rimangono validi in tutte le opzioni proposte e ha specificata che incorporerà le valutazioni conclusive della presente procedura all'interno del proprio atto di AIA, che rilascerà solo dopo un'attenta analisi volta

a scongiurare che gli aspetti AIA vengano lesi o modificati, e facendo particolare attenzione al piano finanziario.

Successivamente all'effettuazione della Conferenza di servizi istruttoria, sono pervenute le seguenti note e comunicazioni:

- **l'Unione Montana Alto e Medio Metauro** (ns. prot. n. 14472 del 23/04/2019) "sentita l'illustrazione della Ditta proponente e visionata la documentazione tecnica prodotta a corredo dell'istanza, per quanto di competenza, esprime il parere favorevole da parte di questa Unione Montana alla realizzazione del progetto di ampliamento";

- **l'A.R.P.A.M. Dipartimento di Pesaro** (ns. prot. n. 15866 del 07/05/2019) ha precisato che "...questo Dipartimento è a disposizione per fornire supporto tecnico scientifico in seguito alla formulazione di quesiti specifici in relazione alla individuazione di particolari criticità riguardanti una o più matrici ambientali";

- **il Comune di Urbania** (ns. prot. n. 17774 del 20/05/2019) ha richiesto:

"....

- il rispetto della prescrizione n.52 della Delibera G.P. n. 182/2013 tenuto conto che la prevista Convenzione con questo Comune non risulta a tutt'oggi sottoscritta";
- di inserire nell'aggiornamento del Piano Finanziario che consegue al progetto di cui all'oggetto la corresponsione a favore del Comune di Urbania delle misure compensative e per i miglioramenti ambientali, così come previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali. Si rammenta al riguardo che la Delib. GR Marche n. 161 del 13.2.2012 prevede la corresponsione di misure compensative per i Comuni posti nelle adiacenze delle discariche "...previste nei Piani Finanziari di cui al D.Lgs 36/2003 approvati dall'Ente competente...". Si richiede pertanto che il Piano Finanziario della discarica in argomento includa tale previsione, facendo riferimento per quanto attiene alle percentuali di riparto da attribuirsi a quanto stabilito dal punto 2.1 della richiamata delib. GR Marche (...rang's ... tra il 15% e 25% della indennità di compensazione...).

La presente viene inviata anche all'ATA Rifiuti affinché adotti gli atti connessi alla presente nota."; alla nota sono state inoltre allegate precedenti comunicazioni trasmesse ad ATA Rifiuti e Marche Multiservizi SpA negli anni 2017 e 2018 con cui si formulavano e rinnovavano le richieste oggi ribadite;

- **l'A.S.U.R. Marche Area Vasta 1** (ns. prot. n. 18108 del 24/05/2019) si è così espressa: "... Visti i documenti ivi allegati, inerenti esclusivamente la cosiddetta "opzione zero" si comunica che questa U.O. non è competente a valutare tale relazione. Si precisa comunque che si rimane a disposizione degli enti, ed in particolare del comune di Urbino quale supporto tecnico in materia igienico-sanitaria, qualora sia necessaria una valutazione di competenza dell'opzione scelta tra quelle previste nel documento "opzione zero";

- **l'A.T.A. Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino** (ns. prot. n. 18443 del 28/05/2019) ha espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Ditta Marche Multiservizi SpA "in quanto la stessa risulta conforme alla programmazione approvata con delibera dell'Assemblea Territoriale

d'Ambito di Pesaro e Urbino n. 4 del 29/03/2017 e con l'Accordo di Programma ex articolo 34 TUEL del 31/03/2017".

## 6. SECONDA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Con comunicazione del 16/07/2019 Prot. n. 24728 e successiva precisazione del 19/07/2019 Prot. n. 24914 (entrambe pubblicate sul sito web dell'Ente) è stata convocata dallo scrivente Servizio ai sensi dell'art. 14 e 14 ter L. 241/1990, una seconda Conferenza di servizi che si è svolta il giorno 25/07/2019 presso la sede dell'A.P.

Con nota prot. 27490 del 09/08/2019 il Verbale della Conferenza (prot. n. 27313/2019) è stato inviato a tutti gli Enti e Soggetti convocati nonché pubblicato sul sito web dell'Ente.

Alla Conferenza di servizi hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti Enti: Comuni di Urbino e Urbania, Unione Montana Alto e Medio Metauro, Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, ATA Rifiuti n°1 Marche Nord Pesaro e Urbino, Ufficio Autorizzazioni impianti gestione rifiuti del Servizio 3 Ambiente dell'A.P.; hanno inoltre partecipato rappresentanti della Ditta proponente Marche Multiservizi s.p.a.

Pur invitati non hanno invece presieduto alla Conferenza i seguenti Enti: A.R.P.A.M. Direzione regionale, A.R.P.A.M. Dipartimento di Pesaro, A.S.S.U.R. Area vasta n. 1, Regione Carabinieri Forestale Marche Gruppo Pesaro e Urbino, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Autorità di Bacino Regionale.

Alla Conferenza erano inoltre presenti alcuni cittadini nonché l'Avv. Gaia Brusciotti legale dei ricorrenti nel contenzioso conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6777 e delegata da alcuni di essi a rappresentarli e difenderli nel procedimento in oggetto.

Durante lo svolgimento della Conferenza l'Avv. Gaia Brusciotti ha confermato il contenuto delle osservazioni già formulate e trasmesse entro i termini di legge, sostenendo la non conformità dell'istanza avanzata da Marche Multiservizi Spa sia in relazione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6777/18 che al Piano Regionale Rifiuti, che prevede una percentuale massima di rifiuti speciali non pericolosi, in rapporto a quelli urbani, non superiore al 50%.

Formula quindi deduzioni specifiche in relazione a quanto sostenuto da Marche Multiservizi Spa illustrandole dapprima verbalmente e quindi consegnandole in forma scritta.

L'Avv. Gianluca Bucci e gli altri rappresentanti di Marche Multiservizi S.p.a. controbattono in maniera articolata, alle questioni poste dagli osservanti, come riportato nel verbale della Conferenza che si allega alla presente.

Dopo ampia discussione con gli Enti partecipanti si perviene quindi alla verbalizzazione dei seguenti pareri:

- **la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino** ribadisce quanto già rappresentato in sede della precedente conferenza di servizi ovvero "che a seguito delle modifiche in riduzione apportate

al progetto originario, conseguenti all'esecuzione della sentenza sopra richiamata, questa struttura regionale (Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino) non è tenuta ad esprimersi. Considerato infatti che il nuovo progetto della discarica prevede una riduzione della cubatura ab-bancabile da 680.000 a 418.000 mc. ed interviene sul perimetro urbanistico originario, senza comportare variante al PRG né riduzione di superfici boscate o nuove interferenze con il Vincolo Idrogeologico, si ritiene che le valutazioni in merito alla configurazione morfologica della discarica siano inerenti alla sola attività gestionale dell'impianto disciplinata da specifica normativa di settore”;

- **il Comune di Urbino** conferma il parere favorevole espresso nella conferenza di servizi istruttoria del 18/04/2019;
- **il Comune di Urbania** richiede che nel piano finanziario, da aggiornare a seguito progetto in argomento, si preveda quanto richiamato nella propria nota del 20/05/2019, prot. 5490 e rispetto prescrizione n. 52 della delib. G.P. n. 182/13. Formula quindi parere favorevole nel rispetto di quanto sopra richiamato tenuto conto che la discarica “Cà Lucio” resterà aperta per breve tempo e potrà solo così garantire finanziariamente i bisogni ambientali del “post mortem”;
- **l’A.T.A. Rifiuti** conferma il parere favorevole già inviato con nota ATA n. 52 del 24/05/2019.

## 7. OSSERVAZIONI

In relazione al procedimento in oggetto è **pervenuta una sola osservazione, articolata in più punti, presentata dall’Avv. Gaia Brusciotti legale dei ricorrenti nel contenzioso** conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6777.

L’osservazione, **acquisita agli atti con prot. n. 18205 del 24/05/2019**, rappresenta quanto segue:

- il procedimento avviato è finalizzato a dare esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6777/18; l’esame puntuale della sentenza appare pertanto basilare. Nella citata Sentenza il Consiglio di Stato ha fornito le istruzioni alla *“Amministrazione procedente e alle altre amministrazioni coinvolte”* che *“ove ritengano di dare nuovamente seguito alla istanza di ampliamento presentata a suo tempo (nel 2009) dalla Marche Multiservizi Spa, avranno cura di svolgere un’analitica e approfondita istruttoria che tenga conto, ai sensi del vigente art. 22, comma 3, lett. d), del d.lgs n. 152 del 2006, della comparazione della proposta progettuale con soluzioni alternative e della cd. opzione zero, vale a dire della effettiva necessità che l’ampliamento sia realizzato, e ove l’autorizzazione sia ancora una volta rilasciata, avranno cura di sottoporre a nuova VIA i progetti che, successivamente, siano stati sostanzialmente modificati per effetto di prescrizioni eventualmente imposte ovvero per altre ragioni”*.

E, ancora, *“In sostanza l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’analisi comparativa tra più soluzioni progettuali alternative e avrebbe dovuto valutare attentamente la stessa “opzione zero”, al fine di verificare con certezza se l’ampliamento della discarica costituisce o meno uno strumento essenziale per una corretta gestione dei rifiuti in ambito provinciale.*

*Il procedimento, insomma, avrebbe dovuto far emergere nitidamente, sulla base di un'adeguata istruttoria e di una completa ricostruzione della situazione fattuale, le esigenze dell'ambito territoriale ottimale idonee a giustificare la realizzazione o l'ampliamento della discarica, anche nel rispetto del principio di autosufficienza di cui all'art. 182 bis del d.lgs n. 152 del 2006.*

*Viceversa, l'istruttoria svolta e la relativa motivazione hanno tenuto conto solo dell'astratta compatibilità ambientale dell'ampliamento della discarica e delle ragioni per le quali è stato previsto l'ampliamento in altezza anziché in estensione, ma non hanno approfondito l'ulteriore essenziale tema degli aspetti localizzativi dell'impianto, valutando possibili soluzioni alternative, né hanno dimostrato in modo esaustivo la assoluta necessità dell'ampliamento."*

In altre parole sostengono gli osservanti il Consiglio di Stato richiederebbe nell'eventuale fase di ripresentazione della domanda di ampliamento, la "stringente valutazione circa l'assoluta necessità dell'ampliamento della discarica quale strumento essenziale per la corretta gestione dei rifiuti in ambito provinciale, tenendo conto delle esigenze della popolazione locale".

L'istanza presentata da Marche Multiservizi Spa "disattende pienamente il giudicato contenuto nella Sentenza del Consiglio di Stato";

- Marche Multiservizi Spa ha scelto con la procedura in itinere l'opzione n. 1 ovvero quella che prevede l'ampliamento per 480.000 mc di cui mc. 274.000 ancora da abbancare in un periodo di 4 anni (senza limiti al conferimento di rifiuti speciali) presumibilmente al fine di scongiurare l'obbligo di una nuova V.I.A. dichiara che le *"le modifiche proposte connesse alla riduzione volumetrica, rispetto a quanto precedentemente valutato,*

- 1. non riguardano variazioni del funzionamento o delle caratteristiche dell'impianto. L'impianto di discarica rimane per rifiuti non pericolosi, con identiche peculiarità tecnico-gestionali e costruttive*
- 2. non prevedono un potenziamento. Al contrario viene richiesta una riduzione della volumetria precedentemente proposta;*
- 3. non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente".*

Nella sostanza affermano i ricorrenti "si è semplicemente richiesta la prosecuzione del procedimento attivato nel 2013 e sfociato nel provvedimento poi annullato dal Consiglio di Stato" ma che tale "modus operandi non appare condivisibile".

Inoltre che l'ipotesi prescelta (274.000 mc in 4 anni) comporterebbe abbancamenti annui di circa 68.500 mc contro i 31.000 mc inizialmente previsti (mc 680.000 in circa 22 anni); tale variazione è di non scarso significato costituendo il raddoppio dei volumi annualmente previsti e non potendosi automaticamente traslare la valutazione di impatto a suo tempo elaborata sulla nuova ipotesi essendo essa totalmente diversa in rapporto ai potenziali impatti generati sulle diverse matrici ambientali (a titolo esemplificativo vengono citate le pro-

blematiche connesse alla stabilità vista la progressione verticale della discarica e al rilevantissimo aumento di traffico veicolare).

Viene inoltre sottolineato che il Piano Provinciale dei Rifiuti prevede, fino al 2021, un fabbisogno di poco più di 19.000 t/anno per la discarica di Cà Lucio.

Si sostiene quindi che la domanda di Marche Multiservizi Spa non può che essere dichiarata "inammissibile per mancata presentazione nelle forme di legge";

- l'opzione prescelta da Marche Multiservizi Spa è quella che prevede l'ampliamento per mc 418.000 (di cui mc 144.000 già abbancati in forza dell'AIA annullata e 274.000 ancora da abbancare) da realizzarsi in quattro anni; tale opzione è ritenuta dal gestore preferibile fra tutte in quanto coerente con quanto già espresso dagli Enti coinvolti nell'accordo di programma approvato in data 29/03/2017.

Marche Multiservizi Spa evidenzia inoltre che la scelta sarebbe supportata anche da ragioni di convenienza economica ma anche dalla riduzione del traffico veicolare e di rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, non risultando alcuna stringente valutazione circa l'assoluta necessità dell'ampliamento quale strumento essenziale per la corretta gestione dei rifiuti in ambito provinciale, tenendo conto delle esigenze della popolazione locale. I ricorrenti sostengono invece che l'opzione scelta nulla ha a che vedere con le esigenze del territorio e che la richiesta di ampliamento, ancorchè ridotta rispetto all'ipotesi iniziale, risulterebbe assolutamente sovradimensionata con un esubero di volumi abbancabili di oltre 50.000 mc/anno costituendo "un mero strumento di politica finanziaria del gestore"; d'altra parte la chiusura di Cà Lucio determinerebbe il conferimento dei rifiuti nelle altre due discariche attive in ambito provinciale, rispettando comunque il principio di prossimità che invece non verrebbe sicuramente rispettato con il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori ambito.

Si sostiene quindi che l'eventuale accoglimento dell'istanza di Marche Multiservizi Spa si configurerebbe come violazione del giudicato contenuto nella sentenza con conseguente nullità del provvedimento stesso;

- Marche Multiservizi Spa indica quale principale ragione di preferenza della opzione di ampliamento di 418.000 mc la sua rispondenza all'accordo di programma siglato da Provincia, ATA, Unione Montana Alta Valle del Metauro, i Comuni Urbino e Tavullia e Marche Multiservizi Spa, e successivamente approvato con Delibera n. 4 del 29/03/2017 dall'Assemblea Territoriale d'Ambito "con la (pretesa) finalità di dare attuazione agli obiettivi e alle previsioni del PRGR". L'accordo faceva seguito alla Deliberazione del C.P. n. 30 del 13/12/2016, con la quale l'Ente definiva gli indirizzi per la redazione del Piano d'Ambito, la prevista realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) a servizio dell'intera provincia (entro il 2018) presso la discarica di Cà Asprete (Comune di Tavullia) e nel contempo un'accelerazione delle tempistiche di chiusura delle due discariche di Cà Lucio e Cà Asprete integrando i rifiuti urbani con rifiuti speciali non pericolosi senza limiti di ambito.

Dalla data di attivazione del TMB non verrebbero più smaltiti rifiuti urbani nella discarica di Cà Lucio e la capacità residua autorizzata interamente saturata con lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Gli osservanti sostengono che l'accordo di programma, e lo scenario in esso contemplato, palesemente illegittimo ed anche in contrasto con il Piano Regionale Gestione Rifiuti così come sostenuto dalla stessa Regione Marche la quale richiama (nel documento prot. n. 674708/2017) anche il necessario rapporto RS/RU che nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi, il limite dei rifiuti speciali non altrimenti recuperabili, non deve eccedere il 50% dei rifiuti urbani o rifiuti da lavorazione di rifiuti urbani conferiti annualmente.

**Marche Multiservizi Spa con nota del 14/06/2019 (ns. prot. n. 20974/2019) ha controdedotto alla osservazione** sostenendo quanto segue:

...omissis...

In base all'indirizzo impartito dal Giudice Amministrativo, in sintesi, l'Amministrazione, ove, come nel caso di specie, ritenga di "*dare nuovamente seguito all'istanza di ampliamento presentata a suo tempo*" ha l'onere di eseguire l'istruttoria statuita carente nel provvedimento annullato, dando conto, essenzialmente, alla collettività delle ragioni che, se da un lato, escludono la c.d. opzione zero, dall'altro, rendono la soluzione progettuale prescelta "*essenziale*" per una corretta gestione dei rifiuti in ambito provinciale.

Quest'ultimo è, pertanto, il vincolo imposto sia all'Amministrazione procedente che alle altre Amministrazioni coinvolte in sede di riesercizio del potere.

Per questa ragione, nell'istanza proposta e nell'allegato Studio integrativo sono stati prospettati due scenari: a) uno c.d. "*ora per allora*", sul quale nulla rilevano i deducenti, volto a dar conto delle ragioni sottostanti alla decisione di procedere all'ampliamento nel 2011, data della proposizione dell'istanza originaria; b) uno "*ora per ora*" in cui è stata fatta l'analisi comparativa richiesta, alla luce del mutato quadro normativo e pianificatorio di riferimento.

Le norme e gli atti pianificatori conseguenti sopravvenuti, infatti, hanno determinato una sostanziale modifica del sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti nell'Ambito pesarese. Modifica, tra l'altro, che, come statuito dallo stesso G.A. al punto 4 della sentenza, non può non incidere sul rapporto sostanziale di cui si discute e da cui, pertanto, sia il gestore, quale proponente, sia l'Amministrazione procedente non possono prescindere nel presente sub procedimento".

Che rispetto al quadro di programmazione/pianificazione ante Delibera di G.P. n. 182/2013 è intervenuto il nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con DACR n. 128 del 14/04/2015 il quale prevede:

"a) la presenza e l'operatività, nella Provincia di Pesaro e Urbino, di 3 discariche: Urbino, Fano e Tavullia, a servizio dei relativi ambiti di smaltimento provinciali, nonché - eventualmente - degli altri ambiti di smaltimento regionali in caso di necessità;

b) il mantenimento in esercizio delle modalità di trattamento/smaltimento definito con l'ordinanza provinciale n. 2/2014 fino alla costruzione di un TMB nuovo, a servizio dell'intero territorio provinciale, da realizzarsi con una capacità di circa 65.000 tonnellate annue;

c) l'indirizzo alla pianificazione d'ambito di configurare un sistema che contempra la possibilità di smaltimento dei rifiuti speciali, unitamente agli urbani, con la finalità di ottenere risorse per "alleviare i costi gestionali (oltre che garantire accantonamenti per la post chiusura)";

Che i Comuni di Tavullia e Urbino, ove ricadono, rispettivamente, le Discariche di Ca' Asprete e Ca' Lucio, hanno richiesto di pervenire alla chiusura definitiva dei rispettivi impianti di discarica esistenti nel proprio territorio in tempi brevi e certi, evidenziando che le rispettive comunità hanno dovuto convivere e sopportare l'esistenza di tali impianti da diversi decenni.

Che la stessa Provincia di Pesaro e Urbino, contemperando la volontà manifestata dai due Enti, con deliberazione del Consiglio provinciale del 13/12/2016 ha approvato specifiche linee d'indirizzo che sono state recepite e fatte proprie dall'ATA che con deliberazione n. 3 del 29/03/2017, ha approvato il Documento Preliminare al Piano d'Ambito con il quale si prevede:

"...

- di realizzare un unico impianto TMB per l'intero territorio provinciale, con capacità massima di 100.000 ton/anno, predisposto per essere adeguato alla produzione di Combustibile Solido Secondario/CSS, al fine di superare la necessità di discariche sul territorio, individuando, quale sito più adeguato ed ottimale, sia dal punto di vista impiantistico che logistico, quello di Cà Asprete in Comune di Tavullia, per un costo di realizzazione stimato in circa 12 mln. di Euro;
- di rivedere lo scenario impiantistico delle discariche di Tavullia e Urbino, proponendo per le stesse un'accelerazione delle tempistiche di chiusura rispettivamente in 10 e 5 anni a partire dal 2017, integrando i flussi dei rifiuti urbani con rifiuti speciali non pericolosi senza limiti di Ambito, i cui proventi finanziari generati possano mitigare l'impatto tariffario dell'investimento per i primi due anni, fermo restando che dal terzo anno l'investimento ed i costi di gestione dovranno trovare copertura all'interno delle tariffe".

Marche Multiservizi sostiene quindi che all'esito delle modifiche su indicate, la Discarica di Ca' Lucio ha sostanzialmente perso il proprio carattere "strategico" nel medio e lungo periodo, quale Discarica per lo smaltimento di rifiuti urbani per il bacino n. 3, come individuata con la deliberazione n. 182/2013, assumendo, invece, i connotati di un sito destinato alla chiusura e che l'Opzione 1 proposta dal gestore, coerente con il quadro sopra delineato "si concreta nel progetto di chiusura del sito nell'arco di 5 anni (ora diventati 4 anni)."

Viene inoltre evidenziato che la sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, n. 6777, pubblicata il 29/11/2018 interviene quando i lavori di realizzazione delle strutture della discarica "sono stati già interamente completati, rimanendo di fatto da attuare solo il "riempimento" della volumetria realizzata con rifiuti fino alla riprofilatura finale di abbancamento, oltre alla conseguente realizzazione del capping definitivo e degli interventi di ripristino ambientale" e che l'istanza presentata dal gestore "ha unicamente la finalità di garantire l'esercizio della Discarica, al solo fine di assicurarne la chiusura entro i tempi e con le quantità previste

dall'accordo di programma" mentre "la volontà dei deducenti è di inibire ogni attività in corrispondenza del sito" la qual cosa "oltre a confliggere con le norme imperative ex D. Lgs. n. 36/2003, che disciplinano le modalità di chiusura della Discariche, ove concesso, impatterebbe negativamente, sia sull'interesse alla tutela dell'ambiente sia sulla sostenibilità economico e sociale delle tariffe".

Si afferma infatti che la Discarica, non può rimanere così come è attualmente per i seguenti profili:

- le modalità di chiusura delle Discariche sono disciplinate dall'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 che le subordina all'integrale rispetto dei "termini stabiliti dall'autorizzazione" e "solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e)";

- il mancato completamento dell'attività di coltivazione "determinerebbe la creazione di profili di "abbandono" del sito che non garantirebbero il regolare deflusso delle acque meteoriche, aumentando le condizioni di pericolosità legate alla stabilità dei cumuli per aumento delle forze spingenti dovute all'acqua, nonché incrementando la produzione di percolato.

L'irregolarità delle superfici finali, conseguenti all'interruzione degli abbancamenti, renderebbe difficoltoso, se non in alcuni casi impossibile, la realizzazione delle coperture finali previste dal D.L. 36/03 per la presenza di salti e rotture di pendenza, che renderebbero difficile il regolare deflusso degli strati drenanti sia del biogas che delle acque meteoriche";

- viene fatto inoltre rilevare che "l'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003 prevede che il "prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10 comma 1, lettera i)" (trent'anni n.d.r.);

- che per quanto riguarda la discarica di Ca' Lucio, al 31.12.2018 sono stati accantonati € 5.905.674 e che la stima dei costi, in base alle previsioni derivanti dalla modifica autorizzativa come da determina dirigenziale n. 68/2018 (approvazione riduzione volumetrica), risulta così definita:

1. Costi di chiusura (Capping finale e Ripristino ambientale): € 1.480.000;

2. Costi di post-esercizio: € 6.460.115,90;

- che l'importo totale da accantonare per la gestione post-operativa del sito, sulla base dei costi stimati connessi alla riduzione volumetrica, dovrebbe ammontare a € 7.940.115,90 a fronte dell'accantonamento già costituito (fino al 31/12/2018) pari a 5.905.674,00 €, e di un residuo ancora da accantonare pari a € 2.034.441,90.

Non risulterebbe dunque, vero quanto sostenuto dagli osservanti laddove affermano che Marche Multi Servizi avrebbe sostanzialmente già accumulato accantonamenti sufficienti a "coprire i costi del ripristino" e che pertanto "solo ultimando le quantità autorizzate si completerà l'accantonamento necessario", mancando ad oggi, le risorse necessarie a coprire interamente i costi per la gestione dei presidi ambientali minimi, posti a salvaguardia dell'ambiente e del territorio, quali la gestione del percolato, la captazione del biogas, gli interventi di manutenzione, le attività di monitoraggio, ecc.

Che pertanto "il disequilibrio del Piano economico e finanziario indotto dall'interruzione dei conferimenti, allo stato rende non possibile la chiusura della Discarica".

Considerata la tempistica legata, sia al completamento dell'iter autorizzatorio dell'impianto di TMB di Tavullia sia alla sua realizzazione, si sostiene che l'attivazione del suddetto impianto a Tavullia coinciderà, presumibilmente, con la chiusura programmata della Discarica di Ca' Lucio e che pertanto per i prossimi quattro anni dovranno "necessariamente continuare ad operare sia il TB presente nel sito di Ca' Lucio, a servizio dell'intero ambito provinciale, sia la Discarica per lo smaltimento del sopravaglio in uscita dal TM di Ca' Lucio, per il recupero del materiale in uscita dal TB, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di ambito e fuori ambito, al fine di assicurare la chiusura definitiva della discarica entro il termine di 4 anni, in conformità alle modalità e condizioni tutte, prescritte dal D. Lgs. n. 36/2003".

Riguardo al limite di conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi del 50% rispetto agli urbani e a quelli derivanti dal trattamento degli urbani si afferma che questo non trova applicazione nel caso di Ca' Lucio in quanto il rispetto del predetto limite del 50% viene legato e indissolubilmente connesso al carattere strategico della Discarica mentre gli indirizzi impartiti dall'Amministrazione provinciale alla nuova Pianificazione di cui al Documento Preliminare al Piano d'Ambito, prevedono di avviare a chiusura l'impianto di Ca' Lucio.

Si sottolinea inoltre che "a fronte di una riduzione del rifiuto urbano residuale conferito in discarica corrisponde un aumento degli scarti derivanti dagli impianti che trattano le frazioni della raccolta differenziata (plastica, carta, organico, vetro, ecc.); tali frazioni sono classificate giuridicamente come rifiuti speciali avendo una codifica CER tipo 1912xx, 190501, 190503.

In un contesto di progressiva riduzione dei rifiuti urbani, quindi, la vita utile della Discarica tenderebbe pressoché a raddoppiarsi rispetto alle previsioni dell'originaria autorizzazione, con conseguente non sostenibilità sociale ed ambientale dei territori interessati.

L'opzione 1 proposta dal gestore ha la finalità di assicurare la chiusura dell'impianto di Ca' Lucio entro la tempistica fissata, assicurando, nel contempo, in conformità alla disciplina ex art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della Gestione, altrimenti pregiudicato, per le ragioni già richiamate.

Le conseguenze del disequilibrio della gestione impatterebbero, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo socio economico, non solo sulla popolazione locale ma sull'intero tessuto sociale dell'ambito provinciale.

L'opzione "zero" pregiudicherebbe quindi il sistema integrato di gestione dei rifiuti a livello provinciale, compromettendo anche il mantenimento delle tariffe di smaltimento entro ragionevoli limiti di sostenibilità.

L'opzione 1, contrariamente a quanto affermato dagli osservanti, risulterebbe la sola rispondente alle esigenze legate ad una corretta gestione dei rifiuti nel territorio provinciale, consentendo di non aumentare la tariffa di smaltimento connessa ai rifiuti urbani con un vantaggio per la collettività.

Per quanto riguarda infine quanto affermato dagli osservanti, circa l'inammissibilità dell'istanza presentata da Marche Multiservizi che non ha richiesto una nuova procedura di VIA, ritenuta invece necessaria in quanto *"l'ipotesi prescelta prevede l'abbancamento di mc 68.500 annui...laddove la precedente autorizzazione riguardava mc. 680.000 da abbancarsi in un periodo di circa 22 anni così per un volume di circa 31.000 annui"* con conseguenti impatti sulle matrici sensibili, la ditta ribadisce che i lavori di costruzione della discarica previsti dal progetto di riduzione volumetrica autorizzato con Determina n. 68/2018, sono già tutti completati, eseguiti e collaudati non necessitando, le modifiche realizzate, di nuove procedure di VIA in conformità a quanto previsto dalla lettera "t" punto 8, dell'allegato IV alla parte II del D. Lgs 152/06, in quanto non causano "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" e che lo studio integrativo presentato illustra in dettaglio come gli impatti conseguenti alla riduzione volumetrica, pur con conseguente maggiore quantità annuale conferita in discarica, sono tutti in diminuzione, in riferimento ad ogni matrice ambientale.

Si ricorda, tra l'altro, che le stesse pronunce del G.A., Tar Marche e Consiglio di Stato, con la sentenza n.6777/2018, non hanno accolto alcuna censura sollevata dai ricorrenti sotto il profilo degli asseriti impatti sulle matrici sensibili e che la riduzione volumetrica comporta una ulteriore diminuzione di tali impatti, in termini, ad esempio, di emissioni atmosferiche, di stabilità del sito, di diminuzione del traffico veicolare, di produzione del percolato, ecc.

## **8. VALUTAZIONE TECNICA OPZIONI ALTERNATIVE ED OPZIONE ZERO**

Come primo aspetto della presente valutazione si evidenzia che la Sentenza del Consiglio di Stato ha riguardato un ambito molto circoscritto della complessa istruttoria che ha condotto all'emanazione della deliberazione di Giunta n. 182/2013, ovvero, in merito al progetto di ampliamento della discarica, la cosiddetta "opzione zero".

Tutte le altre attività svolte in discarica, unitamente alle relative autorizzazioni, non sono state quindi in alcun modo incise dalla pronuncia.

Ed infatti, non sono contemplati nella sentenza né l'impianto di trattamento di percolato e biogas, né l'impianto TMB, ma, soprattutto, la sentenza non ha riguardato il procedimento di rilascio dell'A.I.A. ex artt. 29 nonies e 213 del D.Lgs. 152/2006, né si è pronunciata, sotto il profilo del procedimento di V.I.A., sull'impatto dell'ampliamento sulle varie matrici ambientali (acqua, aria, suolo, sottosuolo, etc).

Come secondo aspetto si sottolinea che nel Documento istruttorio elaborato dallo scrivente Servizio per il Procedimento coordinato VIA-AIA, sfociato nella Delibera di G.P. n. 182/20013, si dava atto che la valutazione proposta muoveva da una considerazione di fondo ovvero dalla consapevolezza che la durata del conferimento, era un dato teorico, soggetto ad alcune variabili, non sempre prevedibili in maniera certa, anche per la mancanza di uno strumento di pianificazione settoriale aggiornato.

Che tali variabili avrebbero potuto comportare un allungamento dell'attività, nel caso ad esempio di una diminuzione dei conferimenti e allungamento dei tempi di durata, non individuando una durata ottimale della discarica in termini di potenziali impatti, e non escludendo quindi una eventuale contrazione degli stessi.

In altre parole l'autorizzazione rilasciata prescindeva da valutazioni specifiche inerenti limiti quantitativi annuali di conferimento e tipologia di rifiuti smaltiti, facendo riferimento per quanto riguarda quest'ultimi a quelli ammissibili ai sensi del D.Lgs 36/2003, e supponendo impatti sostanzialmente analoghi per le diverse tipologie di rifiuti non pericolosi.

Lo stesso dicasi per il progetto autorizzato in riduzione con Determinazione Dirigenziale n. 68/2018, nell'ambito della quale si dava atto che la sua realizzazione non avrebbe causato "impatti ambientali peggiorativi o significativi un quanto il progetto, nella sua totalità, comporta una diminuzione degli impatti sulla matrice ambientale e territoriale di riferimento".

L'ampliamento licenziato con D.G.P. n. 182/2013 si inseriva in un quadro di riferimento programmatico che privilegiava l'ampliamento delle discariche esistenti rispetto a nuove localizzazioni; l'ubicazione prevista non contrastava con i criteri localizzativi individuati dai piani settoriali vigenti (piani rifiuti), né con le indicazioni della pianificazione generale sovraordinata (P.T.C. – P.P.A.R.).

Rispetto al quadro programmatico vigente al momento dell'emanazione della suddetta Delibera, la situazione attuale è così mutata:

- la Regione Marche con DGR n. 128 del 14/04/2015 ha approvato il nuovo piano regionale di gestione rifiuti. Il piano prevede un solo ambito provinciale esteso all'intero territorio della provincia e la sua attuazione mediante un unico Piano d'Ambito.

Il P.R.G.R. conferma la presenza e l'operatività, nella Provincia di Pesaro e Urbino, delle tre discariche di Urbino, Fano e Tavullia, a servizio dell'ambito di smaltimento provinciale, nonché di altri eventuali ambiti di smaltimento regionali in caso di necessità.

Il P.R.G.R. individua criteri per la individuazione delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; tra i livelli di opportunità localizzativa il piano riconosce carattere di preferenzialità alle localizzazioni su aree già adibite allo smaltimento dei rifiuti o ad esse limitrofe in quanto le aree dovrebbero essere già dotate delle infrastrutture necessarie e la realizzazione degli interventi consentire economie di scala e rappresentare l'occasione per adeguare tecnologicamente le strutture esistenti riducendone gli impatti negativi e per potenziare i controlli ambientali; Il nuovo piano è stato sottoposto a procedura di VAS che si è conclusa con Decreto del Dirigente della PF Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali n. 137/VAA del 30/12/2014 che ha espresso parere motivato positivo condizionato ad alcune prescrizioni stabilendo tra l'altro che "nell'ambito del processo di VAS della Pianificazione d'Ambito siano valutate e, per quanto possibile, prescritte le opportune misure di mitigazione e compensazione associate alle ipotesi di realizzazione di nuovi impianti e di ampliamenti di impianti esistenti, anche attraverso l'individuazione di adeguate aree adiacenti o prossime a quelle dei nuovi impianti o degli impianti da ampliare";

- il Consiglio Provinciale con Delibera n. 2 del 30/01/2018 ha approvato la individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti dal richiamato piano regionale; le province sono infatti tenute a individuare, sulla base dei criteri localizzativi indicati dal nuovo piano regionale, integrandoli con eventuali ulteriori indicazioni derivanti dal proprio P.T.C., le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; la procedura localizzativa individuata dal P.R.G.R., consta infatti di due fasi sostanziali: quella di macrolocalizzazione interamente affidata alle Province e quella di microlocalizzazione, che deve essere sviluppata in sede attuativa. La localizzazione è riferita alla realizzazione di nuovi impianti e a specifiche tipologie impiantistiche di recupero o di smaltimento, tra cui le discariche per rifiuti non pericolosi.

Dall'esame della cartografia approvata con la citata Delibera di C.P. n.2/2018 emerge che l'intero territorio provinciale (vedi tavola 6 – Sintesi delle tutele) è soggetto a livelli di penalizzazione a magnitudo di attenzione ed in gran parte a magnitudo potenzialmente escludente spesso accompagnati anche da livelli di tutela integrale. Ciò significa che l'intero territorio provinciale seppure non precluso alla installazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero, presenta nel suo complesso una criticità diffusa tanto da rendere difficile l'individuazione di zone idonee alla localizzazione di nuove discariche, con ciò riducendo o addirittura azzerando la possibilità di comparazione di siti alternativi;

- l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti, dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 - Provincia di Pesaro e Urbino (a cui è assegnata la pianificazione settoriale dell'ambito provinciale) in qualità di autorità procedente, con nota pec prot. 255 del 09/10/2018, ha trasmesso al Servizio scrivente la richiesta di avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., riguardante il Piano d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti dell'ATO 1 – Pesaro-Urbino.

Il Documento di scoping VAS, consegnato insieme agli altri elaborati tra cui il Documento Preliminare al Piano d'Ambito, con riferimento all'impiantistica di trattamento/smaltimento, prevede:

- la realizzazione di un unico impianto TMB a servizio dell'intero ambito, da localizzarsi in Tavullia località Cà Asprete nelle vicinanze dell'attuale discarica con potenzialità annua di circa 100.000 ton.;

- il mantenimento di una sola discarica strategica d'ambito, quella di Fano Monteschiannello per lo smaltimento dei rifiuti urbani in uscita dal TMB;

- l'accelerazione della tempistica di chiusura delle discariche di Tavullia e Urbino, rispettivamente in 10 e 5 anni;

- in particolare per la discarica di Cà Lucio viene previsto:

- una riduzione di circa 280.000 mc della volumetria autorizzata e quindi una volumetria residua (al 31/12/2017) pari a 320.000 mc.;
- il conferimento dei rifiuti urbani di ambito di smaltimento e rifiuti speciali non pericolosi senza limiti territoriali per circa 70.000 – 75.000 t/a fino alla data di attivazione del TMB di Tavullia;
- il conferimento prevalente di rifiuti speciali non pericolosi senza limiti territoriali per circa 55.000 – 60.000 t/a dalla data di attivazione del TMB di Tavullia (l'interruzione del conferimento motivata dal

fatto che risulterebbe antieconomico e incompatibile con una logica ambientale riportare ad Urbino i rifiuti in uscita dal TMB di Tavullia);

- la chiusura dell'impianto di bio stabilizzazione e non riconversione per il trattamento della FORSU sia per l'inidoneità tecnologia, sia per l'ubicazione (notevole distanza dai centri di produzione del rifiuto).

Nell'ambito della fase procedurale di scoping il rappresentante del competente Servizio regionale intervenuto alla conferenza di servizi del 16 maggio 2019, pur richiamando quanto già espresso in sede di riscontro al documento preliminare con nota n. 0475004 del 17-04-2017 e rinnovando alcune considerazioni, fornite a suo tempo con nota n°127 del 25/06/2018, ha specificato tuttavia che "il PRGR non deve essere considerato come un elemento cristallizzato e monolitico rispetto al quale fare un semplice ed automatico adeguamento, anche perché non corrisponde alla formulazione stessa del Piano, e d'altro canto l'attuazione si è protratta oltre ogni previsione ed il tempo trascorso ha cambiato alcuni scenari di riferimento; è comunque necessario ed indispensabile che ogni considerazione o valutazione, che voglia concretizzarsi in una proposta pianificatoria accoglibile, nasca e maturi in maniera proceduralmente corretta all'interno del percorso di VAS e trovi in quel contesto le adeguate motivazioni e giustificazioni".

La procedura si è conclusa con determinazione dirigenziale dello scrivente Servizio n. 639 del 27/06/2019.

Tanto premesso, entrando nel merito della **valutazione comparativa sulle opzioni alternative e sulla cosiddetta opzione zero** prefigurate dallo Studio Integrativo Ambientale nello "scenario ora per allora" e nello "scenario ora per ora", al quale si rinvia e che si condivide in larga misura, si evidenzia quanto segue:

- l'opzione zero, sia nello "scenario ora per allora" che nello "scenario ora per ora" appare non motivata sia in termini di impatti che di costi sociali complessivi, dal momento che i rifiuti, che comunque il territorio di riferimento produce, siano essi urbani o speciali non pericolosi, andrebbero smaltiti in altro sito con aggravio degli impatti sul sito alternativo se preesistente (Cà Asprete o Monteschiantello), o impatti ancora più significativi e difficilmente valutabili a priori, nel caso di riapertura di eventuali siti dismessi, o di realizzazione di impianti ex-novo; in tutti i casi risulterebbe necessario provvedere alla revisione delle autorizzazioni in essere e/o espletare procedure ex-novo che, vista la loro complessità, potrebbero comportare tempistiche lunghe ed il rischio concreto di mettere in crisi il sistema di smaltimento provinciale, nel suo complesso;
- l'individuazione di nuovi siti alternativi appare per lo più teorica considerata la difformità di tale ipotesi con gli strumenti di pianificazione vigenti sia al momento di emanazione della D.G.P. n. 182/2013 che ad oggi: entrambi i PRGR, previgente ed attuale, insieme al Piano provinciale rifiuti e allo stesso Piano Territoriale di Cordinamento tuttora vigente, prefigurano infatti l'ampliamento delle discariche esistenti piuttosto che la individuazione di nuovi siti; lo stesso dicasi per il Piano d'Ambito Rifiuti, strumento principe della pianificazione settoriale, che nel Documento preliminare già citato, prevede per la Discarica di Cà Lucio (alla data del 31/12/2017) una volumetria di circa 320.000 mc. di rifiuti abbancabili ed una durata in vita di 5 anni;
- gli unici siti alternativi realisticamente possibili sono quindi quelli delle due discariche ancora attive di Cà Asprete e Monteschiantello, con le connesse problematiche di maggior impatto sia ambientale che socio-economiche descritte nello Studio Integrativo ambientale e sopra richiamate;

- che il progetto di riduzione (opzione n. 1) da 418.000 mc. (di cui alla D.D. n. 68/2018) non solo risulta preferibile rispetto a quello approvato nel 2013 da 680.000 mc. (D.G.P. n. 182/2013) in termini di impatti che risultano anch'essi ridotti, stante la contrazione dei volumi abbancabili e dei tempi di vita della discarica, ma in quanto costituisce progetto autorizzato, non impugnato né intaccato dalla Sentenza del Consiglio di Stato;
- il fatto che tale progetto sia ridotto anche planimetricamente e ricondotto tutto all'interno della destinazione urbanistica pre-vigente all'approvazione del progetto in variante con la Delibera di G.P. oggi annullata, sta a dimostrare che sicuramente tale opzione (la n.1) appare meno impattante quanto meno in termini di consumo e di impermeabilizzazione dei suoli;
- lo stesso dicasi per le componenti botanico-vegetali e paesaggistiche considerato che tale opzione esclude o quantomeno riduce in maniera significativa, le interferenze con tali matrici non necessitando di specifiche autorizzazioni né di tipo paesaggistico né di riduzione di superfici boscate;
- la soluzione prospettata permette inoltre la prosecuzione dei presidi ambientali minimi (quali la rete di captazione e di cogenerazione del biogas, gli impianti di trattamento del percolato) e consente il proseguimento della gestione del TMB ivi localizzato, fino all'attivazione di quello di Tavullia;
- tale opzione garantisce la copertura di tutti i costi come indicato dalla normativa di settore, non risultando necessario intervenire con strumenti aggiuntivi e segnatamente con la Tariffa di Gestione dei Rifiuti (TARI).

## 9. VALUTAZIONE TECNICA OSSERVAZIONI

Come primo aspetto si rileva che nella Sentenza di annullamento della D.G.P. 182/2013 e quindi nella nota degli osservanti si sostiene che la realizzazione o l'ampliamento della discarica, devono essere strettamente giustificate e motivate dalle esigenze dell'ambito territoriale ottimale e nel rispetto del principio di autosufficienza di cui all'art. 182 bis del d.lgs n. 152 del 2006.

A tale riguardo si osserva che l'ambito territoriale ottimale coincide oggi con l'intero territorio provinciale e che la giustificazione della proposta formulata da Marche Multiservizi sta tutta nel Documento preliminare del Piano d'Ambito territoriale ottimale adottato dall'ATO di Pesaro-Urbino risultando strumentale ai fini della sua attuazione; in altre parole il contesto di riferimento dell'impianto non è più quello dei soli comuni dell'entroterra e l'ipotesi di ampliamento della discarica non può più strettamente misurarsi con le esigenze di tale territorio essendo funzionale ad un disegno più ampio così come definito dal Documento Preliminare di Piano d'Ambito. In altre parole la valutazione circa la "assoluta necessità dell'ampliamento della discarica quale strumento essenziale per la corretta gestione dei rifiuti in ambito provinciale, tenendo conto delle esigenze della popolazione locale" non può che essere demandata alle verifiche già effettuate in tal senso in sede di pianificazione d'ambito ed ai contenuti del citato Documento Preliminare.

Come già osservato con il Documento Preliminare l'Autorità d'Ambito Rifiuti prevede di strutturare l'impiantistica di trattamento/smaltimento provinciale passando, gradualmente, da uno sistema di discarica ad un sistema integrato mediante la realizzazione di un unico impianto TMB in località Cà Asprete ed il mantenimento di una sola discarica strategica d'ambito, quella di Fano Monteschiannello, ma anche la progressiva chiusura delle discariche di Tavullia e Urbino, rispettivamente in 10 e 5 anni; nei cinque anni residuali di Cà Lucio il Documento preliminare di Piano d'Ambito prefigura l'abbancamento di circa 400.000 mc. di rifiuti urbani di ambito di smaltimento e rifiuti speciali non pericolosi senza limiti territoriali per circa 70.000 – 75.000 t/a fino alla data di attivazione del TMB di Tavullia.

D'altra parte l'opzione zero, nelle sue diverse declinazioni contenute nello Studio Integrativo Ambientale, risulta non sostenibile in quanto non coerente con le previsioni del Documento preliminare d'Ambito ma anche perchè il mancato conferimento nella discarica di Cà Lucio si tradurrebbe per forza di cose in un aggravio delle condizioni ambientali e sociali di altri siti presso i quali i rifiuti prodotti dai Comuni dall'entroterra, siano essi urbani o speciali, andrebbero necessariamente smaltiti.

Per quanto riguarda la questione posta circa la necessità di sottoporre a nuova VIA i progetti che, successivamente, siano stati sostanzialmente modificati per effetto di prescrizioni eventualmente imposte ovvero per altre ragioni, si evidenzia che l'opzione prescelta, ovvero la n. 1, è stata già oggetto di una autorizzazione specifica, nell'ambito della quale si dà atto che "non ha impatti ambientali peggiorativi o significativi in quanto il progetto, nella sua totalità, comporta una diminuzione degli impatti sulla matrice ambientale e territoriale di riferimento".

In relazione al lamentato raddoppio delle volumetrie annuali di abbancamento ed al connesso incremento dei fattori di impatto, si evidenzia che gli osservanti fanno riferimento esclusivo, ancorchè a titolo esemplificativo, alle problematiche connesse alla stabilità della discarica e all'aumento di traffico veicolare, sottacendo tuttavia che tali presunti impatti peggiorativi vengono sicuramente compensati e bilanciati sia con l'adozione di specifiche misure di mitigazione (utilizzo di un minore numero di veicoli più efficienti e performanti) ma anche per il decremento di altri fattori di impatto connessi in particolare alla componente paesaggistica e botanico-vegetazionale.

In riferimento agli aspetti idrogeologici si segnala peraltro che il competente Ufficio Regionale ha ritenuto di non dover rilasciare un nuovo nulla osta sul progetto in riduzione proprio per il vincolo idrogeologico.

Infine per quanto attiene il presunto contrasto con il Piano Regionale Gestione Rifiuti ed il necessario rapporto RS/RU che nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi, non dovrebbe eccedere il 50% dei rifiuti urbani, si evidenzia che l'osservazione non è supportata da considerazioni di tipo ambientale, dovendosi rinviare sotto il profilo meramente autorizzativo alle autonome valutazioni che verranno eventualmente formulate nel merito dal Servizio Ambiente dell'Ente, tenuto anche conto che il progetto autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 68/2018 contemplerebbe già tale possibilità.

## 10. CONCLUSIONI

Viste e comparate le alternative prese in esame dallo Studio integrativo del S.I.A. compresa l'alternativa zero con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, in considerazione dei relativi impatti ambientali;

dato atto che il progetto, conformemente a quanto già autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 68/2018 non comporta variante urbanistica e quindi non necessita di **Valutazione Ambientale Strategica** e neppure di **Autorizzazione paesaggistica non interessando aree a regime di vincolo**;

tenuto conto dei pareri degli Enti e Soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nel procedimento e gli esiti delle conferenze di servizi espletate;

**si propone di confermare il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli art. 22 e seguenti D.Lgs 152/2006 e la riedizione dell'autorizzazione VIA/AIA per il complesso impiantistico di trattamento/smaltimento rifiuti di Cà Lucio di Urbino, comprendente TMB, impianti di trattamento del percolato e gestione del biogas e discarica, prevedendo per quest'ultima l'ampliamento di 418.139 mc come da progetto autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 68/2018 ribadendo le prescrizioni già formulate ad eccezione di quelle che, anche sulla base del parere espresso dagli Enti, risultano oggi superate o non più applicabili come da elenco che segue:**

1. superata;
2. superata;
3. per il monitoraggio dei piezometri, si dovrà tener conto della prescrizione riportata nel Decreto AIA n. 26/VAA del 03.03.2011, in cui è previsto il controllo anche dei parametri microbiologici (Escherichia Coli, Streptococchi Fecali);
4. le manutenzioni sui pozzi piezometrici e sul sistema di aspirazione del percolato dovranno essere riportate sui registri cartacei;
5. nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere indicate le procedure di validazione dei dati, le procedure di identificazione e gestione di valori anomali e gli interventi previsti nel caso in cui si verificano;
6. dovranno essere conservati su idoneo supporto cartaceo e possibilmente informatico presso l'azienda tutti i risultati dei dati del monitoraggio e dei controlli effettuati per un periodo non inferiore a 5 anni;
7. entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno essere trasmessi all'Autorità competente, al Comune nel cui territorio ha sede l'impianto e all'ARPAM (Servizio Impiantistica Regionale presso Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona) il calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;
8. i risultati dei monitoraggi effettuati andranno inviati all'Amministrazione provinciale;

9. il monitoraggio per la verifica del rispetto dei limiti di qualità dell'aria, dovrà essere effettuato presso i ricettori che vengono individuati a maggiore ricaduta, in particolare il recettore 3 e il recettore 1 (Montesoffio) sulla base di uno specifico piano da concordare con l'ARPAM e questa A.P. prima dell'inizio dei lavori;
10. i risultati delle indagini dovranno essere inviati ad ARPAM, al sindaco di Urbino e alla scrivente Amministrazione, al fine di valutare la congruità delle misure di mitigazione adottate fino a quel momento. Qualora il monitoraggio dovesse evidenziare criticità, il proponente dovrà adottare ulteriori misure di mitigazione, sia sulle sorgenti convogliate che su quelle diffuse;
11. andrà effettuata una campagna di monitoraggio odorigeno secondo la norma UNI EN 13725 (da valutarsi ad esempio secondo quanto stabilito dalle linee guida della Regione Lombardia) con la successiva eventuale adozione di ulteriori accorgimenti e prescrizioni nel caso si verificassero situazioni di emissioni non controllate e superiori alla normale tollerabilità, con la supervisione di ARPAM e/o ASUR;
12. il responsabile della ditta, dovrà mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore che si dovessero rendere necessari a seguito di una eventuale verifica di superamento dei limiti di legge come conseguenza di misurazioni di rumore effettuate dall'ARPAM;
13. ad attività di coltivazione avviata andrà fornito alla scrivente Amministrazione e ad ARPAM apposito monitoraggio che dovrà prevedere l'effettuazione di misurazioni almeno nei punti di cui alla relazione previsionale di impatto acustico;
14. andrà predisposto un piano di monitoraggio finalizzato a verificare le condizioni reali d'impatto dello scarico nell'asta degli affluenti, attraverso l'analisi della qualità delle acque mediante la verifica dell'indice LIMeco secondo le modalità indicate nel parere finale relativo alla Matrice Acque di ARPAM la quale chiede venga individuata una stazione a monte e una a valle dell'immissione del Rio di Ca'Murdione nel Fosso delle Repuglie, nonché una stazione sullo stesso Fosso prima dell'immissione nel Fiume Metauro, da monitorare mediante 2 diversi campionamenti nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre in assenza di pioggia e in concomitanza con lo scarico del permeato. L'ubicazione esatta delle suddette stazioni di monitoraggio dovrà essere concordata con ARPAM e recepita dal PSC della discarica;
15. non potrà essere accettato uno scadimento della qualità delle acque del Fosso delle Repuglie oltre il livello "sufficiente" dell'indice LIMeco e oltre l'abbassamento di una classe di qualità biologica dell'indice IBE rispetto alla situazione analizzata a monte; la registrazione di un eventuale scadimento oltre i livelli suddetti potrà comportare la revisione dei limiti e delle condizioni di rilascio dello scarico del permeato. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere inviati ad ARPAM ed all'A.P. per gli eventuali provvedimenti, secondo tempistiche e modalità da concordare prima dell'inizio dell'attività di coltivazione;
16. in sede di eventuale richiesta di nuova autorizzazione allo scarico del permeato andrà valutata la possibilità di individuare un nuovo recapito e di rivedere i limiti da prescrivere allo stesso, al fine di evitare che il fiume Metauro subisca una variazione nella qualità delle acque e che il reticolo idrografico minore subisca alterazioni significative;
17. andrà verificato il rispetto dei limiti di legge per lo scarico delle acque di prima pioggia classificate come acque reflue industriali, per i piazzali d'ingresso e di compostaggio, e i relativi autocontrolli;

18. le tempistiche di funzionamento automatico dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, dovranno prevedere lo svuotamento completo delle vasche di accumulo entro 48 ore dalla fine dell'evento meteorico in assenza di pioggia; andrà inoltre previsto lo svuotamento completo di tali vasche in occasione di deboli eventi meteorici che ne determinino un parziale riempimento, al fine di avere disponibile, per l'evento meteorico successivo, tutto il volume di accumulo calcolato;
19. le acque meteoriche dilavanti le superfici coperte (capannoni) dovranno essere separate dai sistemi di trattamento per acque di prima pioggia e recapitate direttamente al recettore terminale, in quanto non soggette a prescrizioni normative;
20. in accordo con ARPAM andrà individuato un idoneo smaltimento per le acque piovane eventualmente accumulate nel bacino di contenimento dei silos di stoccaggio del concentrato proveniente dal trattamento del percolato, posti nel piazzale dell'impianto a osmosi;
21. superata
22. nei "piazzali momentanei" intorno all'area di coltivazione dei rifiuti, dovrà essere garantito il ruscellamento delle acque meteoriche evitandone il contatto con i rifiuti; la ditta dovrà pertanto operare attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/03, praticando giornalmente la necessaria copertura;
23. andrà realizzato un idoneo monitoraggio delle acque meteoriche di regimazione di tutto il sito di discarica che comporti un controllo analitico trimestrale di tali acque, prelevate nell'ultimo pozzetto di raccordo del sistema di regimazione, prima dell'immissione in corso d'acqua superficiale, durante i primi 15 minuti (acqua di prima pioggia) di un evento piovoso sopraggiunto dopo 48 ore di tempo asciutto; la concentrazione dei parametri analizzati, la cui scelta dovrà essere concordata con ARPAM, dovrà essere confrontata con i valori limite previsti dalla tab. 3 all. 5 parte terza del D.Lgs 152/06 per scarico in acqua superficiale;
24. in accordo con ARPAM andrà definito un idoneo Piano di monitoraggio di corsi d'acqua del reticolo idrografico minore, al fine di verificare la compatibilità dello scarico delle acque meteoriche provenienti dal sito di discarica con quello del percolato. Tale Piano dovrà individuare una stazione di campionamento sul Rio Pian del Lombardo a monte dell'immissione dello scarico delle acque meteoriche di regimazione, e altre due stazioni coincidenti con quelle già prescritte a monte e a valle dell'immissione del Rio Ca'Murdione nel Fosso delle Repuglie; il monitoraggio dovrà essere eseguito stagionalmente, in concomitanza con un evento piovoso;
25. non potrà essere accettato uno scadimento della qualità delle acque del Fosso delle Repuglie oltre il livello "sufficiente" dell'indice LIMeco e oltre l'abbassamento di una classe di qualità biologica dell'indice IBE rispetto alla situazione analizzata a monte; la registrazione di un eventuale scadimento oltre i livelli suddetti potrà comportare la revisione delle condizioni di gestione delle acque meteoriche provenienti dal sito di discarica e di rilascio del relativo scarico. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere inviati all'ARPAM e all'A.P. per gli eventuali provvedimenti, secondo tempistiche e modalità da concordare preventivamente;
26. andrà effettuato uno studio idrogeologico al fine di verificare se vi possa essere la possibilità di diffusione degli inquinanti nella falda a valle della discarica, nonché valutata la possibilità di modifiche

- impiantistiche relative al nuovo lotto, che possano incidere positivamente sul contenimento delle emissioni inquinanti disperdibili nelle acque sotterranee;
27. le acque di sottotelo, sia quelle relative alla discarica ritombata ASR1 sia quelle relative al lotto in coltivazione ASN1, andranno gestite con il percolato;
28. andrà effettuata una verifica almeno biennale in ordine al rispetto dei valori limiti delle emissioni atmosferiche come indicato da ARPAM nella nota Prot. 57705 del 23/07/2013 compresa la determinazione delle diossine (ove rilevabili, con limite in concentrazione pari a 0,1 ng/Nmc, definizione e metodiche come da D.Lgs. 133/05);
29. la temperatura di combustione della torcia andrà mantenuta superiore a 850°C prevedendone il monitoraggio in continuo e, ove possibile, registrato;
30. ad attività di coltivazione avviata andrà fornito alla scrivente Amministrazione e ad ARPAM apposito monitoraggio che preveda misurazioni almeno nei punti di cui alla relazione previsionale di impatto acustico;
31. superata
32. superata
33. superata
34. superata
35. superata
36. superata
37. superata
38. superata
39. superata
40. superata
41. superata
42. superata
43. superata
44. superata
45. tutto il fondo della nuova discarica comprese le porzioni in elevazione o appoggiate sui lotti IA e IR andrà isolato con un adeguato sistema di impermeabilizzazione;
46. gli interventi di piantumazione e di sistemazione del verde andranno esplicitati su apposita planimetria in scala adeguata estendendoli anche all'aerea degli impianti e concordando le soluzioni progettuali con il Comune di Urbino; copia del suddetto progetto andrà trasmessa alla scrivente A.P.;
47. gli interventi di piantumazione perimetrale andranno realizzati prima o comunque nella fase iniziale della attività di coltivazione, al fine di rendere quanto più efficace la mitigazione prevista. Si suggerisce inoltre di adottare in luogo dei filari monospecifici, alberature di specie miste autoctone in modo da garantire un maggior effetto di naturalità;
48. la ditta dovrà inoltre impegnarsi ad effettuare tutte le cure colturali della vegetazione da impiantare provvedendo in particolare:
- alla sostituzione delle eventuali fallanze;

- alla periodica ricalzatura delle radici;
- alle irrigazioni di soccorso in caso di prolungata siccità;
- alle integrazioni con ulteriori idrosemine nelle zone ove l'inerbimento dovesse risultare carente;
- al taglio a raso dopo il quinto anno di impianto delle piante dei filari esterni, per favorire l'emissione di polloni;

49. l'impegno a realizzare le opere sopra descritte dovrà concretizzarsi mediante specifica convenzione da stilare con il Comune di Urbino;

50. superata

51. la Ditta dovrà predisporre ed implementare un Piano di monitoraggio specifico per la raccolta dei rifiuti RSU e assimilabili riguardante almeno l'Ambito territoriale interessato, pubblicandone on-line i risultati sul sito dell'azienda;

52. sulla base di una specifica convenzione con i Comuni di Urbino e Urbania la Ditta dovrà impegnarsi a provvedere alla manutenzione della viabilità di accesso e di servizio al sito di discarica nonché a realizzare interventi infrastrutturali e di servizio nei pressi della stessa e/o in altre aree strategiche individuate dai due Comuni;

53. Marche Multiservizi dovrà esentare gli abitanti residenti nei pressi del sito della discarica, presenti e futuri nell'intorno di 400-500 metri, dalla tariffa per il servizio di igiene urbana a partire dall'inizio della nuova attività di coltivazione e perdurare quanto meno per tutto il periodo di attività della discarica e per quello successivo di gestione post-operativa;

54. superata

55. andranno osservate tutte le misure di mitigazione previste dal SIA, sinteticamente descritte e richiamate nei precedenti paragrafi.

Si evidenzia infine che i sottoscritti non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.


Il Responsabile della P.O. 6.2

Arch. Donatella Senigalliesi



Il Dirigente del Servizio 6


Arch. Maurizio Bartoli





Prot.  
Class. 011-12-2 fasc. 2/2012  
Class. 009-5-67 fasc. 13/2016

Pesaro, li 05/09/2019



AL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO URBANISTICA  
Arch. Maurizio Bartoli

Al Responsabile del procedimento  
P.O. 6.2  
Arch. Donatella Senigalliesi

SEDE

**OGGETTO:** Ditta Marche Multiservizi di Pesaro (PU). Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il sito polimpiantistico comprendente: discarica, impianti di TM e TB, impianti di trattamento del percolato e del biogas). Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n° 6777 pubblicata il 29 novembre 2018. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte II. Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36. Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009. D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009. Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n° 46. D.G.R.M. n° 983 del 7 agosto 2014.

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### VISTO,

- il Decreto Legislativo del 13 gennaio 2003 n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – G.U. n. 59 del 12 marzo 2003), quale “Migliore Tecnica Disponibile (B.A.T.)” nella gestione della Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU) il quale stabilisce, nella fattispecie:
  - a) i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica;

**I**  
**P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”**  
**UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e-mail: [m.baroncianni@provincia.ps.it](mailto:m.baroncianni@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



- b) il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (oggi Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte II – Titolo III – bis AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE);
- che il DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N° 36 stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica;
  - che la gestione del biogas, la quale riveste una particolare importanza, in relazione al progetto presentato, e valutato nella presente istruttoria, risulta ampiamente descritta nel seguente ALLEGATO 1 (articolo 3, comma 3) - (articolo 9, comma 1). CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA. 2.5. CONTROLLO DEI GAS: *“Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico. La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile”;*



- che il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, sulla base dell'articolo 4 (Classificazione delle discariche) identifica le seguenti categorie di discariche: a) discarica per rifiuti inerti; b) discarica per rifiuti non pericolosi; c) discarica per rifiuti pericolosi;
- che l'articolo 7 (Rifiuti ammessi in discarica) del richiamato decreto enuncia quanto segue: 3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti: a) rifiuti urbani; b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente; c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.
- l'articolo 5 (Definizioni) lettera o -bis) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152: autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
- l'articolo 6 (Oggetto della disciplina), comma 16, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 secondo il quale: L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere



prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;

- l'articolo 29-bis ( Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) di cui al Titolo III - bis - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 secondo il quale: “per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT.”;

- il medesimo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, quale Piano di indirizzo al punto 13.4.4.3 (Discariche), con specifico riferimento ai rifiuti non pericolosi smaltibili nelle categorie di discariche per rifiuti non pericolosi (alla quale appartiene l'impianto di Cà Lucio di Urbino), dispone quanto segue: “In linea generale le discariche dovranno essere impiegate prevedendo il conferimento dei rifiuti secondo le seguenti priorità: - rifiuti in uscita dagli impianti regionali di pretrattamento del RUR; - rifiuti “decadenti” dal trattamento di rifiuti differenziati prodotti in Regione (scarti dalla valorizzazione delle frazioni secche, scarti da impianti di compostaggio); - rifiuti “decadenti” dal trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale e dei rifiuti ingombranti prodotti in Regione; - rifiuti speciali non altrimenti recuperabili sino ad un massimo del 50% rispetto ai rifiuti urbani o rifiuti da lavorazione di rifiuti urbani conferiti annualmente.”;

- - il richiamato Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, sempre al punto 13.4.4.3 (Discariche) a proposito della pianificazione territoriale dei rifiuti, dispone quanto segue: “ La pianificazione d'Ambito definirà pertanto, sulla base del complesso delle caratteristiche dei diversi impianti presenti sul territorio (aspetti tecnici, ambientali ed economici), quali saranno le funzioni da attribuire alla luce dei fabbisogni riscontrati. Si sottolinea l'importanza di configurare a livello di pianificazione d'ambito un sistema che contempli la possibilità di smaltimento dei rifiuti speciali nei quantitativi sopra prospettati; tale modalità gestionale presenta il doppio vantaggio di fornire



importanti introiti ed alleviare i costi gestionali (oltre che garantire accantonamenti per la post chiusura) e offrire importanti opportunità al sistema delle imprese regionali attraverso la disponibilità di servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti. Sarà il Piano d'Ambito a definire le quote di rifiuti speciali che potranno essere complessivamente smaltite e la ripartizione tra i diversi impianti; in conseguenza di tali previsioni andranno adeguate le vigenti autorizzazioni degli impianti.

- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, quale Piano d'indirizzo al punto 13.4.4.3 (Discariche) fornisce le seguenti indicazioni: *“Il complesso delle discariche attive sul territorio regionale mostra ampie potenzialità; in tutti gli scenari gestionali prospettati dal piano, che, ricordiamo, prevedono un diverso ricorso alle discariche in funzione dell'entità dei recuperi effettuati attraverso il sistema impiantistico di pretrattamento, sono comunque garantite ampie capacità residue alla fine del periodo di pianificazione. Tale risultato è conseguito in modo non omogeneo sul territorio: permangono infatti importanti capacità residue per le province di Pesaro Urbino ed Ancona e discrete capacità residue per la provincia di Ascoli Piceno (comprendendo per le ultime due l'ipotesi di effettivo utilizzo delle volumetrie derivanti dai “Progetti in corso”, compresi quelli non ancora autorizzati), mentre la provincia di Macerata risulta deficitaria. Al fine di evitare la proliferazione di impianti e la realizzazione di importanti ampliamenti degli impianti esistenti, non giustificati alla luce dei reali fabbisogni, il Piano Regionale promuove l'obiettivo di superare nel tempo l'attuale struttura degli ATO su base provinciale e, di conseguenza, dimensionare la gestione degli smaltimenti in discarica in un'ottica di bacino regionale, previa modifica dell'attuale riferimento normativo; viene pertanto prefigurato un assetto nel quale viene meno la necessità di conseguire l'autosufficienza di smaltimento a livello di singolo ATO. In quest'ottica gli impianti esistenti sono da considerare importanti preesistenze; il loro utilizzo andrà commisurato al carattere di strategicità che i singoli impianti rivestiranno sulla base delle previsioni delle pianificazioni d'ambito. Assumeranno carattere di strategicità gli impianti di discarica posti nelle adiacenze degli impianti di pretrattamento dei rifiuti indifferenziati; tali discariche dovranno prioritariamente garantire lo smaltimento dei residui dei trattamenti”;*



- il medesimo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, quale Piano d'indirizzo al punto 13.4.4.3 (Discariche), con specifico riferimento ai rifiuti non pericolosi smaltibili nelle categorie di discariche per rifiuti non pericolosi (alla quale appartiene l'impianto di Cà Lucio di Urbino), dispone quanto segue: *"In linea generale le discariche dovranno essere impiegate prevedendo il conferimento dei rifiuti secondo le seguenti priorità: rifiuti in uscita dagli impianti regionali di pretrattamento del RUR; rifiuti "decadenti" dal trattamento di rifiuti differenziati prodotti in Regione (scarti dalla valorizzazione delle frazioni secche, scarti da impianti di compostaggio); rifiuti "decadenti" dal trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale e dei rifiuti ingombranti prodotti in Regione; rifiuti speciali non altrimenti recuperabili sino ad un massimo del 50% rispetto ai rifiuti urbani o rifiuti da lavorazione di rifiuti urbani conferiti annualmente"*.
- il richiamato Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, sempre al punto 13.4.4.3 (Discariche), a proposito della pianificazione territoriale dei rifiuti, dispone quanto segue: *"La pianificazione d'Ambito definirà pertanto, sulla base del complesso delle caratteristiche dei diversi impianti presenti sul territorio (aspetti tecnici, ambientali ed economici), quali saranno le funzioni da attribuire alla luce dei fabbisogni riscontrati. Si sottolinea l'importanza di configurare a livello di pianificazione d'ambito un sistema che contempli la possibilità di smaltimento dei rifiuti speciali nei quantitativi sopra prospettati; tale modalità gestionale presenta il doppio vantaggio di fornire importanti introiti ed alleviare i costi gestionali (o che garantire accantonamenti per la post chiusura) e offrire importanti opportunità al sistema delle imprese regionali attraverso la disponibilità di servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti. Sarà il Piano d'Ambito a definire le quote di rifiuti speciali che potranno essere complessivamente smaltite e la ripartizione tra i diversi impianti; in conseguenza di tali previsioni andranno adeguate le vigenti autorizzazioni degli impianti"*.

**PREMESSO** che il sottoscritto Massimo Baronciani, in qualità di Responsabile del Procedimento A.I.A. dichiara di non trovarsi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.



**CONSIDERATO CHE LA DITTA RISULTAVA IN POSSESSO DELLE SEGUENTI AUTORIZZAZIONI, OGGI SOSTITuite DALLA PRESENTE "AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE":**

1. Decreto Presidenziale n. 22941 del 18/07/1988 - Autorizzazione alla gestione dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili (1° categoria) in loc. Ca' Lucio nel Comune di Urbino;
2. Decreto n. 24/AMB/SR del 20/01/97 – Rinnovo per anni uno della autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica di prima categoria ubicato in località Ca' Lucio del Comune di Urbino;
3. Decreto n. 13/AMB/SR del 27/01/98 – Rinnovo per anni cinque della autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica di prima categoria ubicato in località Ca' Lucio nel Comune di Urbino;
4. Delibera di Giunta Regionale n. 2121 del 07/09/1998 – Approvazione del progetto preliminare ed esecutivo di adeguamento funzionale della discarica comprensoriale di I^ categoria sita in località Ca' Lucio nel Comune di Urbino;
5. Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 253 del 30/01/2003 – Rinnovo DGRM n. 13/AMB/SR del 27 gennaio 1998 di autorizzazione alla gestione dell'impianto di I^ categoria ubicato in località Ca' Lucio nel Comune di Urbino;
6. Delibera di Giunta Provinciale n. 271/2004 – Approvazione del progetto di adeguamento funzionale della discarica comprensoriale di I^ cat. (variante sostanziale), sita in loc. Cà Lucio, nel Comune di Urbino;
7. Delibera di Giunta Provinciale n. 417/2005- Approvazione del Piano di adeguamento della discarica di Ca' Lucio sita in comune di Urbino ai sensi del d.Lgs n. 36/03 ed art. 27 del d.Lgs 22/97 e ssmmii;
8. Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 4329 del 21/11/2005 – Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della discarica di I^ cat, "Ca' Lucio " di Urbino ed alla esecuzione del Piano di adeguamento;
9. Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 3399 del 26/10/2009 – Volturazione alla società Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro delle autorizzazioni rilasciate alla Unione Montana Alto e Medio Metauro di Urbania, alla gestione dell'impianto di discarica e dell'impianto di compostaggio di Ca'Lucio di Urbino;

7

**P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"**  
**UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e-mail: [m.baronciani@provincia.ps.it](mailto:m.baronciani@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



10. Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1586 del 19/06/2010 – Approvazione dei Piani gestionali in attuazione del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36;
11. Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 28 del 13/01/2011 – Proroga della determinazione provinciale n. 4329 del 21 novembre 2005 (D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.);
12. Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 321 del 11/02/2011 – Proroga della Determinazione provinciale n. 4329 del 21 novembre 2005 (D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.).
13. Decreto dirigenziale della regione Marche n° 26/VAA del 03/03/2011 – D. Lgs. n.59/2005. Marche Multiservizi Spa di Pesaro. Discarica per rifiuti non pericolosi, località “Cà Lucio” Comune di Urbino. Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria.
14. Determinazione n. 2949 del 03/11/2011: Marche Multiservizi s.p.a.- Discarica di Cà Lucio di Urbino - autorizzazione di un impianto di tritovagliatura dei rifiuti urbani non pericolosi (operazione r4) - D.Lgs.n. 152/06 titolo III bis - art.29 -nonies aia e art.20 ex art.208. – Dgrm n. 1547 del 05.10.2009. modifica non sostanziale.
15. Deliberazione di Giunta Provinciale n° 182 DEL 01/08/2013 – Oggetto: procedimento coordinato di VIA/AIA – Ditta Marche Multiservizi Spa - Progetto: "ampliamento dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio per la ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito” in Località Cà Lucio, Comune di Urbino. Giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art.16 del D.Lgs 152/06 e rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-nonies e213 del D.Lgs 152/06. Annullata con Sentenza del Consiglio di Stato n. 6.777 pubblicata il 29/11/2018.  
Ordinanza n.02/2014 dell’11 febbraio 2014- ad oggetto: Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell’art.3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 per la celere realizzazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alle seguenti disposizioni: Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo 36/03, Circolare MATTM del 6 agosto 2013. 16.
17. Nulla osta Prot. n. 12.291 del 20/02/2014- Oggetto: Marche Multiservizi Spa- Pesaro. Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio- Comune di Urbino (Pu). Nulla Osta alla realizzazione di modifica non sostanziale relativa alla coltivazione di nuovo lotto funzionale per l’abbancamento dei



rifiuti nella fase operativa dell'anno 2014 D.Lgs. 152/06- D.Lgs. 36/03 – DGRM 1.547/09. Annullato, per invalidità derivata, del Consiglio di Stato n. 6777 pubblicata il 29/11/2018

18. Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n° 1600 del 12/09/2014 – Autorizzazione alla gestione di un impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti presso la discarica per rifiuti non pericolosi con sede in Località Cà Lucio di Urbino (PU), in adeguamento all'ordinanza provinciale n.2/2014 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, parte II, Titolo III Bis- Articolo 29 Nonies – Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 - Decreto Legislativo n.46 del 4 marzo 2014 (Tabella 5.3 Direttiva 2010/75/UE, D.Lgs. 46/2014, DGRM n.983/2014).

19. Proroga autorizzazione AIA- peç. Provincia class. 011.12.2 Fasc. 2/2012/0 del 06/07/2015  
Oggetto: Carteggio concernente l'applicazione del Decreto Legislativo n° 46 del 4 marzo 2014 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), alle Discariche strategiche per rifiuti non pericolosi di: Cà Asprete di Tavullia, Cà Lucio di Urbino (gestite da Marchemultiservizi di Pesaro), Monteschantello di Fano (gestita da A.S.E.T S.p.A. di Fano), nonché alla Discariche definitivamente chiuse di Cà Mascio di Montecalvo n Foglia, Cà Guglielmo di Cagli e Cà Rafaneto di Barchi, con precipuo riferimento alla proroga ex lege della durata delle autorizzazioni in vigore. Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Legge Regionale n. 24 del 12 ottobre 2009. Decreto Legislativo n° 46 del 4 marzo 2014. D.G.R.M. n° 983 del 7 agosto 2014.

20. Nulla osta. Prot. n.7.581 del 27/05/2016- Oggetto: Marche Multiservizi Spa- Pesaro. Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Ca' Lucio- Comune di Urbino (Pu). Nulla Osta alle opere di innalzamento torrino (torre di emungimento del percolato e delle acque di sottotelo). Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152. Legge Regionale n° 24 del 5 ottobre 2009 – DGRM 1547/2009. Decreto Legislativo 5 marzo 2014, n° 46.

21. Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n° n. 68 del 25/01/2018 Oggetto: ditta Marche Multiservizi S.P.A realizzazione di modifica non sostanziale A.I.A. discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Ca' Lucio di Urbino (PU). Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, parte II, articolo 29 - nonies. Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009. D.G.R.M. n° 1.547 del 5 ottobre 2009. Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n° 46. D.G.R.M. n° 983 del 7 agosto 2014.

#### **AUTORIZZAZIONI INERENTI AL COMPOSTAGGIO CONVERTITO POI IN TB.**

1. Deliberazione di Giunta Provinciale n. 346 del 17/09/2004 – approvazione progetto di costruzione del compostaggio.



2. Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2173 del 07/07/2007 – Autorizzazione alla gestione dell'impianto di compostaggio delle matrici umide selezionate sito in adiacenza alla discarica per rifiuti non pericolosi – Ca' Lucio – Comune di Urbino.
3. Determinazione n. 3117 del 17/11/2011: MMS ecologica s.r.l. - Discarica di rifiuti non pericolosi di Ca' Lucio (Urbino). autorizzazione all'ampliamento di compostaggio interno alla discarica - D.Lgs. n. 152/2006 - titolo iii bis - articolo 29 bis e d.lgs n. 36/2003 - Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24. (modifica non sostanziale aia).
4. Nulla osta Prot. n.9.241 del 10/02/2014- Oggetto: Marche Multiservizi Spa- Pesaro. Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio - Comune di Urbino (Pu). Nulla Osta alla realizzazione di un piazzale per cumuli di ammendante compostato, riposizionamento delle vasche di raccolta e introduzione di nuovi codici CER. D.Lgs. 52/06 – DGRM 1547/09. .
5. Ordinanza n.02/2014 dell'11 febbraio 2014- ad oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'art.3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 per la celere realizzazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alle seguenti disposizioni: Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo 36/03, Circolare MATTM del 6 agosto 2013.
6. Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n° 1600 del 12/09/2014 – Autorizzazione alla gestione di un impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti presso la discarica per rifiuti non pericolosi con sede in Località Cà Lucio di Urbino (PU), in adeguamento all'ordinanza provinciale n.2/2014 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, parte II, Titolo III Bis- Articolo 29 Nonies – Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 - Decreto Legislativo n.46 del 4 marzo 2014 (Tabella 5.3 Direttiva 2010/75/UE, D.Lgs. 46/2014, DGRM n.983/2014).
7. Nulla osta Prot. n.1808 del 14/01/2015- Oggetto: Marche Multiservizi Spa- Pesaro. Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio- Comune di Urbino (PU). Nulla Osta alla realizzazione di una vasca di prima pioggia presso l'ex piazzale di compostaggio. Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. Legge Regionale n.24 del 5 ottobre 2009. DGRM n.983/2014. Decreto Legislativo n.46 del 5 marzo 2014
8. Nulla osta Clas. 011-12-2 Fasc. 2012/3/0 del 20/01/2016- Oggetto: Marche Multiservizi Spa- Pesaro. Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio- Comune di Urbino (Pu). Nulla Osta alle



opere di ultimazione del sistema di prima pioggia e realizzazione del sistema di lavaggio ruote.  
Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. Legge Regionale n.24 del 5 ottobre 2009. DGRM n.983/2014. Decreto Legislativo n.46 del 5 marzo 2014.

9. Ordinanza Reg. n.1/PRES del 12/01/2016- Prot. 528/16 del 15/01/2016 ad oggetto: art.191 D.Lgs 152/2006. Trattamento rifiuti urbani ATO 2- Ancona presso l'impianto di TMB di Urbino (Ca' Lucio) gestito da Marche Multiservizi S.p.A.

10. Ordinanza Reg. n.4/PRES del 21/01/2016- Prot. 1019/16 del 26/01/2016 ad oggetto: art.191 D.Lgs 152/2006. Trattamento rifiuti urbani ATO 2- Ancona presso impianti di TMB di Urbino gestito da Marche Multiservizi S.p.A. e di Fermo Asite S.r.l. Modifica decreto del presidente n.1 del 12.01.2016.

11. Presa d'atto nuova posizione cumuli- Prot. 17.982/16 del 29/12/2016 ad oggetto: Marche Multiservizi Spa- Pesaro. Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio – Comune di Urbino (PU). Presa d'atto degli interventi di variazione della zona di accumulo della FOS.  
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152. Legge Regionale n° 24 del 5 ottobre 2009 – DGRM 1547/2009. Decreto Legislativo 5 marzo 2014, n° 46.

#### **AUTORIZZAZIONI INERENTI AL BIOGAS.**

1. Delibera di Giunta Provinciale n. 94/2008 – Approvazione del piano di realizzazione di “impianto per il recupero del biogas prodotto nella discarica di Ca' Lucio sita in comune di Urbino
2. Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2227 del 01/07/2009 – Avvenuto collaudo e nulla osta all'esercizio dell'impianto per il recupero del biogas prodotto nella discarica di Ca' Lucio sita in Comune di Urbino.

#### **AUTORIZZAZIONI INERENTI AL PERCOLATO.**

1. Determinazione n. 2551 del 23/09/2011 avente ad oggetto: discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Lucio (Urbino) - Marche Multiservizi s.p.a . autorizzazione alla realizzazione di impianto di trattamento del percolato - DLgs. n. 152/2006 parte iii bis - artt. 29 nonies e 29 ter e ss.mm.ii. e dgrm n. 1547 del 05.10.2009 . modifica non sostanziale aia n. dd. 26/vaa del 03.03.2011.
2. Determinazione n. 1091 del 30 maggio 2013 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, Parte II, Titolo III bis – articolo 29 nonies – Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 – Autorizzazione alla realizzazione di variante non sostanziale – Ditta Marche Multiservizi S.p.A. – sede legale in Via dei Canonici n. 144\_ Comune di Pesaro – Impianto di discarica per rifiuti non

II

**P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”**

**UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e-mail: [m.baroncini@provincia.ps.it](mailto:m.baroncini@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



pericolosi con sede in Località Cà Lucio di Urbino (PU), mediante la quale sono state autorizzate le seguenti strutture:

- Vasca di stoccaggio del percolato avente capacità di 1600 mc. edificata in prossimità dell'impianto ad osmosi inversa e realizzata allo scopo di garantire un polmone di accumulo del medesimo liquame onde ancora meglio gestire le situazioni scaturenti dalla "emergenze meteoriche".
- Due vasche di prima pioggia destinate ad accogliere le acque dei generati nei piazzali d'ingresso e nell'impianto di compostaggio.
- Area appositamente preposta all'accumulazione del compost maturo e pronto per la successiva distribuzione agli utenti.

3. Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n° 2437 del 19/12/2014 – oggetto: Ditta Marche Multiservizi Spa. Autorizzazione alla realizzazione mediante potenziamento di un ulteriore impianto di trattamento ad osmosi inversa del percolato presso la discarica per rifiuti non pericolosi con sede in località Cà Lucio di Urbino (Pu). Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, parte II, Titolo III Bis- Articolo 29 Nonies – Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 - Decreto Legislativo n.46 del 5 marzo 2014 - DGRM n.983/2014.

Nulla osta Prot. n.25177 del 21/04/2015- Oggetto: Marche Multiservizi Spa - Pesaro. Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio - Comune di Urbino (PU). Nulla Osta alle opere di modificazione dell'impianto di trattamento del percolato, sopraelevazione della torre di emungimento e realizzazione dell'impianto di lavaggio automatico degli automezzi. Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. Legge Regionale n.24 del 5 ottobre 2009. DGRM n.983/2014. Decreto Legislativo n.46 del 5 marzo 2014.

**AUTORIZZAZIONI, PARERI, VISTI, NULLA OSTA UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA.**

1. Aut. N 828 del 22/03/2010- Comune di Urbino (PU)- Autorizzazione allo scarico di acque - reflue domestiche e assimilate alle domestiche recapitanti in suolo ai sensi del D.Lgs. 152/06
2. Certificato n° 242428-2017-AE-ITA-ACCREDIA, UNI EN ISO 14001:2015 (certificazione di qualità ambientale) rilasciato come prima emissione il 22/12/2005 e scadenza il 30/06/2020.
3. Certificato di registrazione EMAS n. IT-001681 (certificazione di qualità ambientale), convalida n° 242429-2017-AE-ITA-ACCREDIA, data di prima emissione 26/01/2015 scadenza 07/07/2022.



4. Certificato n° 00143-2018-SEMS-ITA-ACCREDIA, UNI EN ISO 50001:2011 (certificazione dei sistemi di gestione della energia) rilasciato come prima emissione il 03/12/2015, scadenza il 02/12/2021.
5. Certificato n° 190997- 2015-AQ-ITA-ACCREDIA, UNI EN ISO 9001:2015 (certificazione del sistema di gestione della qualità) rilasciato come prima emissione il 18/04/2000, scadenza il 20/12/2021.
6. Certificato n° 209992-2016-AHSO-ITA-ACCREDIA, OHSAS 18001:2007 (certificazione per la sicurezza) rilasciato come prima emissione il 03/12/2010 e scadenza il 20/11/2019.

#### **CONSIDERATO QUINDI,**

- il seguente INQUADRAMENTO STORICO dell'impianto:

La Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino, nasce mediante un progetto iniziale redatto dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino in data 31/05/1985 ed approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n° 4340 del 08/09/1986. Tale progetto prevedeva la realizzazione di nove piccole vasche di coltivazione dei rifiuti (per un volume totale di 180.000 metri cubi, di seguito denominato LOTTO A, collegate ad un collettore principale, con la funzione di convogliare il percolato in una vasca di accumulo. L'impianto fu collaudato in data 12/09/1989 ed approvato dalla Regione Marche con atto n° 1143 del 22/10/1990 (modificata con D.G.R. n° 1348 del 26/05/1997). L'attivazione dell'impianto avvenne il 01/09/1990 ed il bacino di utenza coincideva con i Comuni della Unione Montana locale: Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo in Vado, Peglio, Urbania, Fermignano, Urbino e Petriano. Inizialmente la gestione operativa faceva capo alla Provincia, in seguito, dal 1993 è stata acquisita direttamente dalla Unione Montana dell'Alto e Medio Metauro. A seguito dell'emanazione del Piano Provinciale dei Rifiuti (approvato dal Consiglio Provinciale con atto n°6 del 14/01/2002 e n°107 del 20/07/2002) Cà Lucio divenne "impianto di trattamento e smaltimento finale" dell'entroterra pesarese (territorio comprendente le Comunità Montane di Novafeltria, Carpegna, Urbania e Cagli), assumendo così un ruolo strategico e di riferimento per tutta la fascia appenninica della Provincia. In seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 36/2003, è stato redatto ed approvato il Piano di Adeguamento della discarica autorizzato con Delibera di Giunta Provinciale n°417/2005 e

13

**P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"**

**UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e-mail: [m.baroncini@provincia.ps.it](mailto:m.baroncini@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



Determinazione Provinciale n. 4.329 del 21/11/2005. In tale ambito oltre alla rivalutazione/adequamento degli aspetti tecnologici ed economici connessi alle opere già previste (ad esempio impermeabilizzazione aggiuntiva del fondo vasca di coltivazione con argilla bentonitica e delle scarpate mediante materassino bentonitico), sono state individuate opere aggiuntive quali: installazione stazione meteorologica, realizzazione di un impianto per la raccolta e lo smaltimento del biogas, messa in opera di una piazzola per la pulizia dei mezzi, ripristino ambientale della discarica ed altre elencate nell'atto stesso. Nel 2009, in particolare dal primo luglio, Marche Multiservizi Spa è subentrata, nella gestione, alla Unione Montana dell'Alto e Medio Metauro, che ne rimane soggetto proprietario dell'area e delle infrastrutture presenti. Conseguentemente tutte le autorizzazioni in capo alla Unione Montana (oggi denominata Unione Montana Alta Valle Metauro), sono state volturate a Marche Multiservizi Spa, in qualità di nuovo gestore. Nell'anno 2013, a seguito di procedimento VIA/AIA conclusosi con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 182/2013, è stato autorizzato l'ampliamento della discarica (di seguito denominato LOTTO C) per una volumetria di 680.000 mc., principalmente ottenuta in sopraelevazione rispetto al lotto B ed in parte interessando aree limitrofe al perimetro dell'impianto. Nel corso dell'anno 2018 è stato autorizzato un progetto di riduzione volumetrica dell'ampliamento da 680.000 mc. a 418.139 mc., con restringimento del perimetro di impermeabilizzazione, interamente contenuto entro l'area di impianto, anche per ottemperare alla modifica del quadro programmatico adottato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA-Ambito Territoriale Ottimale 1-Pesaro e Urbino) con delibera n.4 del 29.3.2017. Tale riduzione volumetrica è stata autorizzata con Determinazione Provinciale n. 68 del 25/01/2018, come modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n.182/2013. Nel 1998 era stato a suo tempo approvato un progetto di adeguamento dell'impianto di discarica che prevedeva il proseguo della coltivazione della stessa mediante la realizzazione di un'unica vasca di abbancamento, suddivisa in più lotti funzionali, del volume complessivo di circa 300.000 metri cubi (di seguito denominato LOTTO B). La nuova vasca in progetto era idraulicamente separata dal vecchio corpo di discarica con un suo impianto autonomo di stoccaggio e ricircolo del percolato;

- che l'area in cui sorge l'impianto è di proprietà della Unione Montana dell'Alto e Medio Metauro, e risulta ubicata nel Comune di Urbino (PU), in via Cà Gasperino, 13 ad una distanza di 5 km dal centro di Urbino (N.E), di 4 km dal centro di Urbania (S.W.), 6 km da Peglio (W) e di c.a. 5,5 km



dal centro di Fermignano (S.E). L'area d'interesse è ubicata nel Comune di Urbino alle coordinate topografiche geografiche 43°41'21" N, 12°34'30" E, in prossimità del confine amministrativo del Comune di Urbina. Il sito attualmente occupato dall'installazione IPPC, così come definito dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e come sopra meglio definito, comprensivo della discarica di Ca' Lucio, risulta essere di proprietà della Unione Montana Alto e Medio Metauro, la cui gestione è stata volturata alla ditta Marche Multiservizi Spa dal 01/07/2009. Trattasi delle aree riferibili alle seguenti coordinate fornite dal Catasto Terreni: Comune di Urbino: Foglio 234, Particelle: 42 - 45 - 46 - 47 - 92 - 93 - 94 - 95; di proprietà della Unione Montana; \* Comune di Urbino: Foglio 238, 165 (recinzione uffici), di proprietà della Unione Montana; - che l'intero complesso impiantistico sorge su di un'area caratterizzata dai seguenti elementi di natura GEOMORFOLOGICA, GEOLOGICA E NATURALISTICA:

1) MORFOLOGIA E IDROLOGIA

L'area di discarica è ubicata all'interno di un impluvio naturale di I° ordine attestato sul crinale che funge da spartiacque tra il bacino imbrifero del Fosso di S. Maria in Spinatoci e quello del Moruccio. Il sito appartiene ad un bacino imbrifero di II° ordine, di pertinenza del fiume Metauro; a valle l'area è delimitata da due segmenti fluviali di I° ordine con carattere tipicamente torrentizio. Non sono presenti sorgenti o falde idriche, sia nell'area di discarica che nelle zone limitrofe.

2) GEOMORFOLOGIA.

Dal punto di vista geomorfologico l'area indagata presenta due motivi morfologici, strettamente connessi alla natura litologica dei terreni affioranti ed agli elementi strutturali e tettonici che caratterizzano la zona. In particolare, la discarica è situata in un'area caratterizzata da una alternanza di dorsali tipicamente collinari, altimetricamente comprese tra le quote di 200 e 500 m s.l.m. che, originandosi dallo spartiacque tra il Fiume Foglia ed il Metauro, degradano regolarmente verso Sud-Est.

L'area di discarica, contornata da due dorsali secondarie che degradano verso Sud-Ovest, è impostata su una formazione sedimentaria, nota nella letteratura geologica ufficiale (Carta Geologica D'Italia - Foglio 115 Pesaro) come formazione Marnoso - arenacea. I versanti delle dorsali sopra citate si presentano acclivi, con valori clivometrici dell'ordine del 50-60%.



A valle dell'impianto in questione, in corrispondenza del passaggio stratigrafico con la formazione sottostante dello Schlier, le pendenze del rilievo si attenuano sensibilmente dando luogo saltuariamente a pianori e a rilievi modellati da una morfologia più dolce.

L'area di impluvio della discarica, che declina con una pendenza del 12%, si configura come una potente coltre pluvio-colluviale, composta in prevalenza da limi-argillosi variamente sabbiosi, che raggiunge una potenza massima di circa 16 metri dall'originario piano campagna. L'intera superficie della discarica non manifesta, in relazione alla natura Marnoso-arenacea dei terreni e alle condizioni giaciture a reggi-traversapoggio della formazione, fenomeni gravitativi e in generale forme di dissesto. Solo nelle aree a valle della discarica, che non interessano in alcun modo le attività dell'impianto di smaltimento sono presenti nella formazione dello Schlier, che affiora localmente in facies tipicamente marnoso - argillosa, fenomeni di erosione calanchiva nei versanti più acclivi, saltuari scollamenti a carattere locale della coltre pluvio - colluviale, nonché aree degradate dal calpestio del bestiame per un utilizzo intensivo dei pascoli.

### 3) GEOLOGIA.

L'assetto geo-litologico complessivo dell'area della discarica è strettamente collegato alla struttura deposizionale tipica della fascia appenninica umbro-marchigiana. L'area della discarica ed il suo intorno sono caratterizzate dalla presenza dei sedimenti marini facenti parte della Marnoso-Arenacea, Membro di Urbino, e dello Schlier. La formazione turbiditica della Marnoso arenacea, che costituisce l'ossatura della discarica di Ca' Lucio, si prefigura in affioramento come una sequenza ritmica di strati arenacei di colore nocciola, variamente cementati, che si alternano a marne grigio azzurre a frattura concoide. I terreni che caratterizzano la zona dell'impianto, sono composti da una formazione, tipicamente torbiditica, nota nella cartografia geologica ufficiale come molasse tortoniane. Trattasi litologicamente di marne-argillose di colore grigio azzurro, in cui si intercalano strati arenacei, variamente cementati, di colore giallastro. Localmente il rapporto tra porzione arenacea e marnosa è approssimativamente pari ad uno. La sottostante area a valle dell'impianto è segnata morfologicamente da una repentina attenuazione delle pendenze dei versanti, qui è localizzata la formazione dello Schlier di natura pelagica. Quest'ultima formazione è costituita localmente da marne argillose a frattura concoide, di colore grigio-azzurro, in cui si intercalano saltuariamente interstrati di calcare marnoso biancastro, talora fortemente fratturato; la frequenza degli strati calcarei tende gradualmente a diminuire al passaggio stratigrafico con le



molasse tortoniane. La giacitura degli strati della Marnoso arenacea, valutata in affioramento in discarica, è caratterizzata da un assetto strutturale sostanzialmente monoclinale con immersione dei giunti ad ovest, nord-ovest ed inclinazione mediamente pari a circa  $15 - 20^\circ$ . L'ammasso roccioso delle formazioni marine di base è di norma alterato e fratturato nella zona di tetto con due ordini di piani di discontinuità presenti, fra loro approssimativamente ortogonali, rispettivamente dati dai giunti di strato e dai piani di rottura, questi ultimi perpendicolari alla stratificazione. L'alterazione dei corpi litoidi è dovuta essenzialmente all'esposizione con gli agenti esogeni che comporta una degradazione dello stato fisico e della consistenza meccanica della roccia. Al di sopra di queste due diverse formazioni marine, lungo i versanti, è riconoscibile la coltre detritica di copertura del deposito colluviale, avente uno spessore significativo alle quote topografiche minori; mentre sulla sommità dei rilievi e nelle zone di alto morfologico, il substrato roccioso risulta sub-affiorante, ovvero è coperto solo da un orizzonte di terreno vegetale di spessore contenuto. In corrispondenza delle incisioni vallive che formano il reticolo idrografico minore, si forma invece un accumulo detritico a seguito dei processi di trasporto e sedimentazione delle acque correnti superficiali. Le unità geo-litologiche riferibili alla Marnoso arenacea e allo Schlier si caratterizzano per un aspetto massivo, litoide, generalmente compatto: salvo che negli orizzonti di tetto, dove i litotipi si presentano alterati e fratturati. In generale, quindi, le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dell'ammasso roccioso che compone il substrato marino risultano ottimali con valori di resistenza e di portanza sempre molto alti, soprattutto in corrispondenza degli orizzonti meno superficiali. Per quanto riguarda l'assetto tettonico l'area in cui si inserisce l'impianto di smaltimento di Ca' Lucio ricade sul fianco sud occidentale di una sinclinale a nucleo di Marnoso arenacea: la piega è definita da un asse strutturale orientato in direzione appenninica. La formazione immerge localmente a reggipoggio rispetto all'andamento dell'asse dell'impianto, con valori di inclinazione degli strati dell'ordine di  $20 - 30^\circ$  che tendono ad attenuarsi in prossimità dell'asse strutturale, situato in prossimità al crinale in cui sono ubicati gli Uffici di accettazione. La successione stratigrafica presente nella zona in esame può essere così schematizzata:

1. RIFIUTI E TERRENO DI RIPOSTO: cartografati nell'area di discarica, includono il lotto attualmente in coltivazione, quello ultimato e le sistemazioni finali (argini di confinamento) a valle della discarica.



2. DETRITO DI FONDO VALLE: presente in corrispondenza delle incisioni di fondo valle che si sono formate per l'azione di erosione e sedimentazione dei corpi idrici, appartenenti al reticolo idrografico minore. Essi sono costituiti in prevalenza da terreno argilloso, limoso, sabbioso.
3. DETRITO DI VERSANTE: si distingue dal deposito colluviale perché associato esclusivamente all'accumulo detritico derivante dai processi di degradazione dei pendii per fenomeni gravitativi
4. DEPOSITO COLLUVIALE: con tale unità si definisce la coltre detritica di copertura, argilloso sabbiosa, di genesi recente, il cui accumulo caratterizza le superfici di versante. In particolare, alle quote topografiche minori.
5. FORMAZIONE MARNOSO ARENACEA: si osserva in affioramento in alcune scarpate poste nell'immediato intorno della discarica. Essa appare nettamente stratificata, caratterizzata da strati il cui spessore è approssimativamente pari a circa 6÷10 cm, formati da litotipi argillosi, marnosi ed arenacei, questi ultimi variamente cementati, fra loro alternati. In corrispondenza degli orizzonti di tetto, in affioramento, la formazione marnoso arenacea appare alterata per esposizione ad agenti esogeni e fratturata a seguito degli stress tettonici subiti.
6. FORMAZIONE DELLO SCHLIER: è composta da marne, marne argillose ed argille marnose in strati sottili e medi. Nell'area coperta dal rilievo geologico e geomorfologico non risulta visibile in affioramento. La distribuzione spaziale di tale unità litostratigrafica è stata ricostruita sulla base dell'assetto morfologico e tenendo in considerazione quanto pubblicato nella cartografia geologica. Le unità geo litologiche di cui ai punti 5 e 6 si caratterizzano per un aspetto massivo, litoide, generalmente compatto, salvo che negli orizzonti di tetto, dove la roccia si presenta alterata e fratturata. In generale, quindi, le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dell'ammasso roccioso che compone il substrato marino, risultano ottimali con valori di resistenza e di portanza sempre molto alti, soprattutto in corrispondenza degli orizzonti meno superficiali.

#### 4) ASPETTI NATURALISTICI.

L'area di discarica non ricade né è prossima ad aree di interesse naturalistico, classificate come SIC o come ZPS. Il SIC più prossimo è quello relativo alla zona di Montecalvo in Foglia (IT5310012), posto a nord-est rispetto alla discarica e il cui confine meridionale è ad almeno 5 Km in linea d'aria. L'intero complesso impiantistico sorge su di un'area servita dalla seguente VIABILITA':

- a) Il territorio della Unione Montana è servito da una rete viabilistica articolata che ha quale arteria principale la Strada Statale di Bocca Trabaria (SS n.73 bis); la statale segue il fondo della valle del



Fiume Metauro da Borgo Pace fino ad Urbania e, da qui, raggiunge Urbino con percorso su crinale morfologico; b) L'area di pertinenza di tale strada interessa circa il 60-70% della popolazione complessiva della Unione Montana. Un'altra strada di particolare rilievo per l'area della Unione Montana è la S.S. Urbinata n.423 che collega Urbino con Gallo (Comune di Petriano). Il restante territorio della Unione Montana è servito da una struttura viaria tipicamente appenninica, con strade provinciali e comunali anche ad elevata pendenza e quindi di difficile transito per i mezzi pesanti ; c) Il sito in oggetto è raggiungibile per i mezzi conferenti rifiuti percorrendo la strada statale S.S. 73 bis nel tratto tra Urbino ed Urbania fino all'altezza dell'abitato di Ca' Lagostina e più precisamente al km 57,5, dove occorre prendere la laterale Strada Vicinale di Ca' Gasparino e percorrerla per circa 1,5 km fino alla località Ca' Lucio dove è situata la discarica; la zona di abbancamento vera e propria della discarica si trova sulla sinistra, mentre sulla destra è presente l'area di piazzale dove trovano sede i locali e i servizi di accettazione dei mezzi.

- che la ZPS più prossima è quella relativa ai Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia (codice IT5310025), posto anch'esso a nord-est rispetto alla discarica e il cui confine meridionale è ad almeno 5 Km in linea d'aria. Si ritiene che data la distanza e la conformazione geografica del territorio che non vi siano interferenze tra le attività presenti in discarica e queste zone di rispetto naturalistico. La vegetazione presente è caratterizzata da falasco ed essenze foraggiere nate per la disseminazione naturale; a Sud-Est dell'impianto è presente un lembo di bosco ceduo degradato. Anche la fauna non presenta caratteristiche di particolare interesse. L'area è ampiamente coperta da crinali morfologici; il bacino di visuale, come risulta da studi precedenti, è di 0.169 km<sup>2</sup>;

- l'area comprende al suo interno: una discarica per rifiuti non pericolosi; un impianto per il Trattamento Meccanico ed un impianto di Trattamento Biologico del rifiuto solido urbano indifferenziato; due impianti ad osmosi inversa per il trattamento del percolato; un impianto di cogenerazione del biogas;- due impianti fotovoltaici. L'intero complesso è dotato di: recinzione e accessi controllati; rete di drenaggio ed estrazione di percolato; vasche e serbatoi di accumulo del percolato; rete di regimazione delle acque meteoriche esterne; rete di captazione ed estrazione dei biogas; sistema di monitoraggio e centralina per la registrazione ed il controllo dei dati meteorologici; strutture accessorie (uffici, pesa, piazzali, aree accettazione rifiuti, ...);



- nell'ambito del sito si possono distinguere tre zone di coltivazione rifiuti funzionalmente e temporalmente separate: 1) LOTTO A: denominato anche discarica ritombata; b) LOTTO B: realizzato a monte (versante Nord) del lotto A; c) LOTTO C: in sopraelevazione rispetto al Lotto B. Oltre ai lotti sede degli abbancamenti di rifiuti, nell'area sono presenti anche diversi impianti fissi a servizio della discarica attrezzati nel corso degli anni: 1) nella zona a monte sito, oltre la Strada Vicinale di Ca' Gasparino, è presente il piazzale di servizio dove vengono svolte le attività di accettazione dei mezzi in ingresso alla discarica, di verifica amministrativa e pesatura. In tale area sono presenti anche i locali di avviamento al lavoro dei dipendenti di Marche Multiservizi che lavorano nel sito oltre che la stazione meteo per la registrazione dei dati meteorologici; 2) nella zona ad Est del LOTTO A e del LOTTO B, a ridosso della strada vicinale è stato realizzato un impianto di cogenerazione del biogas estratto dalla discarica; accanto a tale impianto è stato messo in opera un impianto di trattamento del percolato ad osmosi inversa; anche se attualmente non utilizzato dal gestore, accanto all'impianto di osmosi esiste un'area autorizzata per l'eventuale triturazione di rifiuto verde (ramaglie) e per lo stoccaggio di ammendante compostato verde; 3) a valle del LOTTO A trova sede l'impianto di Trattamento Meccanico, l'impianto di Trattamento Biologico oltre che un secondo impianto di trattamento del percolato sempre ad osmosi inversa.

- Considerato il seguente inquadramento tecnologico – impiantistico della Discarica di Cà Lucio:

Codice Attività IPPC (Allegato VIII Parte II del D. Lgs 152/06):

- 5.4: Discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti, con capacità totale di conferimento maggiore di 25.000 tonnellate. Elenco delle operazioni autorizzate di gestione dei rifiuti, di cui agli Allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.:
- D1: attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, a prevalente servizio dei rifiuti prodotti dagli attigui impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti;
- R1: attività di recupero energetico da biogas;
- R3: attività di recupero corrispondente alle operazioni di trattamento meccanico del rifiuto solido urbano non differenziato;



- R3: attività di recupero per il trattamento biologico della frazione organica derivante dal trattamento meccanico del rifiuto solido urbano indifferenziato; attività di recupero di sfalci e potature per la conseguente produzione di ammendante compostato verde (acv);
- R11: attività di recupero, limitatamente alla frazione organica stabilizzata (FOS), utilizzata per la copertura giornaliera e interstrato dei rifiuti in discarica.;

Attività rimanenti che vengono effettuate nel sito: gestione del percolato tramite osmosi inversa; attività di monitoraggio e manutenzione; - Attività accessorie (accettazione, pesatura, ecc...).

In merito all'ampliamento di discarica risultano elencabili i seguenti passaggi di ordine amministrativo: 1) Presentazione domanda originaria del 2 novembre 2011; 2) protocollo domanda del 18.527/2011 (Prot. Marche Multiservizi) V.I.A.; 3) protocollo domanda del 18.526/2011 (Protocollo Marche Multiservizi) A.I.A.; Autorizzazione Integrata Ambientale conseguente all'interno della Delibera di Giunta Provinciale n.372/2013, quale espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale, comportante variante urbanistica al PRG del Comune di Urbino e contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione integrata ambientale, annullata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.6.777/2018; 4) richiesta avvio sub- procedimento per l'esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n.6.777/2018 (Pec del 06/03/2019) acquisita agli atti al prot. n. 8.708 del 07/03/2019, con la richiesta della riedizione dell'autorizzazione VIA/AIA per il complesso polimpiantistico di trattamento/smaltimento rifiuti di Cà Lucio di Urbino, comprendente TMB, impianti di trattamento del percolato e gestione del biogas e discarica, prevedendo per quest'ultima l'ampliamento di 418.000 mc – ora 270.000 mc- e la chiusura in cinque anni – oggi quattro; 5) data di avvio del procedimento: 25/03/2019; 6) data conferenza dei servizi decisoria: 05/09/2019;

Categoria Discarica: Discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Volume di ampliamento discarica autorizzato: 418.139 mc (Volume netto disponibile per i rifiuti - al lordo delle sole coperture provvisorie e intermedie).

Volume residuo (al 30 novembre 2018): 274.701 mc .

Volume totale della vasca: 932.853,00 mc.

Quota massima di abbancamento dei rifiuti: 406,5 m s.l.m.

Superficie sommitale a coltivazione ultimata: 31.039 mq.



Rifiuti teoricamente abbancabili prima degli abbassamenti naturali: 463.287 ton.

Quota massima di copertura finale: 405 m s.l.m

Capacità di trattamento autorizzata per l'impianto di biostabilizzazione: 20.000 ton/anno.

Potenzialità autorizzata per l'operazione di utilizzo della FOS in R11: 10 % rispetto al totale dei rifiuti smaltiti in discarica (D1) nell'anno di riferimento. Per quantitativi eccedenti l'operazione si configura come di smaltimento con le conseguenti implicazioni in merito al pagamento di ecotassa.

Elenco rifiuti ammissibili:

- in discarica: Lista dei rifiuti come da documentazione approvata per un quantitativo totale pari al volume utile autorizzato. PGO/02 del Piano di adeguamento della discarica
- al TM: 200301 provenienti dai Comuni del bacino di riferimento
- al TB: 190501 (solo se da trattamento del 200301) e 200201.

Procedure di ammissione dei rifiuti: procedure di cui al Piano di Gestione Operativa in vigore alla Sezione III del PGO approvato e integrate con la documentazione relativa di cui al tavolo tecnico provinciale.

Avvio della fase post-operativa: con autorizzazione alla chiusura della discarica nel rispetto del D. Lgs 36/03 art. 12.

Durata della gestione post-operativa della discarica: 30 anni e comunque sino a conclusione dei fenomeni emissivi eccedenti i limiti di legge e la capacità di carico dell'ambiente.

Garanzie finanziarie: sino a diversa determinazione sono fissate secondo i criteri stabiliti dalla Regione Marche e dalla normativa Nazionale nella misura altrove indicata nel presente atto. Per la discarica è determinata nella misura di € 594.784,00 per la gestione operativa e di € 2.501.676,00 per la gestione post-operativa. Per l'impianto di biostabilizzazione tale garanzia è determinata nella misura di € 60.000,00.

Durata dell'autorizzazione: ai sensi dell'articolo 29 – octies (Rinnovo e riesame) del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale al comma 8, che così enuncia: “nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni”, possedendo Marche Multiservizi per il sito in questione tale registrazione (n. IT 001681), i termini relativi al riesame di cui al comma 3 sono pari a anni sedici (16) dalla data



della sua emanazione. È possibile l'avvio di un riesame della autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato dall'articolo 29 – octies.

Stato attuale dei luoghi: Planimetria di progetto e confronto con progetto autorizzato” (Elaborato B02); in merito al Piano di Sorveglianza e Controllo in vigore presso l'impianto denominato “PSC/03.1B- carta dei punti e delle dotazioni della sorveglianza e controllo”.

**- che l'intero complesso impiantistico sorge su di un'area connotata dalle seguenti VALUTAZIONI DI STABILITA' DEL PENDIO e del SISTEMA BARRIERA DELLA DISCARICA:**

1) VALUTAZIONI DI STABILITÀ DEL PENDIO.

Per quanto riguarda la stabilità dell'area utilizzata per la dimora definitiva dei rifiuti, sono stati realizzati degli studi di approfondimento atti ad evidenziare eventuali situazioni di criticità. Dagli studi eseguiti è emerso il raggiungimento delle condizioni di stabilità richieste per l'esercizio della discarica nella sua configurazione finale, sia in modalità pseudo-statica che in presenza di un evento sismico. Le verifiche di stabilità della discarica sono state condotte in accordo ai contenuti del D.M. 14 gennaio 2008 (“Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”), esaminando quindi gli scenari previsti ed adottando ipotesi e metodologie di calcolo conformi. Sono state effettuate verifiche di stabilità con ipotesi di superfici di scivolamento che coinvolgano sia la vecchia che la nuova discarica, sia nella “Relazione Geotecnica” doc. 07888-018R03E03 che nella “Relazione integrativa a seguito di Conferenza dei Servizi istruttoria del 16.03.2012” doc. 07888-018R17E02. Le verifiche di stabilità sono state poi aggiornate nell'elaborato di progetto “Relazione geotecnica e verifiche di stabilità” (Elaborato A01). Sono stati ricavati valori del coefficiente di sicurezza, per le superficie teoriche, superiori al valore di 1,1 previsto nelle nuove norme (D.M. 14 gennaio 2008) come coefficiente minimo di resistenza per la verifica allo scorrimento, secondo la metodologia degli Stati Limiti Ultimi.

2) SISTEMA BARRIERA DELLA DISCARICA.

La discarica di Cà Lucio è posta all'interno di una valle ubicata nelle colline dell'Appennino marchigiano poste tra i Comuni di Urbino ed Urbania, risultando suddivisa in tre parti: una parte più vecchia realizzata a partire dall'anno 1989, completata nell'anno 2000 e non più in coltivazione, denominata “ritombata” o “LOTTO A”; una parte più recente, denominata “LOTTO B”,



approvata con DGR n. 2121/1998, in cui venivano conferiti i rifiuti raccolti dall'Ambito 3 ubicata a monte della precedente ed al di sotto dell'ultimo ampliamento in sovraelevazione denominato "LOTTO C". Il LOTTO B è stato isolato idraulicamente dal LOTTO A mediante una barriera costituita da cemento e bentonite posta a valle della discarica in fase di coltivazione ed a monte della discarica ritombata, cercando così di rendere completamente indipendenti, dal punto di vista idraulico, le due aree di stoccaggio. Il fondo della discarica del LOTTO C e del LOTTO B sono impermeabilizzati in maniera tale da impedire ogni contatto tra il percolato che si genera a seguito dell'infiltrazione di acqua all'interno dell'ammasso di rifiuti e le acque sotterranee. Il LOTTO C è predisposto in sovrapposizione al LOTTO B. Pur essendo il LOTTO B dotato di idoneo sistema di impermeabilizzazione di fondo, si è ritenuto più opportuno per il LOTTO C predisporre un nuovo sistema di confinamento di fondo, sovrapposto al primo, in modo da isolare anche fisicamente i due abbancamenti e renderli di fatto indipendenti. Il fondo avrà una forma a "schiena d'asino" ad andamento per lo più regolare con pendenze costanti verso valle e verso l'esterno. Il fondo sarà inoltre suddiviso mediante arginelli di fondo in tre settori, uno in destra orografica e uno in sinistra e uno centrale. Sul fondo del nuovo lotto, ovvero sulla superficie individuata dalle quote di abbancamento autorizzate del LOTTO B, è prevista la predisposizione di un pacchetto di impermeabilizzazione costituito, conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. 36/03, descritto negli elaborati di progetto approvati.

- i seguenti **DATI GENERALI** riguardanti il sito di discarica:

1) Estensione dell'installazione: circa 7,8 ettari; 2) coordinate topografiche geografiche: LAT 43° 41' 21 N ; LONG 12° 34' 30 E; 3) Particelle: n. 42, 45, 46, 47, 92, 93, 94, 95 del Foglio 234 del Comune di Urbino; n. 165 del Foglio 238 del Comune di Urbino, tutte di proprietà della Unione Montana; 4) Codice Attività IPPC (Allegato VIII Parte II del D. Lgs 152/06): 5.4: Discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti, con capacità totale di conferimento maggiore di 25.000 tonnellate; 5) elenco delle operazioni autorizzate di gestione dei rifiuti, di cui agli Allegati B e C alla Parte Quarta del Decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i.: D1: attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, a prevalente servizio dei rifiuti prodotti dagli attigui impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti; R1: attività di recupero energetico da biogas; R3:



attività di recupero corrispondente alle operazioni di trattamento meccanico del rifiuto solido urbano non differenziato; attività di recupero per il trattamento biologico della frazione organica derivante dal trattamento meccanico del rifiuto solido urbano indifferenziato; attività di recupero per la raffinazione delle ramaglie e la conseguente produzione di fertilizzanti- ammendante compostato verde (acv); R11: attività di recupero, limitatamente alla frazione organica stabilizzata (FOS), utilizzata per la copertura giornaliera e interstrato dei rifiuti in discarica; - rimanenti attività condotte nel sito: a) gestione del percolato tramite osmosi inversa; b) attività di monitoraggio e manutenzione; c) attività accessorie (accettazione, pesatura, ecc...).

2) categoria Discarica: Discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

3) VOLUMI: volume di ampliamento discarica autorizzato: 418.139 mc (Volume netto disponibile per i rifiuti - Al lordo delle sole coperture provvisorie e intermedie); volume residuo (al 30 novembre 2018): 274.701 mc.; volume totale della vasca 932.853,00 mc;

4) Procedure di ammissione dei rifiuti: approvate le procedure di cui alla Sezione III del PGO approvato e integrate con la documentazione relativa di cui al tavolo tecnico provinciale;

5) Avvio della fase post-operativa mediante autorizzazione alla chiusura della discarica nel rispetto dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36;

6) durata della gestione post-operativa della discarica: 30 anni e comunque sino a conclusione dei fenomeni emissivi eccedenti i limiti di legge e la capacità di carico dell'ambiente.

**- che l'impianto rispetta le seguenti MODALITA' DI COLTIVAZIONE DEI RIFIUTI (PER VASCHE); DRENAGGIO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO PERCOLATO; GESTIONE ACQUE DI SOTTOTELO; GESTIONE E DRENAGGIO BIOGAS; ACQUE METEORICHE, di seguito descritte:**

1) MODALITA' DI COLTIVAZIONE DEI RIFIUTI PER VASCHE.

Il gestore dovrà rispettare quanto contenuto a proposito nel Piano di Gestione Operativa della discarica, approvato, del quale deve conservare la propria copia timbrata presso il sito di



discarica. La strada d'accesso alla discarica e la piazzola di scarico sono realizzate con materiale inerte (del quale è sempre garantita una scorta presso l'impianto) e con terreno argilloso (anche di tipo bentonitico) compattato al fine di rendere facile l'accesso all'area di scarico; ciò permette anche agli operatori che debbono scendere dal mezzo di trovarsi in condizioni di sicurezza. La piazzola di scarico è costituita di volta in volta, seguendo l'avanzamento della coltivazione, che procede per strisce di limitata larghezza, garantendo il regolare deflusso delle acque meteoriche all'esterno, grazie anche alla realizzazione di fossi di guardia e canalette, evitando il contatto con i rifiuti. La piazzola è realizzata il più possibile pianeggiante in modo da garantire la sicurezza degli operatori ed evitare pericoli per gli automezzi in fase di scarico. La superficie di coltivazione viene limitata il più possibile, per minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica, compatibilmente con la capacità di ottenere un buon grado di compattazione. I rifiuti, conferiti in discarica mediante gli automezzi adibiti alla raccolta, vengono scaricati dalla piazzola di scarico, il più vicino possibile all'area di abbancamento. Tutti gli autisti seguono le indicazioni impartite dagli operatori della discarica, per individuare in maniera corretta e precisa il punto di scarico. L'operatore alla guida della pala gommata provvede a sospingerli sul lotto in coltivazione in modo da garantire una omogenea distribuzione per strati di sottili spessori; successivamente l'operatore sul compattatore esegue numerose passate in versi contrapposti per linee ortogonali, allo scopo di ottenere un elevato grado di compattazione e garantire la stabilità del corpo rifiuti. E' consentito lo scarico di un altro mezzo solo una volta liberata la piazzola di scarico, viste le ridotte dimensioni della stessa; solo in circostanze particolari e nel caso in cui l'avanzamento della coltivazione consenta di allargare tale area sarà possibile lo scarico contemporaneo di più mezzi. Il lotto viene delimitato al perimetro con terreno, che servirà alla realizzazione della copertura della scarpata a protezione delle impermeabilizzazioni e come scorta di terreno per la copertura giornaliera. Le scarpate vengono realizzate con modesta pendenza, mediante escavatore cingolato e pala gommata. In fase di avanzamento di un lotto su un'area precedentemente coltivata si effettua la rimozione del terreno di copertura provvisoria o dell'eventuale altro materiale (tipo geomembrana) utilizzato per la copertura medesima, allo scopo di evitare la formazione di falde sospese di percolato. Per la copertura giornaliera è ammesso l'utilizzo della FOS proveniente dall'adiacente impianto di Biostabilizzazione dedicato alla frazione organica derivante dal Trattamento Meccanico del rifiuto solido urbano indifferenziato. La Ditta, ogni



anno, redigerà un adeguato Programma di Coltivazione come definito nel Piano di Adeguamento della discarica al D. Lgs 36/03. Nella relazione annuale (relativa al Piano di Adeguamento), denominata "PGO/05- Rapporto annuale della gestione", il gestore dovrà relazionare sull'andamento della coltivazione dell'anno precedente.

## 2) DRENAGGIO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO PERCOLATO.

Il gestore dovrà operare secondo quanto contenuto a proposito nel Piano di Gestione Operativa della discarica, approvato, del quale deve conservare la propria copia timbrata presso il sito di discarica. La rete di drenaggio, stoccaggio e smaltimento del percolato deve essere conforme agli elaborati progettuali autorizzati. Dal LOTTO A esaurito e chiuso nel 2000 il percolato viene captato da dreni e pozzi presenti e inviato alle vasche di raccolta interrato ubicate in corrispondenza del piazzale di valle. Il percolato che viene prodotto all'interno del LOTTO B viene drenato da una rete sul fondo costituita da materiale inerte (ghiaia a spigoli arrotondati) di granulometria 16 - 32 mm, che convoglia il percolato in tubazioni in HDPE fenestrate DN 160 mm poste al centro del drenaggio stesso, il quale è racchiuso da un telo di tessuto non tessuto a protezione. Tutte le tubazioni convogliano il percolato in un drenaggio principale, anch'esso costituito da tubazione in HDPE fenestrate DN 160 mm. Per convogliare il percolato nel drenaggio di base vengono utilizzati i pozzetti del biogas, i quali poggiano alla base della vasca di coltivazione. All'interno di ciascun pozzetto è posto un tubo fessurato DN 160 mm racchiuso da materiale drenante 40/70 dello spessore di 1 m che è sopraelevato in continuo con l'avanzamento della coltivazione.

Oltre a questo drenaggio verticale, durante la coltivazione sono stati realizzati anche drenaggi orizzontali a raggiera ogni circa 5 m di spessore di rifiuti, per garantire il corretto allontanamento del percolato dalla massa di rifiuti e la captazione del biogas prodotto dagli stessi. Il percolato drenato dall'intero lotto viene convogliato al pozzo di raccolta in c.a. a base quadrata di 5x5 m realizzato sul fondo del lotto stesso, all'interno dell'area in coltivazione e innalzato in continuo con l'avanzamento della coltivazione; tale vasca viene denominata "Torrino", attualmente ha raggiunto l'altezza massima di circa 30 m. Il pozzo al suo interno è suddiviso da un setto di separazione per la raccolta delle acque bianche di sottotelo da un lato e del percolato dall'altro; all'interno del pozzo è stato posto il sistema di estrazione costituito da pompe per la gestione del percolato e per le acque di sottotelo. Entrambe vengono gestite come percolato. L'ultimo lotto di



coltivazione (LOTTO C) è dotato di un sistema estrazione del percolato a gravità, mediante tre linee da linee drenanti costituite da tubazioni macrofessurate in HDPE DN 400 mm alloggiato all'interno di un bauletto di materiale inerte drenante, di completamento dello strato di materiale granulare, di spessore 50 cm avente funzione di drenaggio del percolato. Il fondo del lotto infatti è suddiviso mediante idonei arginelli in tre settori, uno in destra orografica, uno in sinistra e uno centrale; la disposizione delle tre linee LPF è tale da dotare ciascuno dei tre settori di proprio dreno. Tali dreni sono stati dotati anche di diramazioni laterali costituite da tubazioni macrofessurate in HDPE alloggiato anch'esse all'interno di un bauletto di inerte. Le tubazioni messe in opera rispettano quanto contenuto negli elaborati progettuali approvati, in particolare si fa riferimento alla tavola denominata "B08- Planimetria rete raccolta percolato esistente e di progetto" di cui all'ultimo ampliamento. Ciascun dreno avrà la stessa pendenza del sottostante strato di argilla (intorno all'8- 9%) e confluirà verso il piede della scarpata interna dell'argine di valle da dove, per caduta, sarà convogliato alle vasche di raccolta. Anche all'interno di questo ultimo lotto durante la coltivazione vengono realizzati drenaggi orizzontali a raggiera ogni circa 5 m di spessore di rifiuti, per garantire il corretto allontanamento del percolato dalla massa di rifiuti e la captazione del biogas prodotto dagli stessi. I percolati vengono inviati alle vasche di raccolta ed in particolare a quella realizzata a valle del sito da 1.600 mc per essere poi trattati nei due impianti ad osmosi inversa, che rappresentano una B.A.T. (Best available technologies) applicata alla discarica. Entrambi gli impianti sono localizzati all'interno di strutture containerizzate ed insonorizzate ed i bacini di accumulo del concentrato sono in cemento e idraulicamente isolati. Eventuali emissioni si configurano come D. lgs 152/06 per luoghi di lavoro. L'impianto autorizzato nel 2011 ha una potenzialità di trattamento pari a 60 mc/giorno mentre quello più recente (autorizzato nel 2014) ha una potenzialità pari a 160 mc/giorno. Il permeato (quale prodotto dei processi di trattamento) deve rispettare i limiti indicati nei singoli atti autorizzativi e va scaricato nel Fosso di Rio Cà Murdione, nel punto indicato nell'atto autorizzativo. Il concentrato va accumulato nelle vasche dedicate adiacenti ai singoli impianti, per essere poi rilanciato nella discarica, tramite sistemi di subirrigazione o comunque tramite tubazioni e sistemi di rilancio dedicati al concentrato. Il gestore può procedere anche allo smaltimento verso impianti esterni del concentrato come rifiuto. Le eccedenze di percolato, se presenti, possono essere inviate a smaltimento verso impianti esterni. È comunque ammesso il ricircolo nel corpo rifiuti del



percolato in situazioni di emergenza, ovvero nei casi in cui (in seguito a eventi meteorologici consistenti o a fermi degli impianti di trattamento dedicati) nel sito si registra una notevole produzione del percolato, onde permettere agli impianti presenti di trattarlo nel rispetto delle proprie potenzialità. Annualmente va effettuato un bilancio idrologico per stimare la produzione di percolato. In particolare, nella relazione annuale che deve essere inviata agli organi di controllo (PGO 05 – rapporto annuale della gestione) il gestore deve descrivere le attività connesse al percolato, con la definizione delle quantità prodotte, trattate negli impianti interni e smaltite come rifiuto o rilanciate (come concentrato o percolato). Dovrà avere cura anche di indicare le quantità di percolato prodotte e scaricate. Per ridurre la produzione del percolato, il gestore dovrà: - realizzare i pozzi drenanti di monte, nel rispetto degli elaborati progettuali approvati (in particolare si rimanda ai seguenti elaborati di cui all'ampliamento approvato: "Relazione Tecnica Generale Illustrativa", "Elaborato A - Relazione Generale Illustrativa", "Elaborato B07 - Particolari costruttivi- pozzi drenanti");- avere cura della regimazione meteorica intorno al sito; garantire una pronta ed efficace copertura provvisoria dei lotti di coltivazione; una volta terminata la fase di coltivazione della discarica, provvedere nel più breve tempo possibile alla copertura (tramite terra o teli) di tutti i lotti così da evitare infiltrazioni di acque meteoriche nel corpo rifiuti.

### 3) GESTIONE ACQUE DI SOTTOTELO.

L'attuale ambito di conferimento è separato da quello ritombato (LOTTO A) da un doppio strato di impermeabilizzazione in HDPE e da una paratia in cemento - bentonite immersa nella formazione. Ciò garantisce la separazione idraulica delle due aree di stoccaggio e la gestione separata del percolato e dei due drenaggi di sottotelo. Le acque di sottotelo vanno gestite come percolato ed entrambi i sottoteli potranno essere trattati dall'impiantistica ad osmosi presente in impianto. Per ridurre la produzione di tali acque, che nei periodi invernali possono essere anche notevoli, il gestore dovrà realizzare i pozzi drenanti di monte, nel rispetto degli elaborati progettuali approvati (in particolare si rimanda ai seguenti elaborati di cui all'ampliamento approvato: "Relazione Tecnica Generale Illustrativa", "Elaborato A - Relazione Generale Illustrativa", "Elaborato B07 - Particolari costruttivi- pozzi drenanti").

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DRENAGGIO BIOGAS. La Provincia di Pesaro con determina n. 2227 del 01/07/2009 ha autorizzato la fase di esercizio per l'impianto per il recupero energetico del



biogas prodotto dalla discarica. Dal certificato di collaudo funzionale si evince che il progetto è composto dalle seguenti opere principali:

- \* rete di captazione del biogas costituita da linee principali realizzate in HDPE Diametro 200, Spessore 8, di collegamento tra le stazioni di regolazione e la centrale di aspirazione e da linee secondarie realizzate in HDPE di collegamento tra i pozzi di captazione e le stazioni di regolazione;
- \* pozzi trivellati per la captazione. I pozzi trivellati sono di diametro 800, riempiti con ghiaia in ciotoli. Tali pozzi sono stati eseguiti a profondità variabile a seconda dell'area in cui sono stati individuati i punti di perforazione;
- \* n. 4 sottostazioni di regolazione, alloggiate all'interno di telai metallici con tettoia, provviste di 20 ingressi;
- \* centrale di aspirazione costituita da uno scaricatore di condensa ciclonico e da due tubo-aspiratori, aventi cadauno portata pari a 400 Nm<sup>3</sup>/h e prevalenza pari a 350 mbar, di cui uno tenuto in funzione e l'altro in stand-by; il gruppo di produzione energia elettrica è costituito da un motore a combustione interna a ciclo Otto con una potenzialità nominale di 526 kWh, connesso a generazione asincrono.
- \* torcia di combustione ad alta temperatura (850-1200°C) del tipo a bruciatore a camera aperta con combustione libera in atmosfera; In caso di fermo del motore il gas viene trattato in torcia ad alta temperatura (850-1200°C).
- \* quadri e sistemi di controllo.

Nella centrale di aspirazione è stato costruito un apposito container in cui è alloggiata tutta la strumentazione per il controllo automatico ed è stata predisposta la strumentazione per l'analisi in continuo del biogas in modo da monitorare sempre i parametri di Metano, Ossigeno, Anidride carbonica, portata del gas in aspirazione, con memorizzazione in continuo dei dati per l'analisi e il controllo. E' stato installato anche un gruppo di elettrogenazione, alimentato con il biogas proveniente dalla centrale di aspirazione. In caso di fermata del motore, tutto il biogas pervenuto dalla stazione di aspirazione viene alimentato alla torcia. Il gruppo è accoppiato con alternatore sincrono su base antivibrante. Il rendimento elettrico è del 40.4 % a pieno carico e 36,4 % a carico parziale. L'impianto di recupero energetico è dotato di un impianto di trasformazione, veicolazione e cessione dell'energia elettrica. Il sistema di drenaggio biogas è stato curato dagli operatori della discarica a partire dal fondo vasca, a partire dal quale sono stati realizzati diversi pozzetti di



captazione del biogas, nel rispetto degli elaborati progettuali approvati per i vari lotti. In generale, per il LOTTO B, tali pozzi partono dalla base della vasca, in corrispondenza di un pozzetto o una base in calcestruzzo, sul quale sono poste tubazioni in polietilene fessurata  $\varnothing = 160$  mm, racchiusa da materiale drenante 40/70. La tubazione viene prolungata fino sopra il piano di abbancamento e attorno ad essa è realizzato un cestone contenente ghiaia della pezzatura 40/70. Questi pozzi sono stati innalzati mano a mano che si avanzava con la coltivazione, saldando delle barre di tubi con giunti elettrici. Oltre al drenaggio verticale, che arriva quindi fino a fondo vasca, si realizzano anche drenaggi orizzontali a raggiera, ogni 5 m circa di spessore di rifiuti. I drenaggi di pozzi adiacenti sono realizzati in modo da non intersecarsi tra loro, per evitare di aspirare aria da eventuali pozzi non collegati e per fare in modo che ogni singolo pozzo metta in depressione una determinata area della discarica. L'intera rete di drenaggio consente di ottimizzare la captazione del biogas e allo stesso tempo costituisce un sistema per l'allontanamento del percolato dalla massa di rifiuti. Essendoci una separazione idraulica fra LOTTO B e LOTTO C, l'innalzamento dei punti di estrazione dal lotto sottostante è avvenuto nel rispetto degli elaborati progettuali autorizzati, mettendo in opera due tubazioni distinte per ogni punto di captazione (una non fessurata in continuità del LOTTO B ed una nuova fessurata dedicata all'estrazione del biogas dal LOTTO C). All'interno del lotto sono stati realizzati, in aggiunta a quelli esistenti, ulteriori punti di estrazione del biogas prodotto. Il prolungamento dei pozzi del LOTTO B è avvenuto con tubazioni non fessurate di caratteristiche analoghe a quelle esistenti e realizzando un tappo di separazione fra i due lotti; la sopraelevazione dei pozzi è avvenuta in particolare prolungando la tubazione costituente il pozzo mediante uno spezzone di tubo cieco per il passaggio attraverso lo strato di impermeabilizzazione di separazione tra il lotto esistente e quello di progetto. Sul fondo del lotto in progetto, in corrispondenza di ogni pozzo, è stato predisposto un camino del tutto analogo a quelli sopra descritti, sul quale è stato posizionato il tubo proveniente da quote inferiori. All'interno del LOTTO C, è possibile la realizzazione di due diverse tipologie di punti di estrazione a seconda che in fase di gestione si decida di estrarre biogas in avanzamento con la coltivazione (camini) oppure una volta raggiunta una determinata quota di coltivazione (pozzo). Gli eventuali pozzi dovranno essere costituiti da tubi attrezzati in perforazione con sonde macrofessurate nel corpo dei rifiuti per la captazione del biogas dai rifiuti già abbancati. Tali tubi andranno posati fino ad una profondità sotto il piano di posa dei rifiuti tale da mantenere un franco di almeno 5 m dal fondo



impermeabilizzato. All'altezza della base del pozzo sarà predisposta una deviazione per l'invio all'impianto di combustione dei gas da sfruttare in fase di coltivazione. All'interno della perforazione per la realizzazione del pozzo, che avrà un diametro minimo di 800 mm, dovrà essere alloggiata una tubazione macrofessurata in HDPE DE 160 mm e quindi dovrà essere riempita con inerte avente granulometria di 15- 30 mm. A circa 1 m dal piano di perforazione, la tubazione macrofessurata verrà sostituita da una tubazione di diametro equivalente e cieca ad essa collegata tramite raccordi a manicotto non saldato. Gli ultimi 50 cm della perforazione verranno riempiti con una miscela di argilla e bentonite che fungerà da tappo. I camini per l'estrazione del biogas sono stati realizzati su basi in c.a. appoggiate su geotessuto o su cartelle in HDPE, per evitare fenomeni di punzonamento sul telo sottostante. Al di sopra di tali basamenti sono stati realizzati i camini messi in opera mediante la realizzazione di accumuli in materiale inerte grossolano sostenuti da una rete elettrosaldata accoppiata ad una rete metallica comune con funzione di contenimento, all'interno delle quali è posta una tubazione macrofessurata in HDPE DE 160 mm. A sostegno della tubazione è posta una struttura costituita da tre tondini in acciaio ancorati da un lato ad un anello di sostegno della tubazione e dall'altro annegati nel basamento in calcestruzzo del pozzo. In fase di coltivazione si procede al progressivo prolungamento dei camini sino al raggiungimento delle quote finali previste per l'abbancamento della vasca. La sopraelevazione è effettuata con tratti di lunghezza pari a 2 m ciascuno, prolungando sia la tubazione in HDPE DE 160 mm macrofessurata (che capta dal LOTTO C), sia la tubazione piena del pozzo che pesca nel lotto sottostante (LOTTO B), mediante raccordi a manicotto non saldato e mettendo in opera la protezione della rete metallica e profilati contenente il materiale inerte drenante. Si deve fare in modo di ottenere una sfasatura di circa 1 m tra la testa dei tubi in HDPE e la sommità della rete e del drenaggio di protezione. Nel caso in cui la produzione di biogas in corrispondenza del pozzo fosse idonea per la combustione, si applica alla testa della tubazione una derivazione provvisoria per il collegamento all'impianto di trattamento. In particolare, la testa pozzo è raccordata alla linea secondaria mediante un manicotto rigido (tubazione in HDPE DE 90 mm) con la funzione di compensare gli assestamenti differenziati che si potrebbero manifestare nell'intorno del camino. Una volta raggiunta la quota di abbancamento definitiva, all'estremità della tubazione è applicata la testa del pozzo definitiva ed il camino è collegato all'impianto di aspirazione e combustione. La tubazione chiusa per la captazione del biogas prodotto dalla discarica sottostante va anche essa collegata al suddetto



impianto di aspirazione. I camini di estrazione vengono quindi progressivamente collegati al sistema di estrazione e trattamento tramite una rete di trasporto e regolazione costituita da una rete secondaria di collegamento dei pozzi/camini alle stazioni di regolazione (4) e da una rete primaria di collegamento delle stazioni di regolazione al sistema di trattamento; le stazioni di regolazione sono localizzate nelle tavole di progetto autorizzate. Qualora il gestore dovesse ritenere necessario modificare la localizzazione di tali stazioni, dovrà provvedere a darne comunicazione, fornendo tutta la documentazione cartografica indicante la nuova allocazione.

Il numero di pozzi del biogas totale presenti è pari a 132; il gestore all'interno della relazione annuale che deve essere inviata agli organi di controllo (PGO 05 – rapporto annuale della gestione) dovrà indicare il numero dei pozzi produttivi e quelli eventualmente realizzati nell'anno di riferimento.

Il biogas viene quindi aspirato e inviato al gruppo di produzione energia elettrica, in caso di fermo del motore il gas viene trattato in torcia ad alta temperatura (850-1200°C), rispettando le prescrizioni generali di cui al D. Lgs. n. 36/03 e al presente atto.

#### 4) ACQUE METEORICHE.

Nel rispetto del D.Lgs 36/03, le scarpate perimetrali devono essere tali da garantire l'assenza di interferenza fra il rifiuto ed il materiale usato appunto per proteggere tali scarpate. L'azione del dilavamento deve essere controllata e le scarpate (in terra o con teli) vanno sottoposte continuamente a controlli ed a manutenzione per garantirne l'efficienza. Le attività di controllo e manutenzione avvengono nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Adeguamento al D. Lgs 36/03 approvato per il sito. In particolare, si fa riferimento a quanto contenuto nel Piano di Gestione Operativa o al Piano di Gestione Post operativa. Rispetto a quanto sopra riportato, allo stato attuale l'impianto di Ca' Lucio presenta le seguenti aree che possono essere ricomprese nella gestione delle acque meteoriche e di prima pioggia. Piazzale di ingresso (per pesa, accettazione, registrazione rifiuti e box uffici-spogliatoi) e piazzale dell'area TMB: sono state previste due relative vasche di prima pioggia. Piazzale perimetrale agli impianti ad osmosi: le parti tecnologiche dell'impianto sono collocate in appositi container e quindi non sono esposte alle precipitazioni, mentre le cisterne di stoccaggio dei diversi reflui sono dotate di idoneo bacino di contenimento: le precipitazioni ivi ricadenti vengono quindi raccolte in tale bacino e contenute e non disperse ma



trattate come percolato, per poi essere così gestite. Le restanti aree sono escluse da attività inerenti all'impianto di depurazione, fatto salvo il passaggio del personale ed il transito dei mezzi; costituite in terra battuta non determinano la produzione di acque meteoriche di dilavamento. Piazzali dell'impianto di cogenerazione da gas di discarica: L'impianto è collocato in posizione laterale rispetto alla discarica ed è costituito da container chiusi in cui sono installate le parti impiantistiche, con la torcia installata su una platea di cemento. Le precipitazioni ricadono su tettoie e quindi su di un'area in terra battuta e quindi non impermeabile non vanno a determinare acque meteoriche di dilavamento. La gestione è stata affidata alla ditta Sogliano Ambiente SpA di Sogliano al Rubicone (Fc). Piazzali momentanei intorno area di coltivazione. Le acque meteoriche che ricadono su zone ricoperte con terreni e/o teli, garantendo la loro non contaminazione (non venendo a contatto con rifiuti o con i percolati) vanno defluite verso l'esterno, grazie anche alla realizzazione di fossi di guardia e canalette. Se il gestore non riesce a garantire la non contaminazione di tali acque, queste andranno gestite come percolato. Piazzali interessati dalla coltivazione. L'acqua ricadente sulle aree di coltivazione giornaliera va gestita. È imposta la coltivazione giornaliera in aree limitate per ridurre la quantità di percolato prodottasi dalla percolazione dell'acqua meteorica nel corpo rifiuti.

Scarpate in terra. Nel rispetto del D.Lgs. 36/2003 le scarpate perimetrali devono essere tali da garantire il contenimento dei rifiuti e l'assenza di percolazioni, evitando di conseguenza contaminazioni delle acque meteoriche ricadenti su tali superfici. Le acque meteoriche che ricadono sulle scarpate vengono fatte defluire (per gravità) verso canalette perimetrali.

Acque meteoriche (acque bianche) intercettate dalla rete di regimazione delle acque superficiali. La rete di drenaggio è caratterizzata da un pattern ramificato sopra il corpo discarica, per evitare canalizzazioni di grosse dimensioni. Una volta raggiunte le quote di progetto finali e ultimato il capping definitivo la regimazione delle acque piovane verrà garantita da una serie di canalette incise nel terreno vegetale di copertura finale, che raccoglieranno e convoglieranno le acque piovane al sistema di drenaggio perimetrale costituito da canalette in acciaio zincato ondulato. La distribuzione della rete drenante è formata da una serie di fossi in terra a sezione trapezoidale che confluiscono su tre linee di deflusso principali poste, due ai lati del corpo discarica ed una a valle. Le linee di drenaggio principali saranno costituite da canali in acciaio ondulato zincato (ARMCO



FINSIDER) e confluiranno a valle nel Fosso Piano di Lombardo tributario di Sinistra del Fosso delle Repuglie. La regimazione meteorica deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali autorizzati in merito all'ampliamento, in particolare si rimanda a: "Relazione Tecnica Generale Illustrativa", "Elaborato A - Relazione Generale Illustrativa", "Elaborato B04 - Planimetria - sistemazione idraulica", "Elaborato B06 - Planimetria - sistemazione finale - recupero vegetazionale". Tali acque meteoriche possono essere distinte in acque meteoriche esterne (acque bianche) ed in acque meteoriche interne (acque bianche).

Acque meteoriche esterne. Vengono definite acque bianche esterne le acque di origine meteorica provenienti dallo scolo di aree non direttamente interessate dal transito dei mezzi e dallo stoccaggio dei rifiuti. Nell'ambito del sito in oggetto tali acque sono rappresentate dalle acque meteoriche esterne al lotto di progetto che, non entrando in contatto con le aree di discarica, verranno raccolte da un sistema di captazione perimetrale al sito e convogliate verso il reticolo idrografico superficiale a valle dell'area di discarica.

Acque meteoriche interne: Vengono definite acque bianche interne le acque provenienti dallo scolo di aree facenti parte dell'impianto di discarica, ma esterne alle aree coltivate giornalmente e come tali non contaminabili dalle attività di coltivazione. Queste acque vanno raccolte da una rete, anche provvisoria, avente come scopo quello di sottrarre apporti di acqua esterni alle aree in coltivazione e quindi di ridurre la produzione di percolato; per essere convogliate al punto di recapito verso il reticolo idrografico superficiale. Oltre alla raccolta delle acque di ruscellamento superficiale è prevista anche l'intercettazione delle acque meteoriche che si infiltrano nel terreno vegetale di copertura attraverso lo strato di drenaggio sottostante, un geocomposito drenante.

Per ridurre la produzione del percolato derivante dalla infiltrazione di acque meteoriche nel corpo rifiuti, il gestore deve:

- garantire l'efficacia dell'isolamento dei lotti di coltivazione effettuati dalle coperture intermedie e definitive;
  - minimizzare le superfici in coltivazione dalle quali non è possibile evitare la gestione delle acque meteoriche come percolato;
  - garantire la manutenzione delle canalette e del sistema di regimentazione nonché delle scarpate;
- la messa in opera di sistemi di drenaggio delle acque sotterranee a monte dell'area di coltivazione come previsto dagli elaborati progettuali approvati (in particolare si rimanda ai seguenti elaborati



di cui all'ampliamento approvato: "Relazione Tecnica Generale Illustrativa", "Elaborato A - Relazione Generale Illustrativa", "Elaborato B07 - Particolari costruttivi- pozzi drenanti").


**- che l'impianto rispetta le seguenti MODALITA' DI GESTIONE OPERATIVA E POST - OPERATIVA PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA, di seguito descritte:**

Durante la fase di esercizio i principali fattori di possibile impatto atmosferico sono dovuti a:

- produzione di polveri dovuta al passaggio dei mezzi in scarico ed al movimento dei mezzi d'opera; emissioni dai tubi di scarico degli automezzi; emissioni convogliate connesse alla cogenerazione del biogas (codificate come E1B- torcia e E2B- cogenerazione); emissioni gassose diffuse dal cumulo di rifiuti; emissioni diffuse provenienti dall'impianto di trattamento biologico; emissioni dai biofiltri (codificate come BM1, BM2, BM3 E BM4);- emissioni diffuse dagli impianti di trattamento del percolato. A tali emissioni corrispondono attività di monitoraggio specifiche già contenute nel piano di Sorveglianza e Controllo in vigore presso l'impianto i cui esiti vengono trasmessi ogni anno dal gestore. La produzione di polveri collegata al passaggio dei mezzi sulle strade interne all'impianto e alla distribuzione del terreno di ricopertura del cumulo di rifiuti in coltivazione è difficilmente quantificabile, ma comunque tale da determinare impatti negativi, scarsamente significativi e reversibili a breve termine. Per la valutazione dell'impatto dovuto alle emissioni di biogas non captato si è attinto allo SIA presentato ed analizzato ed agli esiti del Piano di Monitoraggio Annuale (PSC/05- Rapporto annuale sulle attività di sorveglianza e controllo). Un sistema di raccolta del biogas, per quanto realizzato a regola d'arte, non consente di captare l'intero quantitativo di gas prodotto all'interno della discarica e, pertanto, migrerà in atmosfera generando impatti sulla componente qualità dell'aria presso i recettori maggiormente sensibili. Per valutare il quantitativo di biogas rilasciato in atmosfera da una discarica non sono ancora stati definiti modelli validi e condivisi che descrivano compiutamente il complesso dei fenomeni di migrazione del gas dai rifiuti all'atmosfera e la sua dispersione all'interno di essa. La migrazione del gas attraverso la massa dei rifiuti o il suolo confinante e la sua immissione in atmosfera sono una conseguenza diretta della pressione e del gradiente di concentrazione con cui il gas è distribuito nella discarica; i suoi movimenti vengono così a dipendere da una serie di fattori caratteristici del gas stesso (diffusività e viscosità), della discarica (permeabilità,



temperatura e umidità) e da struttura e efficienza del sistema di captazione. Il rilascio di gas in atmosfera poi viene a dipendere dagli stessi fattori che ne influenzano la migrazione attraverso la massa dei rifiuti. La propagazione poi del gas nell'atmosfera è influenzata anche una serie di parametri meteorologici quali la velocità del vento, la pressione atmosferica, la temperatura dell'aria. L'impatto in fase di esercizio e/o post esercizio dovuto alla dispersione in atmosfera di biogas non è stato stimato mediante l'uso di metodi previsionali perché la quantificazione delle emissioni di composti aeriformi da discariche di RSU e la previsione della loro diffusione in atmosfera risulta estremamente problematica, anche se ci si basa su dati di letteratura aggiornati o di esperienze gestionali. I risultati provenienti dai modelli di sorgenti areali diffuse possono essere impiegati con la finalità esclusiva di fornire un ordine di grandezza delle intensità dei carichi ambientali a cui sono sottoposte aree contigue alle sorgenti origine dell'impatto e non una valutazione quantitativa di dettaglio sulla distribuzione spaziale delle concentrazioni al suolo. Stanti tali difficoltà nel valutare con modelli previsionali l'impatto dovuto al rilascio di biogas nell'atmosfera, si è affrontato l'impatto da un punto di vista qualitativo, individuando la potenziale presenza di una fonte di inquinante quale il biogas e demandando agli esiti del sistema di monitoraggio il compito di calibrare gli interventi di mitigazione più opportuni per ridurre l'impatto presso i recettori più sensibili. Per questo, all'interno del Piano di Sorveglianza e Controllo in vigore il gestore è obbligato a quantificare anche le emissioni diffuse dal corpo rifiuti oltre che quelle convogliate. Ogni anno il gestore all'interno della relazione annuale (relativa al Piano di Adeguamento), denominata "PGO/05- Rapporto annuale della gestione", il gestore dovrà quantificare l'energia elettrica consumata per la gestione del sito e dovrà anche indicare quella prodotta dall'impianto fotovoltaico gestito da Marche Mutliservizi. Le fonti di emissioni convogliate corrispondono a quelle indicate nell'elaborato grafico "Planimetria di progetto e confronto con progetto autorizzato" (Elaborato B02) ed in quello di cui al Piano di Sorveglianza e Controllo in vigore presso l'impianto denominato "PSC/03.1B- carta dei punti e delle dotazioni della sorveglianza e controllo". Relativamente alla emissione di odori, in base a quanto ricavato dagli elaborati trasmessi e dagli esiti dei monitoraggi ambientali annuali, si evince la presenza, seppur di entità contenuta, di sostanze odorogene provenienti da emissioni diffuse ed incontrollate dal corpo discarica oltre che dall'impianto di trattamento biologico o da quelli di trattamento del percolato, che producono un impatto valutato v scarsamente significativo. Anche se non



prescritto, il gestore ha infatti quantificato nel corso degli anni l'impatto odorigeno connesso alla gestione del sito, tramite attività di monitoraggio specifiche, trasmettendo i risultati all'interno della relazione annuale. Va peraltro segnalato che nelle immediate vicinanze della discarica vi è la presenza di un canile che costituisce esso stesso una fonte di odore non facilmente trascurabile. L'analisi dei dati meteorologici, inoltre, evidenzia la presenza di venti spesso intensi che favoriscono la dispersione di tali sostanze anziché convogliarle verso eventuali recettori a valle. Ogni anno all'interno della relazione annuale relativa al Piano di Monitoraggio dovrà quantificare le emissioni in atmosfera connesse alle emissioni diffuse della discarica ed alla quantità di biogas prodotto, captato e trasformato in energia elettrica, nel rispetto del Piano di Monitoraggio approvato.

#### FASE DI GESTIONE POST – OPERATIVA.

Durante la fase di post-esercizio il principale fattore di perturbazione è dovuto alle emissioni di biogas non captato dal sistema di aspirazione. Considerando la presenza della copertura definitiva i valori di emissione attesi sono molto inferiori a quelli riscontrati attualmente in fase di esercizio e quindi scarsamente significativi e reversibili a breve termine. Allo stesso modo si possono considerare le emissioni di polveri, di sostanze odorigene e da torcia e altre fonti.

#### **- che l'impianto rispetta le seguenti MODALITA' DI GESTIONE DEI RISCHI DOVUTI AD EVENTUALI INCIDENTI RILEVANTI, di seguito descritte:**

Il D. Lgs. n. 105/2015, in attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, identifica come stabilimenti a rischio di incidente rilevante, quelli nei quali, un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati, dia luogo ad un pericolo grave (immediato o differito), per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, ed in cui intervengano una o più sostanze pericolose. Le discariche sono escluse dalla normativa Seveso (Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334).

Il sito presenta comunque un Piano di Emergenza Interno (di cui al D. L. n. 113/2018) e procedure specifiche da attuare in caso di incidenti o per ridurre i rischi anche di tipo ambientale. In particolare si rimanda a:



- Piano di Emergenza interno in vigore presso il sito;
- Piano di Gestione Operativa comprensivo del Piano di Intervento in Condizioni Straordinarie, di cui al piano di adeguamento della discarica al D. lgs n. 36/03.

Gli stoccaggi dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto della normativa in vigore, quale anche la circolare ministeriale del 21/01/2019 con oggetto “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

La ditta ha dimostrato inoltre la certificazione di qualità in merito alla sicurezza (ISO 18001) oltre che quella in merito alla qualità ambientale (ISO 14001) o EMAS e il possesso di numerose procedure ed istruzioni operative specifiche per fare fronte ad ogni tipologia di incedente che potrebbe avvenire nel sito. Tali procedure sono riportate nel Piano di Gestione Operativa (PGO), in particolare nel documento di III livello PGO/04, “Documentazione operative del PGO“, che riporta documentazione presente anche nel “Sistema Integrato di Qualità Sicurezza Ambiente Energia” di Marche Multiservizi. Ad esempio, la Procedura “P 641 – Piano di emergenza interno e gestione delle emergenze ed evacuazioni per i siti ed il personale aziendale” indica quanto viene applicato per gestire situazioni di emergenza dei siti gestiti da Marche Multiservizi.

All’interno della Procedura P 641, l’Istruzione Tecnica “IT 641.2- gestione della lotta antincendio e del contenimento di rilasci incontrollati di sostanze e rifiuti pericolosi” riguarda la gestione della lotta antincendio e del contenimento dei rilasci incontrollati di sostanze e rifiuti pericolosi. Il cap.A7) della IT 641.2 tratta della gestione delle emergenze nel caso di incendio di rifiuti, distinguendo i seguenti casi: incendi in impianto di smaltimento e trattamento rifiuti, incendi di rifiuti stoccati provvisoriamente, incendi di rifiuti su mezzi. In tale istruzione operativa vengono elencate le modalità comportamentali che il gestore applica in casi di sversamento o rilasci di modeste quantità di materiali o sostanze, quali ad esempio il percolato o l’olio minerale.

Inoltre, il Piano di Sorveglianza e Controllo PSC, nell’elaborato di III livello PSC/03 – Documentazione operativa del PSC, in vigore presso l’impianto, contiene Schede operative con le dotazioni e parametri per il controllo delle componenti ambientali. Le schede operative descrivono anche le procedure per la gestione delle non conformità, nel caso di superamento dei limiti fissati dalle norme per le componenti controllate: aria, acqua, suolo impianto. Nel caso in cui avvenissero incidenti di qualunque tipo all’interno del sito, il gestore è tenuto a darne immediata comunicazione a tale ente.



**COMPLESSO IMPIANTISTICO POLIFUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA DISCARICA DI  
CA' LUCIO E COSTITUITO DA: N° 1 IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO E  
BIOLOGICO, N° 1 IMPIANTO DI COGENERAZIONE DEL BIOGAS, N° 2 IMPIANTI DI  
TRATTAMENTO DEL PERCOLATO, AD OSMOSI INVERSA**

- nel sito impiantistico di Cà Lucio, classificato, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n° 36/2003 "discarica per rifiuti non pericolosi", oltre alla discarica stessa per rifiuti non pericolosi sono attivi, pertanto, i seguenti impianti: **a) un impianto di trattamento meccanico biologico**, inizialmente realizzato come impianto di compostaggio in attuazione della Deliberazione di Giunta provinciale n. 270/2004 e della Determinazione Provinciale n. 2173/2007 e convertito in TMB, nel 2014, a seguito della predetta Ordinanza del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2/2014, e successivamente autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 1600 del 12.9.2014, in ottemperanza all'obbligo di pre - trattamento prima dello smaltimento, previsto dal D.Lgs. 36/2003, art. 7, come interpretato dalla circolare del MATTM 6 agosto 2013, ed a servizio non solo della discarica di Cà Lucio, ma anche di quella di Tavullia Cà Asprete e di quella di Fano Monteschiantello; **b) un impianto di cogenerazione del biogas**, presidio ambientale per il contenimento dei gas climalteranti immessi in atmosfera, obbligatorio ai sensi del richiamato Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, realizzato a seguito di Deliberazione di Giunta Provinciale n. 94/2008 e successivamente attivato mediante Determinazione Provinciale 2227 del 1.7.2009, a servizio dell'intero impianto di discarica e quindi non in ausilio della sola porzione interessata dall'ampliamento, adempiendo così alla necessità di trattare adeguatamente il biogas generato dall'intero corpo discarica, sia durante il periodo di operatività, sia nel ben più dilatato periodo temporale di post - gestione; **c) due impianti di trattamento ad osmosi inversa**, entrambi autorizzati con Determinazioni Provinciali n. 2551/2011 e n. 2437/2014, e necessari al trattamento in sito del percolato generato dall'intera discarica, a servizio dell'intero plesso impiantistico per tutto il periodo di produzione di detto refluo, la cui gestione è considerata obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36;



- che l'apparato istruttorio afferente alla Determinazione n° 1600 del 12 settembre 2014, con la quale la Provincia di Pesaro – Urbino ha autorizzato la gestione di un impianto di trattamento meccanico – biologico, mostra chiaramente quali siano state le disposizioni tese a garantire il rispetto della legge e della tutela dell'ambiente, non avendo solamente contemplate le valutazioni espresse dall'ARPAM territoriale, bensì imponendo il pieno rispetto delle Migliori Tecnologie Disponibili (M.T.D.) indicate nel Decreto Ministeriale n° 3622 del 29 gennaio 2007;
- i presidi ambientali costituiti dagli impianti di trattamento del percolato e del biogas, generati nel corpo rifiuti, rappresentano autentiche BAT (Migliori Tecniche Disponibili), i primi in quanto aderenti alle *migliori tecnologie applicabili* per la corretta gestione del percolato, ed il secondo impianto il risultato di una precisa prescrizione normativa dettata dal suddetto Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 con precipuo riferimento alla captazione e recupero del biogas;
- i suddetti presidi ambientali non possono essere suscettibili d'interruzione, essendo finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale delle matrici acqua ed aria e che rappresentano rispettivamente, i primi le migliori tecnologie applicabili per la gestione del percolato, ed il secondo una precisa prescrizione normativa del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36;
- con precipuo riferimento all'impianto di cogenerazione del biogas e ai due (2) impianti di trattamento ad osmosi inversa, questi si configurano come parti integranti del più esteso sistema di BAT (Migliori Tecniche Disponibili) comunque necessarie alla vita dell'impianto sia durante la sua fase operativa sia post - gestionale e ciò in virtù della oggettiva e riconosciuta complementarietà tra la normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte Seconda – Titolo III del Decreto Legislativo n° 152/2006) e la normativa recante la disciplina delle discariche costituita dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36;
- con specifico riferimento all'impianto di Trattamento Biologico, si fornisce il seguente "storico" dell'impiantistica e della sua evoluzione:
  - 1) Deliberazione di Giunta Provinciale n° 270 del 3 giugno 2004, ad oggetto: " Comunità Alto e medio Metauro di Urbania (PU). Approvazione del progetto di V.I.A. dell'impianto di compostaggio della frazione umida dei rifiuti raccolti in modo differenziato, ubicato all'interno



della discarica di 1ª categoria, in località Cà Lucio – Comune di Urbino (PU) ai sensi del Decreto Legislativo n° 22/97, allegato C -R3 – D.P.R. 12 aprile 1996 – D.G.R.M: n° 1829/2001”;

2) Deliberazione di Giunta Provinciale n° 346 del 17 settembre 2004, ad oggetto: “Comunità Montana Alto e Medio Metauro di Urbania (PU). Approvazione del progetto riguardante l’impianto di compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ubicato all’interno della discarica di 1ª categoria, sita in località Cà Lucio – Comune di Urbino (PU) (articolo 27 del Decreto Legislativo n° 22/1997, allegato C -R3);

3) Nota del Servizio Urbanistica – Pianificazione territoriale – V.I.A. V.A.S. - Aree Protette (prot. N° 13528 del 4 agosto 2011), ad oggetto: Ditta Marche Multiservizi S.p.A. - Comunicazione in merito alla valutazione della sostanzialità delle modifiche nell’ambito della procedura di verifica articolo 20 Decreto Legislativo n° 152/2006 e D.G.R. Marche n° 164/09. Ampliamento dell’impianto di compostaggio all’interno della discarica di Cà Lucio . URBINO”;

- con precipuo riferimento all’impianto di Trattamento Biologico, il processo di trattamento prevede un processo aerobico, basato sull’ossigenazione dei rifiuti biodegradabili, per mezzo del quale si ottiene la fermentazione e stabilizzazione del materiale. Tale processo avviene prima all’interno di cassoni (denominati “coccinelle”) distribuiti in 4 moduli ognuno composto da 8 coccinelle, all’interno dei quali viene fatta confluire aria in pressione, e da un biofiltro; successivamente il processo continua all’interno di 4 biocelle, all’interno delle quali viene fatta insufflare aria nel rifiuto. Questa attività fino ad allora coinvolgeva rifiuto organico (CODICE EER 200108) e rifiuto da parchi e giardini (CODICE EER 200201) con lo scopo di produrre ammendante compostato misto, ovvero compost. Successivamente, viene dedicata alla biostabilizzazione della frazione umida (CODICE EER 190501) derivante dalla tritovagliatura del rifiuto solido urbano indifferenziato (CODICE EER 200301), effettuata come attività di pretrattamento di tale rifiuto nelle tre discariche provinciali, con lo scopo di produrre Frazione organica stabilizzata (FOS) codificata con il codice EER 190503 (ovvero compost fuori specifica) da utilizzare per la copertura giornaliera dei rifiuti coltivati nelle discariche. Il processo di biostabilizzazione richiede tempi inferiori (da 28 a 14 giorni) e non è più necessaria la fase di maturazione lenta del compost. Non viene mutata la potenzialità massima di trattamento autorizzata, che rimane pari a 20.000 ton/anno, mantenendo aperta la possibilità di produrre



- anche ammendante compostato verde solo da rifiuto proveniente da parchi e giardini (CODICE EER 200201), che diventa secondario rispetto al trattamento della frazione organica da RSU indifferenziato.
- I presidi ambientali costituiti dagli impianti di trattamento del percolato e del biogas, generati nel corpo rifiuti, rappresentano autentiche BAT (Migliori Tecniche Disponibili), i primi in quanto aderenti alle migliori tecnologie applicabili per la corretta gestione del percolato, ed il secondo impianto il risultato di una precisa prescrizione normativa dettata dal suddetto Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 con precipuo riferimento alla captazione e recupero del biogas;
  - relativamente al TMB, lo stesso costituisce polo impiantistico integrato unitamente ai trattamenti meccanici siti presso le discariche di Fano (Monteschiantello) e Tavullia (Cà Asprete), al fine di garantire la continuità e sicurezza del servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani raccolti in tutti i comuni della provincia di Pesaro e Urbino;
  - il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 128/2015, prevede che la gestione dei rifiuti deve essere assicurata a livello di ambito territoriale, coincidente con riferimento all'ATO 1 con il territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, e che il pre - trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prima dello smaltimento deve essere garantito con la dotazione impiantistica prevista dall'Ordinanza del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2/2014, id est, con il trattamento di vagliatura presente in ciascun impianto di smaltimento (Tavullia Cà Asprete, Fano Monteschiantello, Urbino Cà Lucio) e con la biostabilizzazione del sottovaglio nel trattamento biologico di Urbino (Cà Lucio);
  - l'attività di pre - trattamento nel TMB di Urbino Cà Lucio assicura la corretta gestione dei rifiuti urbani raccolti sull'intero ambito provinciale e rappresenta, pertanto, un servizio pubblico non suscettibile d'interruzione a tutela della salute pubblica e dell'ambiente e che, allo stato non si possa altrimenti provvedere, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità e delle previsioni del Piano Regionale;



- il presupposto dal quale non è possibile in alcun modo prescindere è che l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino si configura a tutti gli effetti, un impianto I.P.P.C. infatti, sensi dell'articolo 5 (Definizioni), lettera i – quater, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per installazione si intende: “l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento”;

- all'interno della Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009 (Adeguamento od integrazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti del Decreto Legislativo n. 59/2005), ove per complesso I.P.P.C. si enuncia la seguente proposizione: “ struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più attività elencate nell'Allegato I del Decreto Legislativo n. 59/05 (oggi allegato VIII alla parte III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152). La configurazione di un impianto I.P.P.C. (parimenti A.I.A.) è pertanto quella di un sistema olisticamente complesso e polifunzionale all'interno del quale possono convivere strutture impiantistiche interdipendenti ovvero interconnesse, accomunate da un medesimo contesto spaziale, e comunque organizzate secondo il criterio della gestione unitaria. A riguardo soccorre la Circolare 13 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (comparsa su Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004) e intitolata “circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I”, la quale fornisce la seguente definizione, peraltro ancora valida, di attività accessoria tecnicamente connessa: “ a) svolta dello stesso gestore; b) svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale; c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale. La predetta definizione si collega con carattere di complementarità all'enunciato di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla lettera o – bis dell'articolo 5 del nostro Decreto 152/2006, dove si sottolinea che un'autorizzazione integrata ambientale può valere



per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore. In sostanza, nell'ambito di un complesso I.P.P.C., si assiste alla gestione di un meccanismo complesso dove le infrastrutture, pur possedendo una qualche implicazione tecnica con lo svolgimento dell'attività principale, non debbono neppure interagire con carattere di eccessiva organicità;

- la successiva Circolare MAATT n° 22295 del 27 ottobre 2014 (Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46), forniva, mediante un'analoga chiave di lettura, la seguente definizione del concetto di attività connessa: "Con particolare riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera i - quater, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una attività Ippc svolta nel sito (intendendo come "attività Ippc" una attività rientrante in una delle categorie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo), si intende una attività: a) svolta nello stesso sito dell'attività Ippc, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività Ippc per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività Ippc e b) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività Ippc (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività Ippc);

**CONSIDERATO ALTRESI', CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI INTRODOTTE MEDIANTE DETERMINAZIONE PROVINCIALE N° 68 DEL 25 GENNAIO 2018,**

- che con specifico riferimento alla suddetta Determinazione n° 68 del 25 gennaio 2018, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 nonies e 213 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 sono state già autorizzate le seguenti modifiche non sostanziali: a) modifica morfologica della discarica; b) regimazione delle acque superficiali; c) pozzi drenanti di monte; 3) realizzazione del capping finale (soluzione alternativa equivalente per lo strato di impermeabilizzazione della copertura finale), 4) sistemazione a verde dell'area; 5) aggiornamento del Piano Finanziario, del



Piano di Sorveglianza e Controllo e del Piano di Gestione Post Operativa, con precipuo riferimento all'articolo 29 nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore), Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ed alla D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009 punto 1.2.1;

- che le modifiche apportate all'impianto mediante la suddetta Determinazione n° 68 del 25 gennaio 2018 hanno a suo tempo, fornito i seguenti riscontri: a) non hanno determinato un incremento delle soglie impiantistiche (punto a), né un incremento della capacità produttive superiore al 50% (punto b); b) non hanno comportano modificazioni allo stato delle emissioni provenienti dall'impianto medesimo, le quali risultano altresì ridotte; il progetto non ha introdotto nessuna modificazione al ciclo produttivo, né alcuna modificazione di carattere strutturale; le suddette modificazioni non hanno in alcun modo reso necessaria l'adozione di ulteriori B.A.T.; non hanno richieste l'apporto di modifiche delle attività autorizzate, né aumenti delle potenzialità o variazione delle apparecchiature; il progetto complessivo non ha richiesto incrementi dei consumi delle risorse naturali, quali acqua o terra, non essendo in alcun modo prevista la necessità di reperire volumetrie di terra naturale e ghiaia; non sono state introdotte nuove attività IPPC; non si sono avuti impatti ambientali peggiorativi o significativi un quanto il progetto, nella sua totalità, comportava una diminuzione degli impatti sulla matrice ambientale e territoriale di riferimento;

- che con precipua attenzione alla richiamata Determinazione n° 68 del 25 gennaio 2018, la modificazione morfologica della discarica si coniugava ai seguenti interventi: a) accelerazione dei tempi di chiusura della discarica; b) riduzione della volumetria coltivabile a 418.139 mc.; c) miglioramento degli interventi di ripristino ambientale nel contesto del sito, avendo evitato l'interferenza delle suddette operazioni con le aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del Decreto Legislativo n° 42/2004 all'interno delle quali insiste il vincolo per territori coperti da boschi e foreste;

- che con riferimento alla accelerazione dei tempi di chiusura, della riduzione della volumetria coltivabile a 400.000 mc e del contestuale incremento annuale dei rifiuti che saranno smaltiti nei residui anni di vita della Discarica di Cà Lucio di Urbino, siffatte operazioni non producono



interferenze con la consolidata applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili e, conseguentemente con i principi e le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Valutato infine,

- che il progetto a suo tempo autorizzato mediante la richiamata Determinazione n° 68 del 25 gennaio 2018, introduce, sotto il profilo eminentemente tecnico – applicativo, migliorie intrinseche all'applicazione delle disposizioni afferenti allo stesso Decreto Legislativo n° 36/2003 in materia di discariche, quali: a) la non più necessaria impermeabilizzazione delle pareti laterali, in sinistra e in destra orografica sino al ciglio dei versanti e della strada vicinale di Cà Gasparino, conseguentemente alla riduzione sia superficiale che volumetrica dell'intervento proposto in variante; b) interruzione definitiva delle fasi di innalzamento del pozzetto di raccolta del percolato in c.a. a base quadrata, proprio in seguito alla diminuzione del quantitativo complessivo dei rifiuti smaltiti, e contestuale eliminazione delle sollecitazioni alle quali sarebbe stata sottoposta la base dell'opera; c) eliminazione degli otto (8) serbatoi in vetroresina, inizialmente previsti per la raccolta del percolato, in quanto sufficienti, sia la vasca di accumulo sia i due impianti di trattamento del percolato, ad osmosi inversa, i quali manterranno al minimo il livello stesso del percolato generantesi nel corpo rifiuti; d) realizzazione di un adeguato sistema di drenaggio delle acque sotterranee a monte dell'area di coltivazione; inserimento, secondo i consolidati principi dell'equivalenza prestazionale, di un capping definitivo utilizzando materiali geosintetici in grado di rispettare tutti i criteri previsti dal Decreto Legislativo n° 36/2003 riguardanti la protezione delle matrici ambientali mediante la riduzione dell'impatto ambientale connesso allo potenziale e negativo sfruttamento delle risorse naturali preziose e al trasporto degli stessi materiali verso il sito;

- che la minore estensione del lotto determina una conseguente ed incontestabile riduzione delle materie prime necessarie alla sua realizzazione, comportando la riduzione della quantità complessiva di risorse necessarie alla realizzazione del capping finale con azzeramento del bisogno di materiale drenante e di terreno argilloso naturale;



- che la medesima gestione di un lotto di coltivazione oltremodo ridotto, contribuisce inoltre alla diminuzione del percolato ivi generato unitamente ad una oggettiva migliorata intercettazione delle acque meteoriche per mezzo dei previsti pozzi drenanti i quali, come da progetto, contribuiscono inoltre alla riduzione delle infiltrazioni delle acque meteoriche all'interno delle acque di sottotelo, con precipuo riferimento al paragrafo 1.3. CONTROLLO DELLE ACQUE – ALLEGATO 1 del Decreto Legislativo n° 36/2003 (*“In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate per: limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica; impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica. Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall'autorità competente, un sistema di raccolta delle acque di percolazione. La gestione di detto sistema deve minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. Il percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di garantire lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia”*);

- che il medesimo progetto, sempre in linea con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n° 36/2003 in materia di discariche, consente la riduzione dei carichi verticali ed il contestuale miglioramento della stabilità globale dei versanti e del pacchetto di copertura, unitamente alle garanzie prestazionali offerte sia dagli strati di impermeabilizzazione sia di quelli aventi funzione drenante;

- che le suddette valutazioni avevano trovato, inoltre, riscontro, nell'ambito dell'apposito Tavolo Tecnico, svoltosi in data 2 ottobre 2017, a supporto del procedimento propriamente finalizzato al rilascio della richiamata Determinazione n° 68 del 25 gennaio 2018;

**- che in merito alla tematica CONTROLLI prevista in seno alla legislazione di settore in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ed in merito agli obblighi di legge, si dispone che:**



- a) gli operatori della discarica siano tenuti ad effettuare i controlli e le necessarie attività di manutenzione del sito ed in particolare della discarica, nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Adeguamento al D. Lgs 36/03 approvato per il sito e timbrato. In particolare, si fa riferimento a quanto contenuto nel Piano di Gestione Operativa o al Piano di Gestione Post operativa, nei quali devono essere descritte le modalità operative da adottare anche in casi di malfunzionamenti o in condizioni eccezionali (PICS), per garantire sempre l'efficienza e la piena funzionalità delle varie infrastrutture presenti nel sito (come di quelle connesse alla estrazione e trattamento percolato o del biogas) ed in generale la corretta conduzione delle attività e della discarica o del TMB, nel rispetto dell'ambiente;
- b) in caso di anomalie o non funzionalità il gestore deve provvedere alla manutenzione e al ripristino, comunicando al presente organo di controllo eventuali fermi impianto. In questo ultimo caso, il gestore dovrà informare delle cause del fermo, delle azioni messe in campo per il ripristino delle situazioni fino al ritorno alla normalità, che deve essere a sua volta comunicata;
- c) in generale, per quanto attiene alle fasi generali di controllo occorre fare riferimento al Piano di gestione Operativa (P.G.O.) ed al Piano di gestione Operativa (P.S.C) approvati nel contesto della presente Autorizzazione Integrata Ambientale;
- d) che per quanto concerne il monitoraggio dei piezometri, come riportato dal documento "P.S.C.03 – Schede dei punti e delle dotazioni della sorveglianza e controllo", si deve tener conto della prescrizione riportata nel Decreto AIA n. 26/VAA del 03.03.2011, in cui è previsto il controllo anche dei parametri microbiologici (Escherichia Coli, Streptococchi Fecali);
- e) che le manutenzioni sui pozzi piezometrici e sul sistema di aspirazione del percolato devono essere riportate su registri cartacei e/o informatici;
- f) che il Piano di Adeguamento di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 relativo al sito, in particolare il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) e quello di Gestione Operativa (PGO) sono stati aggiornati dal gestore tenuto conto anche di tali proscrizioni, dovendo il gestore garantire il rispetto di quanto richiesto nel primo punto ovvero la dimostrazione della qualità delle acque sotterranee mediante la scheda del monitoraggio di cui al PSC (Piano di Sorveglianza e Controllo) denominata "Scheda 1.1 - Controllo qualità delle acque sotterranee";
- g) che il gestore deve inoltre riportare quanto richiesto, su appositi registri ed altri documenti gestionali di cui al PGO (Piano di Gestione Operativo) e procedure approvate (facendo in



particolare riferimento alla procedura denominata "IT 753.6b - Gestione operativa delle attività di manutenzione e controllo della discarica di Cà Lucio");

h) che per quanto concerne le "ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO", secondo quanto stabilito dall'art. 29-decies, in particolare in riferimento ai commi 3, 11 e 11-bis, l'ARPAM esegue controlli al fine di accertare il rispetto delle condizioni e prescrizioni previste nella Autorizzazione Integrata Ambientale del sito, dovendo, in particolare effettuare attività ispettive in sito secondo le disposizioni di all'art. 29-sexies, comma 6-ter, e di cui dell'art. 29-decies, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152.

- che in base all'articolo 29-bis (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/06, per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del medesimo decreto (in particolare in riferimento alla autorizzazione integrata ambientale), si considerano soddisfatti i requisiti tecnici se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT. In virtù di questo principio il presente provvedimento ha implementato e confermato i requisiti e le prescrizioni contemplate nella norma dedicata alle discariche, avendo attinto per tutte le caratteristiche costruttive e gestionali, dai documenti appositamente previsti e presentati per l'approvazione del Piano di Adeguamento al D. Lgs n. 36/03. Per quanto riguarda la sezione "Requisiti tecnici" si fa riferimento a quanto contemplato nella sezione tecnico-costruttiva del suddetto Piano di Adeguamento approvato ed in vigore presso l'impianto.

#### **PIANO DI MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO.**

Il presente provvedimento ha implementato i requisiti e le prescrizioni contemplate nella norma dedicata alle discariche, avendo attinto per tutte le caratteristiche costruttive e gestionali, dai documenti appositamente previsti e presentati, ovvero: Piano di Gestione Operativa, Piano di Gestione Post – Operativa, Piano di Sorveglianza e Controllo, Piano di Ripristino Ambientale e il Piano di intervento per condizioni straordinarie.

Da questa prospettiva si deduce che il presente allegato costituisce la sintesi formale e sostanziale tra l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e lo stesso Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, potendosi così garantire la piena aderenza tra il sistema "prescrizioni – monitoraggio - auto – controlli" previsti dal Decreto

50

**P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"**  
**UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e-mail: [m.baroncini@provincia.ps.it](mailto:m.baroncini@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



59/05, e le modalità di sorveglianza e controllo, gestione operativa e post – operativa che attengono all'impianto adeguato alla direttiva europea sui rifiuti (1999/31/CE). Il presente provvedimento, pertanto, sulla base dell'articolo 13 (Gestione operativa e post – operativa) del decreto 36/03, integra le disposizioni secondo le quali dovranno essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dai suddetti Piani di gestione operativa e post – operativa. Nella fattispecie, con specifico riferimento alla gestione operativa e post – operativa dell'impianto di "Ca Lucio" di Urbino, l'Ente gestore, deve rispettare i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dalla presente disposizione amministrativa e dalle prescrizioni desunte dai piani di gestione operativa, post – operativa e di ripristino ambientale, nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza e prevenzione incendi, dovendo inoltre assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica stessa. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase successiva alla chiusura, affinché l'ente territoriale competente possa accertare che la discarica non comporterà, per l'avvenire, rischi per la salute e l'ambiente. Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità su acque sotterranee, percolato, acque di drenaggio superficiale, gas di discarica, qualità dell'aria, parametri meteorologici e stato del corpo della discarica.

Ai fini di una compiuta attività di controllo e di verifica effettuata dalle Autorità Competenti, presso l'impianto di discarica risulta depositato e quotidianamente sottoposto ad aggiornamento il registro generale delle attività di gestione, ove risultano annotate, in applicazione dei Piani gestionali, tutte le principali attività svolte all'interno del sito.

#### **GESTIONE E COMUNICAZIONI DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO.**

(a) – Gestione dei risultati del monitoraggio.

1. Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto cartaceo tutti i risultati dei dati del monitoraggio e dei controlli effettuati per un periodo non inferiore a 5 anni.
2. Per le misure dirette dei parametri monitorati è necessario indicare, oltre al metodo di prova adottato, anche l'incertezza della misura legata al metodo.

(b) – Comunicazione dei risultati del monitoraggio



1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto invia all'Autorità competente, al Comune di Urbino ed all'ARPAM, un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti.
3. I risultati del monitoraggio sono comunicati all'Autorità competente al Comune di Urbino ed all'ARPAM con frequenza annuale. Entro il 30 maggio di ogni anno, il gestore, è tenuto infatti a trasmettere una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente, corredati dai certificati analitici firmati da un tecnico abilitato, ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il piano di monitoraggio è parte integrante.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Arpam verificherà gli autocontrolli relativi all'anno solare precedente inviati dalla ditta ai sensi del precedente punto b) trasmettendo all'Autorità competente l'esito di tale verifica che tenga conto dell'applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 59/05.

#### QUADRO INTEGRATO - VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

In base all'articolo 29-bis (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/06, per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del medesimo decreto (in particolare in riferimento alla autorizzazione integrata ambientale), si considerano soddisfatti i requisiti tecnici se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT. In virtù di questo principio il presente provvedimento ha implementato e confermato i requisiti e le prescrizioni contemplate nella norma dedicata alle discariche, avendo attinto per tutte le caratteristiche costruttive e gestionali, dai documenti appositamente previsti e presentati per l'approvazione del Piano di Adeguamento al D. Lgs n. 36/03. Per quanto riguarda la sezione "Requisiti tecnici" si fa riferimento a quanto contemplato nella sezione tecnico-costruttiva del suddetto Piano di Adeguamento approvato ed in vigore presso l'impianto.

- che in relazione allo STATO DI APPLICAZIONE DELLE BAT (BAST AVAILABLE TECHNIQUES),



per l'individuazione delle BAT relative al sito si è fatto riferimento alle normative attuali. In particolare, al Decreto Legislativo n. 36/03, con particolare riferimento ai "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" di cui Allegato 1, che contiene i requisiti tecnici da soddisfare. Sono state anche considerate, per quanto attinente, le collusioni relative alle migliori tecnologie disponibili approvate con Decisione della Commissione europea del 10 agosto 2018, n.2018/1147/UE oltre che al Decreto Ministeriale n. 3.622 del 29 gennaio 2007 (Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59), pur essendo il trattamento biologico al di sotto delle soglie indicate dalla normativa.



<i>Criteria costruttivi e gestionali</i>	<i>Modalità di adozione</i>
<b>GENERALI</b>	
Addestramento, tirocinio e sensibilizzazione degli operatori	Applicata. Corsi di formazione periodica organizzati dal gestore, e registrati nell'apposita modulistica.
Mantenimento dell'efficienza delle attrezzature e degli impianti	Applicata. Manutenzione programmata dal piano di gestione operativa delle attrezzature e degli impianti. Aspetto gestito dal Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e periodicamente verificato.
Applicazione dei principi del SGA	Applicata. Certificazione UNI EN ISO 9001, 18001, 14001, EMAS
Predisposizione di piani per le situazioni di emergenza	Applicata: come previsto dal piano di sorveglianza e Controllo, piano di intervento per condizioni straordinarie, piano di emergenza inteso nonché dalle procedure di gestione delle emergenze redatte dal servizio SGA
Laboratorio di analisi per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto	Applicata. I prelievi e le analisi sono effettuati da laboratori indipendenti secondo le metodiche ufficiali.
Implementazione di un programma di monitoraggio	Applicata, come previsto dal piano di sorveglianza e controllo
<b>RIFIUTI IN INGRESSO</b>	
Identificazione dei rifiuti in ingresso	Applicata: controllo documentale e visivo alla pesa e allo scarico, verifica delle autorizzazioni al trasporto, formulari, come previsto dal piano di gestione operativa.
Applicazione di procedure di accettazione dei rifiuti	Applicata. Procedure di accettazione di cui al piano di gestione operativa e alle istruzioni tecniche del servizio SGA, convenzioni con le Ditte, aggiornamento schede di caratterizzazione dei rifiuti, con eventuali controlli anche analitici
Registrazione delle quantità e delle tipologie di rifiuti in ingresso	Applicata. Registrazione in archivio dei dati relativi ai rifiuti conferiti. Annotazione nel registro di carico e scarico dei dati relativi ai rifiuti conferiti.
<b>RIFIUTI IN USCITA</b>	
Analisi dei rifiuti in uscita	Applicata. Analisi periodica dei rifiuti prodotti
<b>CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO</b>	
Minimizzazione dell'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti	Applicata. Sui settori di lavorazione ultimata si opera mediante posa in opera di terreno costipato ed eventualmente geomembrane impermeabili; l'acqua intercettata è convogliata all'esterno per mezzo di fossi di guardia.
Rete di drenaggio delle acque meteoriche separate	Applicata. Le acque meteoriche che insistono sulla discarica non coltivata vengono raccolte da una rete di canalette e teli e fatte defluire all'esterno
Sistema di controllo della efficienza della rete di drenaggio del percolato	Applicata. Pozzetti di controllo presenti sul corpo rifiuti e misura del battente di percolato come da piano di gestione operativa
Tubazioni di materiale resistenti al carico previsto e all'attacco chimico dell'ambiente di discarica	Applicata. Tubazioni percolato in HDPE
<b>PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE</b>	
Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica	Applicata. Come da D.Lgs 36/2003
Barriera geologica	Applicata. Come da D.Lgs 36/2003
Distanza dalla base della barriera e la massima escursione della falda (franco di 1,5 m per acquifero confinato e 2 m per acquifero non confinato)	Applicata. Come da D.Lgs 36/2003
Copertura superficiale finale	Applicata. Previsto nel piano di ripristino ambientale
<b>CONTROLLO DEI GAS</b>	
Rete di estrazione del biogas	Applicata. È presente un sistema di estrazione per ogni vasca di coltivazione. I camini del biogas sono innalzati con la coltivazione
Sistemi di eliminazione della condensa nella rete di estrazione	Applicata Sistema gestito dalla Società Sogliano Ambiente che gestisce il sistema di adduzione e l'impianto di recupero energetico del biogas
Sistema di smaltimento (recupero) del biogas	Applicata – cogenerazione



<b><u>ENERGIA</u></b>	
Utilizzo di tecniche che riducono i consumi di energia e di conseguenza le emissioni dirette e indirette	Applicata. I consumi energetici sono limitati alla gestione degli impianti presenti nel sito (impianto di Trattamento biologico, impianti di trattamento del percolato ad osmosi inversa, impianto di cogenerazione del biogas, impianto di trattamento meccanico), agli usi civili, alle pompe di sollevamento percolato. Viene utilizzata l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico messo in opera su un impianto ad osmosi.
Recupero energetico da biogas	Applicata. Cogenerazione
Produzione di energia da fonti rinnovabili	Nello stesso sito è presente un impianto fotovoltaico da 80 kWh (sopra il tetto del capannone a valle del sito) ed un impianto fotovoltaico a ridosso di uno degli impianti ad osmosi per una potenza complessiva di 5,76 kWp
<b><u>DISTURBI E RISCHI</u></b>	
Riduzione del rumore in funzione della presenza di centri abitati nelle vicinanze	Non applicabile non necessario in quanto inferiore ai limiti dettati dalla zonizzazione del comune di Urbino – territorio su cui insiste la discarica
Riduzione delle emissioni di odori	Applicata. Copertura giornaliera dei rifiuti e utilizzo di sistemi di contenimento nel sito
Riduzione della produzione di polveri	Applicata. Copertura giornaliera dei rifiuti e bagnatura delle piste interne nei periodi meno piovosi
Riduzione dispersioni eoliche	Applicata. Copertura giornaliera dei rifiuti, messa in opera di reti nella direzione dei venti dominanti per il contenimento dei materiali leggeri e raccolta immediata di quanto trasportato dal vento. Piste esterne alla discarica ricoperte con conglomerato bituminoso e quelle interne periodicamente bagnate.
Allontanamento dei parassiti ed insetti	Applicata: derattizzazione e disinfestazione come previsto dal piano di gestione operativa.
Operazioni di disinfestazione e Derattizzazione	Applicata: derattizzazione e disinfestazione come previsto dal piano di gestione operativa.
<b><u>STABILITA'</u></b>	
I rifiuti vanno deposti in strati compatti e sistemati in modo da evitare, lungo i fronti di avanzamento, pendenze superiori a 30°	Applicata: come previsto dal piano di gestione operativa.
Verifica della stabilità dell'insieme terreno di fondazione rifiuti considerando gli assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti	Applicata: come previsto dal piano di sorveglianza e controllo.
<b><u>PROTEZIONE FISICA DELL'IMPIANTO</u></b>	
Recinzione per impedire l'accesso a persone ed animali	Applicata. L'intera area è recintata.
Segnaletica di indicazione della Discarica	Applicata
<b><u>MODALITA' E CRITERI DI COLTIVAZIONE</u></b>	
Coltivazione per strati sovrapposti e compatti per limitare fenomeni di instabilità	Applicata: come previsto dal piano di gestione operativa.
Limitare la superficie dei rifiuti esposta agli agenti meteorici e mantenere il naturale deflusso delle acque al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti	Applicata: come previsto dal piano di gestione operativa.
Copertura giornaliera con strati adeguati di materiale anche con sistemi sintetici che limitano la dispersione eolica, l'accesso ai volatili e l'emissione di odori	Applicata, con terreno, con FOS e con teli come previsto dal piano di gestione operativa.
<b><u>GENERALI</u></b>	
Predisposizione di un piano di ripristino ambientale per la fruibilità dell'area alla chiusura del sito	Applicata. Come previsto nel Piano di ripristino ambientale



Il sito possiede i Piani Gestionali richiesti dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, i quali sono attualizzati e timbrati; in particolare: Piano di Gestione Operativa; Piano di Sorveglianza e Controllo; Piano Finanziario; Piano di Ripristino Ambientale; Piano di gestione post operativa. Il gestore applica circa il 99% delle BAT sopra specificate e applicabili agli impianti in oggetto.

- che in relazione ai **RIFIUTI COLTIVATI IN DISCARICA** si fornisce il seguente elenco dei rifiuti non pericolosi:



EER	Descrizione	su domanda
01	<b>Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</b>	X
01 01	<i>rifiuti prodotti da estrazione di minerali</i>	
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	
01 04	<i>rifiuti derivanti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i>	X
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	
01 05	<i>fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</i>	X
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	
02	<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</b>	
02 01	<i>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</i>	
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	
02 01 02	scarti di tessuti animali	X
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	
02 01 07	rifiuti della selvicoltura	
02 01 09	rifiuti agro chimici diversi da quelli della voce 02 01 08	
02 01 10	rifiuti metallici	
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X
02 02	<i>rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</i>	X
02 02 02	scarti di tessuti animali	
02 03	<i>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>	
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	



EER	Descrizione	su domanda
02 04	<i>rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</i>	
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 05	<i>rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>	
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 06	<i>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>	
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	
02 07	<i>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</i>	
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	
03	<b><i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</i></b>	
03 01	<i>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
03 02	<i>rifiuti dei trattamenti conservativi del legno</i>	
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	X
03 03	<i>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</i>	
03 03 01	scarti di corteccia e legno	
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	
04	<b><i>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</i></b>	
04 01	<i>rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</i>	
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	

58

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI - RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - http://www.provincia.ps.it



EER	Descrizione	su domanda
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X
04 02	<i>rifiuti dell'industria tessile</i>	
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	X
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
06	<b>Rifiuti dei processi chimici inorganici</b>	X
06 05	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>	
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	
06 09	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo</i>	
06 09 02	scorie fosforose	
07	<b>Rifiuti dei processi chimici organici</b>	
07 02	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>	
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X
07 02 13	rifiuti plastici	
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
08	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</b>	X
08 01	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</i>	
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
08 02	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</i>	
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
08 04	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</i>	
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	

59

**P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"**  
**UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e-mail: [m.baroncini@provincia.ps.it](mailto:m.baroncini@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



EER	Descrizione	su domanda
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	
<b>09</b>	<b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>	
09 01	<i>rifiuti dell'industria fotografica</i>	
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
<b>10</b>	<b>Rifiuti prodotti da processi termici</b>	
10 01	<i>rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</i>	X
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 11	<i>rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</i>	
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	
10 11 05	polveri e articolato	
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 12	<i>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</i>	
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10 12 03	polveri e articolato	
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10 12 06	stampi di scarto	
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	
10 13	<i>rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</i>	X
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	
<b>12</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>	
12 01	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>	
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	
12 01 13	rifiuti di saldatura	

60

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - http://www.provincia.ps.it



EER	Descrizione	su domanda
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
15	<b>Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</b>	
15 01	<i>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	
15 01 02	imballaggi in plastica	
15 01 03	imballaggi in legno	
15 01 04	imballaggi metallici	
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	
15 01 07	imballaggi in vetro	
15 01 09	imballaggi in materia tessile	
15 02	<i>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</i>	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	
16	<b>Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</b>	
16 01	<i>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</i>	
16 01 03	pneumatici fuori uso	
16 01 17	metalli ferrosi	
16 01 18	metalli non ferrosi	
16 01 19	Plastica	
16 01 20	Vetro	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	
16 03	<i>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>	X
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	
17	<b>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</b>	
17 01	<i>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</i>	
17 01 01	Cemento	
17 01 02	Mattoni	
17 01 03	mattonelle e ceramiche	
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	
17 02	<i>legno, vetro e plastica</i>	
17 02 01	Legno	

61

**P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"**  
**UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e-mail: [m.baroncini@provincia.ps.it](mailto:m.baroncini@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



EER	Descrizione	su domanda
17 02 02	Vetro	
17 02 03	Plastica	
17 03	<i>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</i>	
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	
17 04	<i>metalli (incluse le loro leghe)</i>	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	
17 04 02	Alluminio	
17 04 03	Piombo	
17 04 04	Zinco	
17 04 05	ferro e acciaio	
17 04 06	Stagno	
17 04 07	metalli misti	
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	
17 05	<i>terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</i>	
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	
17 06	<i>materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</i>	X
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	
17 09	<i>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</i>	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	
19	<b><i>Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</i></b>	
19 01	<i>rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</i>	
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	
19 02	<i>rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</i>	
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 05	<i>rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</i>	
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	
19 05 03	compost fuori specifica	
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	
19 08	<i>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</i>	
19 08 01	vaglio	



EER	Descrizione	su domanda
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 09	<i>rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</i>	
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	
19 10	<i>rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</i>	
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	
19 12	<i>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i>	
19 12 01	carta e cartone	
19 12 02	metalli ferrosi	
19 12 03	metalli non ferrosi	
19 12 04	plastica e gomma	
19,12 05	vetro	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	
19 12 08	prodotti tessili	
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
20	<b>Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</b>	
20 01	<i>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</i>	
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	
20 02	<i>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	
20 02 02	terra e roccia	
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	
20 03	<i>altri rifiuti urbani</i>	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	
20 03 02	rifiuti dei mercati	
20 03 03	residui della pulizia stradale	
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	
20 03 06	residui della pulizia delle fognature	



EER	Descrizione	su domanda
20 03 07	rifiuti ingombranti	
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	

La discarica nello smaltimento dei rifiuti riceve tutti i **rifiuti urbani** (sia quelli che possono essere smaltiti senza un pretrattamento, sia quelli dopo trattamento) nonché gli **speciali** relativi all'ambito di smaltimento di riferimento per l'impianto di Cà Lucio, individuato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, nonché **rifiuti speciali non pericolosi, senza limite di provenienza**, con il seguente ordine di priorità:

- \* rifiuti in uscita dagli impianti regionali di pretrattamento del RUR (rifiuti urbani regionali);
- \* rifiuti "decadenti" dal trattamento di rifiuti differenziati prodotti in Regione (scarti dalla valorizzazione delle frazioni secche, scarti da impianti di compostaggio);
- \* rifiuti "decadenti" dal trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale e dei rifiuti ingombranti prodotti in Regione;
- \* rifiuti speciali non altrimenti recuperabili sino ad un massimo del 50% rispetto ai rifiuti urbani o rifiuti da lavorazione di rifiuti urbani conferiti annualmente.

1. il gestore deve verificare che le ditte che conferiscono i rifiuti siano munite della necessaria autorizzazione sia per i mezzi impiegati che per la tipologia dei rifiuti conferiti; lo scarico degli automezzi deve essere effettuato sempre sotto il controllo del personale responsabile; il gestore della discarica non può accettare rifiuti non ammissibili secondo i criteri di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o che, per stato fisico o dimensioni, pregiudichino la corretta gestione dell'impianto; all'atto della consegna dei rifiuti, il gestore deve essere in grado di conoscerne l'origine, il tipo, le caratteristiche e le quantità (peso o volume); in ogni caso il gestore della discarica è responsabile dell'ammissione dei rifiuti;

2. il conferimento dei rifiuti all'impianto e le procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione – nel caso in cui il conferimento avvenga con FIR –, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi) devono essere conformi alle modalità descritte nel Piano di Gestione Operativa;



3. al fine di ridurre il volume dei rifiuti urbani da smaltire e di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, la collocazione in discarica dei rifiuti ammissibili deve avvenire nell'ottica di favorire al massimo il trattamento dei rifiuti, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 36/2003, come recentemente modificati dal DL 203/2005, convertito in legge in data 02/12/2005, n. 248;
4. i rifiuti provenienti dalla pulizia stradale possono essere depositati direttamente in discarica senza essere sottoposti a pretrattamento;
5. è vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione;
6. lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo tale da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate;
7. qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione; tali operazioni non devono comunque inibire o ritardare il ciclo di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nei rifiuti;
8. i rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; è richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche.
9. il gestore deve provvedere alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici, al periodico rinnovo ed alla sostituzione dei materiali soggetti ad usura; le attrezzature ed i mezzi meccanici devono essere mantenuti in perfetta efficienza, utilizzati in modo corretto e sottoposti a periodiche operazioni di lavaggio e disinfezione, provvedendo affinché i mezzi in uscita dall'impianto di discarica siano adeguatamente ripuliti al fine di evitare l'imbrattamento delle strade;
10. Nell'ambito della discarica deve essere impedito il deposito di materiali combustibili o parzialmente combustibili non completamente estinti; è inoltre vietato l'incenerimento dei rifiuti di qualsiasi tipo. Deve essere inoltre costantemente garantita l'adozione di specifiche procedure di controllo e di gestione, atte ad evitare l'insorgere ed il propagarsi di incendi presso la discarica, con particolare riferimento ai seguenti punti:



- Controllo dettagliato dei rifiuti in ingresso in discarica al fine di individuare tempestivamente eventuali situazioni di combustione in atto.
- Accesso in discarica consentito esclusivamente di mezzi operativi e di trasporto dotati degli appositi sistemi antincendio, avendo cura di applicare opportuni accorgimenti che evitino qualunque contatto di parti incandescenti con i rifiuti trasportati o presenti in discarica.
- Osservanza del divieto assoluto di fumare o di usare fiamme libere presso tutta l'area della discarica e presso le strutture ad essa annesse, con esclusione dei sistemi di combustione del gas di discarica.
- Costante adozione di un'adeguata e completa copertura giornaliera dei rifiuti posti a discarica costituita da un riporto di materiale di idoneo spessore e caratteristiche.
- Presenza costante presso la discarica di adeguate quantità di materiale estinguente e di copertura pronto all'uso nonché di mezzi adeguati atti a garantire tempestivamente efficaci interventi di spegnimento degli incendi.
- Presenza costante presso la discarica di personale di controllo in grado di rilevare la presenza di incendi all'interno della massa di rifiuti presenti nella discarica medesima.

11. Deve essere garantito il rispetto di quanto contenuto nel PIANO DI EMERGENZA in caso di incidenti rilevanti (incendio, migrazione di gas in atmosfera e nel sottosuolo, inquinamento del suolo per sversamenti accidentali, rilascio di percolato nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) notificato agli Organi Competenti.

12. Il titolare dell'autorizzazione sia nella fase operativa che nella fase post-chiusura del medesimo, dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.

13. Le modalità di accettazione dei rifiuti debbono comunque conformarsi ai criteri stabiliti dal PIANO DI GESTIONE OPERATIVA che individua le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività operative della discarica siano condotte in conformità con i principi e le prescrizioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e della presente autorizzazione. Con particolare riferimento alla documentazione elaborata, la Ditta (Ente Gestore) deve conformarsi alla documentazione presentata all'Autorità Competente ed inserita nella DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PIANO DI GESTIONE OPERATIVA (P.G.O./04) ed ivi allegata. Le prescrizioni inserite nel presente allegato coincidono con gli elementi auto – prescrittivi contemplati dai Piani



presentati dalla Ditta all'Autorità competente, avendo consapevolezza che in caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi citati, intervengono le disposizioni generali, in applicazione alla norma generale di riferimento (vedi il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36).

14. In caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi del Piano, intervengono le tempistiche e le frequenze delle seguenti tabelle riportate in allegato al decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

#### **EMISSIONI AL SUOLO**

1. Devono essere adottate tecniche di costruzione, coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.
2. Devono inoltre essere adottate misure adeguate per l'allontanamento delle acque meteoriche in rapporto alle piogge intense attese, al fine di limitarne l'infiltrazione nel corpo della discarica.
3. La discarica deve soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque.
4. sistemi di drenaggio e captazione del percolato devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed in esercizio durante la fase di gestione operativa della discarica e dopo la chiusura della stessa, fino a quando viene rilevata la formazione di percolazioni e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni; almeno una volta all'anno si deve provvedere alla pulizia e alla successiva ispezione dei canali di tutta la rete di captazione;
5. il sistema di raccolta del percolato deve essere gestito in modo da minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione, allo scopo di prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto, da resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica e da sopportare i carichi previsti;
6. il percolato (EER 19 07 06), che deve essere principalmente trattato nell'impianto di depurazione ad osmosi inversa può essere in parte smaltito presso depuratori esterni autorizzati al trattamento di tale rifiuto. Nella fattispecie, lo smaltimento del percolato quale "rifiuto" presso depuratori esterni autorizzati, dovrà avvenire in ossequio alle condizioni di cui all'articolo 110 (trattamento dei rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare aderenza ai contenuti del Piano di Tutela delle Acque (approvato con D.G.R.M



n. 145 del 26 gennaio 2010) e, nello specifico, ai sensi dell'articolo 49 (autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue);

7. I sistemi di drenaggio e captazione del percolato devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed in esercizio durante la fase di gestione operativa della discarica e dopo la chiusura della stessa, fino a quando viene rilevata la formazione di percolazioni e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni; almeno una volta all'anno si deve provvedere alla pulizia e alla successiva ispezione dei canali di tutta la rete di captazione;

MONITORAGGIO (PROCEDURE INTERNE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO).

La Ditta, in relazione alle procedure interne di sorveglianza e controllo, adotta le procedure relative ai seguenti documenti presentati all'Autorità Competente ed ivi allegati: DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (PSC/03 – schede operative), DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (PSC/03 - dotazioni). Il documento PSC/03 Dotazioni, contempla le caratteristiche tecniche per ogni piezometro, drenaggio di sottotelo, drenaggio del serbatoio del percolato, inclinometro, fosso, piezometro multiplo, pozzo drenante, pozzo spia, lisimetro.

L'azienda, qualora si verificano sversamenti accidentali di sostanze pericolose, che possano comportare inquinamento del suolo e delle acque sotterranee:

- informa entro le 24 ore dal fatto l'Autorità Competente, il Comune di Urbino e l'ARPAM, ed adotta le misure d'urgenza necessarie al ripristino della conformità;
- deve garantire lo svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento del suolo.

8. In caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi del Piano, intervengono le tempistiche e le frequenze delle seguenti tabelle riportate in allegato al decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

RIFIUTI.

Le tipologie di rifiuti prodotti dall'impianto di discarica sono le seguenti:

- Percolato : Codice EER 190703-Rifiuto speciale non pericoloso liquido.
- Biogas: Codice EER 1190699- Rifiuto speciale non pericoloso aeriforme.
- Olio esausto : Codice EER 130208- Rifiuto speciale pericoloso liquido.
- scarti da attività di compostaggio: Codice EER 190503- compost fuori specifica.



1. Le prescrizioni afferenti alla gestione del percolato debbono risultare coincidenti con quelle contemplate “nelle emissioni al suolo” del presente provvedimento.
2. Le prescrizioni afferenti alla gestione del biogas debbono risultare coincidenti con quelle contemplate “nelle emissioni in atmosfera” del presente provvedimento.
3. Gli olii esausti devono essere affidati al Consorzio obbligatorio di raccolta e recupero.
4. I contenitori degli olii esausti devono essere ubicati in prossimità della zona per la manutenzione dei mezzi e protetto da apposita tettoia.
5. Per ciò che riguarda la gestione degli olii esausti il gestore deve comunque applicare, per le parti ancora vigenti, le normative di settore quali: il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati), nonché il decreto Ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 (Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati).
6. I contenitori dedicati allo stoccaggio degli olii esausti devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di idonei sistemi di contenimento.

#### PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE E CHIUSURA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA

1. La copertura superficiale finale deve essere eseguita seguendo integralmente i criteri di cui al punto 2.4.3. dell'Allegato 1 al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dovendo corrispondere, in sintesi ai seguenti principali criteri tecnico - operativi: isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; riduzione al minimo della necessità di manutenzione; minimizzazione dei fenomeni di erosione; resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza. La copertura superficiale finale della discarica deve comunque garantire il suo isolamento anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di sconfinamento.
2. Il ripristino ambientale dovrà risultare costituito dagli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa, seguendo i contenuti dello stesso Piano di ripristino ambientale di cui al punto 3 dell'Allegato 2 al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Il Piano di ripristino ambientale è finalizzato non solo a mitigare gli impatti sulle componenti ambientali del sito di discarica, particolarmente sul paesaggio, flora e fauna, ma anche a promuovere il recupero dell'intera area interessata all'impianto, in modo da determinare la migliore collocazione possibile dell'impianto medesimo



nel territorio ed a garantire e mantenere nel tempo la sicurezza delle componenti ambientali che caratterizzano il sito.

## ENERGIA

Nell'ambito della gestione dell'infrastruttura considerata la principale forma energetica utilizzata è quella elettrica, impiegata per i seguenti impianti:

- \* la gestione dell'impianto di cogenerazione del biogas comprensivo della torcia;
- \* la gestione degli impianti di trattamento del percolato ad osmosi inversa;
- \* la gestione dell'impianto di biostabilizzazione;
- \* la gestione dell'impianto di Trattamento meccanico del RSU indifferenziato;
- \* la gestione delle pompe sommerse per il trasferimento del percolato dai pozzi di captazione alle vasche di stoccaggio o per il rilancio del concentrato nella discarica;
- \* la gestione delle attrezzature ed apparecchiature ad alimentazione elettrica utilizzate nel sito, quali ad esempio:
  - i motori elettrici del cancello ed aperture motorizzate;
  - l'impianto di illuminazione esterna o interna;
  - la centralina per la rilevazione dei dati meteorologici.

Il biogas prodotto da biodegradazione dei rifiuti depositi nel sito di discarica viene utilizzato per la produzione di energia, attraverso l'operazione "R1", la quale confluisce nella rete ENEL. Inoltre, nel sito sono stati messi in opera due impianti fotovoltaici, uno localizzato sopra il capannone a valle del sito gestito direttamente dalla Unione Montana e l'altro sopra l'impianto osmosi realizzato accanto a quello di cogenerazione del biogas. L'energia prodotta da tale ultimo impianto viene utilizzata direttamente per il processo di trattamento del percolato ad osmosi inversa. Esito: non ci sono sensibili margini di miglioramento per questo settore. Ogni anno il gestore all'interno della relazione annuale (relativa al Piano di Adeguamento), denominata "PGO/05- Rapporto annuale della gestione", il gestore dovrà quantificare l'energia elettrica consumata per la gestione del sito e dovrà anche indicare quella prodotta dall'impianto fotovoltaico gestito da Marche Mutliservizi.

## PRESCRIZIONI GENERALI



1. Se non diversamente specificato nella presente Determina, gli autocontrolli di cui ai relativi allegati originari ed ancora vigenti, devono riferirsi alla normativa principale di riferimento (ovvero ai sensi degli articoli 29 – quater, 29 – undecies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed essere comunque eseguiti con piena aderenza ai contenuti della normativa specifica di applicazione, ovvero il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed i suoi allegati;
2. la cessazione dell'attività deve garantire che siano pienamente ed integralmente applicate le procedure della fase di gestione post – operativa secondo le disposizioni del punto 4 (Piano di gestione in fase post – operativa) dell'Allegato 2 al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, contestualmente alla realizzazione del Piano di ripristino ambientale di cui al punto 3 del medesimo allegato.
3. Ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche connesse con il conferimento di rifiuti, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni, deve esserne data immediata comunicazione alla ASUR competente territorialmente e all' ARPAM –Servizio Impiantistica Regionale.
4. L'impianto deve essere gestito in conformità alle norme tecniche stabilite dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59/2005 e nel rispetto del progetto già approvato e delle seguenti prescrizioni:
5. Durante la gestione della discarica la società Marche Multiservizi S.p.A. deve adottare tutti quegli accorgimenti necessari per evitare, la produzione e la diffusione di polveri e di rifiuti soggetti a trasporto eolico, con particolare riguardo alle fasi di scarico, accumulo e di movimentazione dei materiali. A tal fine devono essere effettuate, con frequenza almeno settimanale, operazioni di riduzione della produzione di polveri sulle piste sterrate di accesso al corpo discarica, dove è prevista l'attività di trasporto e carico/scarico dei rifiuti.
6. La raccolta e l'allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalla discarica, deve avvenire con modalità e frequenza tale da garantire la corretta rimozione del percolato. Deve essere garantita la funzionalità dei sistemi automatizzati di monitoraggio ed estrazione già installati, nonché l'allontanamento in continuo del percolato prodotto impedendo qualunque formazione indesiderata di eventuali sacche.
7. In caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suolo o nel sottosuolo, devono essere assicurati tempestivi interventi secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di



messa insicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

8. Qualora si evidenziasse la presenza, negli eventuali sistemi di monitoraggio sottotelo della discarica, di liquame che, per caratteristiche chimiche, risulti riconducibile ad infiltrazioni di acque di percolamento, se ne deve dare tempestiva comunicazione alla Autorità Competente, facendo sì che questi vengano gestiti secondo le prescrizioni A.R.P.A.M.

9. Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura impermeabilizzata. Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate da movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia. Devono inoltre essere previste idonee barriere e presidi atti ad impedire l'ingresso presso la discarica di estranei o di animali randagi.

10. Tutto il perimetro della discarica deve risultare completamente recintato con un sistema di chiusura a giorno e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso nell'eventualità di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso sia ai non addetti sia agli animali randagi. Dovrà esserne inoltre segnalata la presenza con un cartello nel quale sarà indicato il tipo di discarica, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato avendo cura di indicare la denominazione e la sede legale del soggetto responsabile della gestione della discarica. L'area utilizzata deve essere delimitata con almeno tre capisaldi, due dei quali dovranno anche essere battuti in quote assolute cui riferire le quote relative della discarica. In ogni caso la normativa di riferimento risulta quella rappresentata dal decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

11. Contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla propagazione di polveri, la società Marche Multiservizi S.p.A. é tenuta ad adottare tutti i sistemi ed i prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi ed i prodotti da adottarsi dovranno essere preventivamente approvati dall'Autorità Competente.

12. In base all'articolo 4 (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del



medesimo decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici se sono soddisfatti, secondo il principio di equipollenza, i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). In virtù di questo principio il presente provvedimento ha implementato i requisiti e le prescrizioni contemplate nella norma dedicata alle discariche, avendo attinto per tutte le caratteristiche costruttive e gestionali, dai documenti appositamente previsti e presentati, ovvero: Piano di Gestione Operativa, Piano di Gestione Post – Operativa, Piano di Sorveglianza e Controllo, Piano di Ripristino Ambientale e Piano Finanziario. Da questa prospettiva si deduce che il presente atto costituisce la sintesi formale e sostanziale tra l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento e lo stesso Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, potendosi così garantire la piena aderenza tra il sistema “prescrizioni – monitoraggio - auto – controlli” previsti dal Decreto Legislativo 152/20065, e le modalità di sorveglianza e controllo, gestione operativa e post – operativa che attengono all’impianto adeguato alla direttiva europea sui rifiuti (1999/31/CE). Il presente provvedimento, pertanto, sulla base dell’articolo 13 (Gestione operativa e post – operativa) del decreto 36/03, integra le disposizioni secondo le quali dovranno essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dai suddetti Piani di gestione operativa e post – operativa. Nella fattispecie, con specifico riferimento alla gestione operativa e post – operativa dell’impianto di Cà Lucio di Urbino, l’Ente gestore Marche Multiservizi S.p.A., deve rispettare i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dalla presente disposizione amministrativa e dalle prescrizioni desunte dai piani di gestione operativa, post – operativa e di ripristino ambientale, nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza e prevenzione incendi, dovendo inoltre assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica stessa.

13. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase successiva alla chiusura, affinché l’ente territoriale competente possa accertare che la discarica non comporterà, per l’avvenire, rischi per la salute e l’ambiente. Le condizioni generali testé esposte, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, mentre gli allegati ivi riportati rappresentano condizioni specifiche ed articolate alle quali l’Ente gestore deve adeguarsi secondo tempi e modalità stabiliti, garantendo così l’adesione formale e sostanziale di tutti gli



elementi progettuali e gestionali (ovvero d'esercizio) alle prescrizioni inserite negli allegati medesimi, i quali contemperano le disposizioni più generali del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i contenuti tecnici della normativa in materia di discariche (con riferimento più generale agli Allegati I e II al Decreto Legislativo 36/03).

14. Nella fattispecie, la gestione dell'impianto di discarica, si deve adeguare alle diverse ed articolate prescrizioni dei Piani che qui, sinteticamente, si riportano: a) per il Piano di gestione operativa, le modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, i sistemi per assicurare il contenimento delle emissioni eoliche e delle perdite di percolato, le procedure di accettazione dei rifiuti conferiti, le procedure di chiusura e gli interventi in seguito a condizioni giudicate straordinarie; b) per il Piano di ripristino ambientale, gli interventi da effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa, c) per il Piano di gestione in fase post-operativa, gli interventi le modalità e le condizioni che devono essere applicate con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi in modo da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti; d) per il Piano di Sorveglianza e Controllo le modalità di controllo di tutti i fattori ambientali da verificare, i parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati. Le prescrizioni inserite nel presente provvedimento coincidono con gli elementi auto-prescrittivi contemplati dai Piani presentati dalla Ditta all'Autorità competente, avendo consapevolezza che in caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi citati, intervengono le disposizioni più generali, in applicazione alla norma generale di riferimento (vedi il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36). Ai fini di una compiuta attività di controllo e di verifica effettuata dalle Autorità Competenti, presso l'impianto di discarica risulta depositato e quotidianamente sottoposto ad aggiornamento il REGISTRO GENERALE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE, ove risultano annotate, in applicazione dei Piani gestionali, tutte le principali attività svolte all'interno del sito.

#### **EMISSIONI IN ATMOSFERA.**

1. Per eventuale biogas in eccesso o per fermo impianto di recupero dovrà entrare in funzione il combustore (torcia), conforme al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I dispositivi di captazione, di recupero e di combustione del biogas, devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed esercizio sia in fase di gestione operativa della discarica, provvedendo anche all'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati a causa del naturale assestamento dei



- rifiuti, sia dopo la chiusura della stessa per tutto il tempo durante il quale viene rilevata formazione di biogas, e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni.
3. L'Ente gestore deve comunque ed in ogni caso garantire che le attività afferenti il controllo dei gas emessi dall'impianto di discarica si conformino alle prescrizioni di cui all'Allegato I (criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica), punto 2.5 (controllo dei gas) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  4. La discarica è dotata di appositi sistemi di controllo della portata del gas estratto ed inviato alla termodistruzione/recupero energetico, allo scopo di garantire la verifica delle condizioni suddette. L'eventuale disfunzione dei sistemi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata agli organi competenti con indicazione delle tempistiche di ripristino della loro funzionalità.
  5. Presso la discarica devono essere mantenuti e tempestivamente aggiornati gli appositi elenchi dei pozzi presso i quali sono state rilevate condizioni di anomalia, con indicazione della data di rilevazione, delle successive comunicazioni trasmesse alle Autorità Competenti e dello stato di avanzamento degli interventi correttivi adottati.
  6. Sono accettabili situazioni temporanee di anomalia del sistema di estrazione forzata, qualora sussistano condizioni straordinarie caratterizzate da temperatura atmosferica particolarmente rigida (es. prolungati periodi con temperatura atmosferica  $< 0^{\circ}\text{C}$  o interessati da abbondanti precipitazioni nevose) che possono indurre temporanee difficoltà nella gestione del gas di discarica. Tali situazioni devono essere tempestivamente comunicate, comunque non oltre 24 ore dalla rilevazione dell'anomalia, dal titolare dell'autorizzazione alle Autorità Competenti, con indicazione delle problematiche riscontrate dei pozzi interessati e delle soluzioni adottate. Tale condizione è da considerarsi straordinaria, in quanto il sistema di gestione del gas di discarica deve comunque essere allestito in modo da garantire la sua efficienza anche nelle condizioni di clima rigido che caratterizzano normalmente il territorio sul quale insiste l'impianto.
  7. Nel caso di fase di avanzata della gestione post-chiusura, presso le quali sia stata documentata una diminuzione significativa della produzione di gas di discarica, potranno essere adottate, su specifica richiesta del titolare dell'autorizzazione e previa approvazione dell'Autorità Competente, particolari condizioni di gestione del gas medesimo, in difformità alle prescrizioni sopra indicate.



8. Il sistema centralizzato di aspirazione e combustione/recupero energetico é dotato di un sistema automatico di accensione, controllo della combustione ed interruzione in caso di disfunzione o pericolo, nonché di apposita strumentazione per la rilevazione in continuo di:

- depressione applicata alla rete di captazione;
- pressione di esercizio del sistema di combustione;
- contenuto in ossigeno della miscela aspirata;
- temperatura di combustione;
- tempo di funzionamento;
- quantità di gas inviata al recupero energetico e/o alla termodistruzione;
- tempo di funzionamento dei sistemi di termodistruzione/recupero energetico.

9. L'impianto di scarica dotato di una centralina meteorologica idonea alla rilevazione di:

- direzione ed intensità del vento, temperatura dell'aria, umidità dell'aria, precipitazioni meteoriche, evaporazione (anche calcolata)

Monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

1. Nel caso in cui il gestore accerti la rottura o il malfunzionamento dei sistemi di contenimento, da cui derivi o possa derivare un superamento dei limiti di emissione informa entro 24 ore dal verificarsi del fatto l'Autorità Competente, il Comune di Urbino e l'ARPAM, ed adotta le misure necessarie al ripristino della conformità;

2. Contestualmente agli obblighi di cui al punto 1, sospende l'esercizio dell'attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio qualora la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana.

3. Gli impianti termici civili devono essere gestiti conformemente alle disposizioni di cui al Titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

4. A decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento il gestore dell'impianto effettua autonomi controlli, nelle più gravose condizioni di esercizio, per determinare tutti i parametri riportati nel Piano di sorveglianza e controllo, secondo le modalità e con le frequenze ivi riportate.

5. La Ditta, in relazione alle modalità di sorveglianza e autocontrollo, deve adottare le procedure relative ai seguenti documenti presentati all'Autorità Competente ed ivi allegati:



DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (- schede operative), DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (- dotazioni).

6. Nella fattispecie la Ditta deve provvedere all'applicazione delle procedure di controllo- qualità dell'aria – caratterizzazione biogas ed emissioni impianto. Per quanto invece attiene al controllo delle emissioni gassose diffuse da corpo – rifiuti e migrazioni laterali, la Ditta, con riferimento alla suddetta documentazione, provvede all'applicazione dei contenuti afferenti alla scheda relativa ove sono riportati i parametri da rilevare, le attività da svolgere e la cadenza temporale di controllo.

7. Ai fini di una compiuta attività di controllo e di verifica effettuata dalle Autorità Competenti, presso l'impianto di discarica risulta depositato e giornalmente sottoposto ad aggiornamento il REGISTRO GENERALE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE, ove risultano annotate, in applicazione dei Piani gestionali, tutte le principali attività svolte all'interno del sito.

8. In caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi del Piano, intervengono le tempistiche e le frequenze delle seguenti tabelle riportate in allegato al decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

#### EMISSIONI IN ACQUA.

1. gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere separate dalle acque meteoriche, quindi devono avere pozzetti di ispezioni diversi.

2. nel caso in cui il gestore accerti la rottura o il malfunzionamento del sistema di depurazione dei reflui, da cui derivi o possa derivare un superamento dei limiti di emissione:

- informa entro 24 ore dal fatto l'Autorità Competente, il Comune, e l'ARPAM, ed adotta le misure d'urgenza necessarie al ripristino della conformità;

- deve garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni nell'ambiente idrico e sospende l'esercizio dell'attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio qualora la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana.

Monitoraggio degli scarichi idrici

#### INQUINAMENTO ACUSTICO.

1. In fase di esercizio, l'Ente gestore dovrà:

77

**P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"**  
**UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e-mail: [m.baronciani@provincia.ps.it](mailto:m.baronciani@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



- a) organizzare il cronoprogramma generale e giornaliero del cantiere tenendo conto anche della collocazione temporale delle attività più rumorose (evitando il periodo notturno e le ore di riposo);
  - b) scegliere i macchinari che, a parità di prestazioni, siano più silenziosi. Tutti i macchinari impiegati dovranno comunque avere livelli di potenza sonora compatibili con i limiti imposti dal Decreto Legislativo. n° 262/2002;
  - c) prestare adeguata manutenzione agli stessi macchinari, facendo attenzione ai problemi di tipo acustico;
  - d) collocare gli impianti fissi più rumorosi quanto più possibile lontano dai ricettori e comunque procedere alla loro insonorizzazione;
2. La Ditta, in relazione alle procedure interne di sorveglianza e controllo, deve adottare le procedure relative ai seguenti documenti presentati all'Autorità Competente ed ivi allegati:  
DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (schede operative — dotazioni).
3. Nella fattispecie la Ditta deve provvedere all'applicazione delle procedure di controllo di cui alla scheda 1.2 – livelli di rumore. Le prescrizioni inserite nel presente allegato coincidono con gli elementi auto – prescrittivi contemplati dai Piani presentati dalla Ditta all'Autorità competente, avendo consapevolezza che in caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi citati, intervengono le disposizioni generali, in applicazione alla norma generale di riferimento (vedi il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36). Ai fini di una compiuta attività di controllo e di verifica effettuata dalle Autorità Competenti, presso l'impianto di discarica risulta depositato e giornalmente sottoposto ad aggiornamento il REGISTRO GENERALE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE, ove risultano annotate, in applicazione dei Piani gestionali, tutte le principali attività svolte all'interno del sito.
4. In caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi del Piano, intervengono le tempistiche e le frequenze delle seguenti tabelle riportate in allegato al decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

## PRESCRIZIONI SPECIFICHE ATTINENTI MATRICI E IMPIANTI

### PRESCRIZIONI EMISSIONI DIFFUSE.



L'ente gestore deve provvedere ad attuare le seguenti misure di contenimento delle emissioni in 1. atmosfera, conformi alle normative di legge:

- a) bagnatura mediante autobotti delle piste, dei piazzali e delle strade esterne ed interne impiegate dai mezzi di cantiere, finalizzate ad impedire il sollevamento delle particelle di polvere da parte delle ruote dei mezzi;
- b) utilizzo dell'impianto per il lavaggio delle ruote dei mezzi presente presso l'ingresso della esistente discarica.

Si precisa che è necessaria l'attività di lavaggio delle ruote dei mezzi solo se queste vengono a contatto con i rifiuti.

2. Relativamente agli altri inquinanti emessi dai mezzi di trasporto utilizzati nel contesto impiantistico dall'ente Gestore, questi dovranno essere sottoposti ad adeguata manutenzione, inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta alla tipologia e manutenzione dei filtri di scarico. Tale prescrizione riguarda i mezzi di proprietà del gestore in quanto lo stesso gestore non può disporre per automezzi dei quali non è titolare. Comunque si prescrive di evidenziare tale necessità nelle norme comportamentali e procedurali diffuse agli utenti del sito.

3. Manutenzione e realizzazione di filari arborei sufficientemente fitti lungo l'intero perimetro dell'area di discarica, in maniera da trattenere una parte della polverosità

Si dà atto che il gestore ha provveduto già a eseguire interventi di piantumazione e che all'interno del Piano di Gestione Operativa in vigore sono previste attività di manutenzione della vegetazione presente nel sito.

4. Copertura giornaliera del rifiuto smaltito in discarica, mediante materiali idonei.

#### **PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L'ESTRAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEL BIOGAS.**

1. Impianto di cogenerazione alimentato con biogas di discarica.

I limiti che la ditta propone sono accettabili, si ritiene che, a scopo precauzionale, possa essere richiesta la determinazione delle diossine (ove rilevabili, con limite in concentrazione pari a 0,1 ng/Nmc, definizione e metodiche come da D.Lgs. 133/05). I valori limite in emissione sono stati valutati in conformità al D.M. 05/02/1998. In merito alla frequenza dei monitoraggi per verifica della conformità ai limiti in emissione sopra riportati, si dispone una frequenza avente cadenza



annuale, tranne che per il parametro diossina per la quale la cadenza è fissata bi-annuale. Il Piano di Sorveglianza e Controllo in vigore presso il sito è già adeguato a quanto prescritto.

#### 2. Torcia.

Si ritiene che questo dispositivo è conforme alle disposizioni del D. Lgs. 36/03 (che stabilisce temperatura di combustione, tempo di residenza e ossigeno minimo); queste condizioni garantiscono la migliore combustione e quindi le minori emissioni. Secondo la parte quinta del D. Lgs. 152/06 non si applicano limiti a questo dispositivo ai sensi dell'art. 272 comma 14. Ai fini della tutela della matrice aria si ritiene utile che la temperatura di combustione venga mantenuta superiore a 850°C come previsto dello stesso D. Lgs. 36/03, e che questo possa essere sempre constatato e, ove possibile, registrato.

#### 3. Emissioni diffuse di biogas:

Captazione, abbattimento e limitazione di queste emissioni sono oggetto del D. Lgs. 36/2003 e sono descritte in modo sufficiente all'interno del Piano di Adeguamento al D. lgs 36/03 in vigore presso il sito.

##### **EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI.**

Misure di contenimento di queste emissioni sono oggetto del D. Lgs. 36 e sono descritte in modo sufficiente all'interno del Piano di Adeguamento al D. lgs 36/03 in vigore presso il sito.

##### **PRESCRIZIONI IN MERITO ALLE EMISSIONI IN ACQUA.**

Si impone il 1) rispetto dei limiti di legge per lo scarico delle acque di prima pioggia classificate come acque reflue industriali, per i piazzali d'ingresso e di ex-compostaggio, e i relativi autocontrolli, con particolare riferimento alla Tabella III Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (scarico in acque superficiali).

Tale prescrizione ha determinato l'aggiornamento del Piano di Sorveglianza e Controllo in modo adeguato, in particolare della parte denominata "Scheda 1.5 – Controllo qualità delle acque di prima pioggia" in vigore presso l'impianto, della quale si chiede il puntuale rispetto.

2) Le tempistiche di funzionamento automatico dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, prevedono lo svuotamento completo delle vasche di accumulo entro 48 ore dalla fine dell'evento meteorico in assenza di pioggia, e alla possibilità di svuotamento completo di tali vasche in occasione di deboli eventi meteorici che ne determinino un parziale riempimento, al fine di avere disponibile, per l'evento meteorico successivo, tutto il volume di accumulo calcolato.



Tale prescrizione ha determinato l'aggiornamento del Piano di Gestione Operativa in modo adeguato, in particolare della parte denominata "IT 753.6b - Gestione operativa delle attività di manutenzione e controllo della discarica di Ca' Lucio", della quale si chiede il rigoroso rispetto.

3) Le acque meteoriche dilavanti le superfici coperte (capannoni) vanno mantenute separate dai sistemi di trattamento per acque di prima pioggia e recapitate direttamente al recettore terminale, in quanto non soggette a prescrizioni normative.

4) Nei "piazzali momentanei" intorno all'area di coltivazione dei rifiuti, dovrà essere garantito il ruscellamento delle acque meteoriche evitandone il contatto con i rifiuti; si ritiene perciò che la ditta debba operare attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/03, praticando giornalmente la necessaria copertura.

In seguito a tale prescrizione il gestore, per dimostrarne il rispetto, ha integrato il Piano di Gestione Operativa con la procedura gestionali "IT 753.6b - Gestione operativa delle attività di manutenzione e controllo della discarica di Ca' Lucio" e con la "IT 753.3 - modalità di smaltimento dei rifiuti in discarica" delle quali si richiede il rigoroso rispetto.

5) Un idoneo monitoraggio delle acque meteoriche di regimazione di tutto il sito di discarica che comporti un controllo analitico trimestrale di tali acque, prelevate nell'ultimo pozzetto di raccordo del sistema di regimazione, prima dell'immissione in corso d'acqua superficiale, durante i primi 15 minuti (acqua di prima pioggia) di un evento piovoso sopraggiunto dopo 48 ore di tempo asciutto; la concentrazione dei parametri analizzati, la cui scelta dovrà essere concordata con ARPAM, dovrà essere confrontata con i valori limite previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in acqua superficiale.

Tale prescrizione ha determinato l'aggiornamento del Piano di Sorveglianza e Controllo in modo adeguato, in particolare della parte denominata "Scheda 1.4 - Controllo qualità delle acque meteoriche"; il relativo rispetto va dimostrato anche tramite la Relazione annuale del Monitoraggio che il gestore deve trasmettere ogni anno.

6) Considerato l'impatto ambientale, già sopra discusso, dello scarico del permeato sul reticolo idrografico minore, si ritiene necessario che la ditta predisponga un idoneo Piano di monitoraggio di tali corsi d'acqua, al fine di verificare la compatibilità dello scarico delle acque meteoriche provenienti dal sito di discarica con quello del permeato. Tale Piano dovrà individuare una stazione di campionamento sul Rio Pian del Lombardo a monte dell'immissione dello scarico delle acque



meteoriche di regimazione, e altre due stazioni coincidenti con quelle già prescritte a monte e a valle dell'immissione del Rio Ca'Murdione nel Fosso delle Repuglie; il monitoraggio dovrà essere eseguito stagionalmente, in concomitanza con un evento piovoso.

Tale prescrizione ha determinato l'aggiornamento del Piano di Sorveglianza e Controllo in modo adeguato, in particolare della parte denominata "PS 03.15- Qualità delle acque superficiali"; il rispetto di quanto contenuto va dimostrato anche tramite la Relazione annuale del Monitoraggio che il gestore deve trasmettere ogni anno.

7) Si ritiene che non potrà essere accettato uno scadimento della qualità delle acque del Fosso delle Repuglie oltre il livello "sufficiente" dell'indice LIMeco e oltre l'abbassamento di una classe di qualità biologica dell'indice IBE rispetto alla situazione analizzata a monte; la registrazione di un eventuale scadimento oltre i livelli suddetti potrà comportare la revisione delle condizioni di gestione delle acque meteoriche provenienti dal sito di discarica e di rilascio del relativo scarico. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere inviati all'Autorità competente per gli eventuali provvedimenti, nei tempi e nei modi da concordare con essa.

8) L'idoneo smaltimento per le acque piovane eventualmente accumulate nel bacino di contenimento dei silos di stoccaggio del concentrato proveniente dal trattamento del percolato, posti del piazzale dell'impianto a osmosi.

Si precisa che l'attuale gestione di tali acque come percolato è considerata conforme a quanto richiesto.

9) L'idoneo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento dell'area di triturazione delle ramaglie e deposito del compost maturo.

Si precisa che attualmente presso il sito tale area non viene occupata per la triturazione o il deposito di compost (ammendante compostato verde) in quanto Marche Multiservizi ha attualmente interrotto tale attività. Le acque ricadenti in tale aree sono dunque ora prive di ogni eventuale contaminazione e come tali possono essere gestite in modo analogo a quelle delle altre scarpe e degli altri piazzali introno al sito. Qualora Marche Multiservizi decidesse di riutilizzare tali zone per gli scopi sopra descritti, le acque in esse ricadenti dovranno essere intercettate e gestite come percolati.

In tale caso, considerata la reale possibilità che tali acque meteoriche, qualora ricadano su cumuli di compost, possano trascinare sostanze inquinanti per l'ambiente (acque reflue industriali) per



tutta la durata dell'evento piovoso, si ritiene che la loro rete di raccolta debba essere chiusa, ovvero realizzata tramite tubazioni e non canalette aperte, onde evitarne la possibile dispersione nel terreno.

10) Per ciò che riguarda le acque sotterranee, si deve intendere applicabile la nota A.R.P.A.M prot. n. 22.793/ARPAM/DDPU/P del 17/06/2013 relativa all'invio dei risultati delle analisi eseguite sui piezometri di discarica.

Si precisa che all'interno del Piano di Sorveglianza e controllo in vigore presso l'impianto il gestore presenta monitoraggi specifici dedicati ai piezometri e che devono continuare ad essere trasmessi (oltre che allo scrivente organismo) anche all'ARPAM all'interno della relazione annuale relativa ai monitoraggi.

11) Considerato che le risultanze di tali analisi possono essere indicative di una contaminazione delle acque sottostanti la discarica, si richiedeva, come già riportato nella nota, che la ditta effettuasse degli approfondimenti a riguardo, effettuando in particolare uno studio idrogeologico che evidenzi se vi possa essere la possibilità della diffusione degli inquinanti nella falda a valle della discarica, nonché valutasse la possibilità di modifiche impiantistiche relative al nuovo lotto, che possano incidere positivamente sul contenimento delle emissioni inquinanti disperdibili nelle acque sotterranee.

Lo studio consegnato da MMS (il 30 ottobre 2013 con prot. 17.118, il 30 gennaio 2014 prot. n°1.536 e il 24 febbraio 2014 prot. n°2.724 ) è considerato soddisfacente. Inoltre gli esiti dei monitoraggi (sia trasmessi dalla ditta con la relazione annuale sul Monitoraggio che contenuti nei rapporti istruttori relativi ad ispezioni effettuate dall'Arpam nel sito) mostrano l'assenza di contaminazione del suolo. Si prescrive alla ditta dunque di continuare con l'attività di monitoraggio approvata dedicata alle acque sotterranee (piezometri).

12) Per quanto attiene le acque di sottotelo e le analisi eseguite nei pozzetti ASR1 (LOTTO A) e ASN1 (LOTTO B), si prescrive alla ditta di gestire tali acque come percolati e di continuare ad inviare nella relazione annuale dei monitoraggi gli esiti di tali attività di controllo inserite nel PSC all'interno della "Scheda 1.2 Controllo qualità delle acque di drenaggio di sottotelo".

#### **PRESCRIZIONI PER IMPIANTO DI TM E PER IMPIANTO DI TB**

- il compost proveniente dalla suddetta attività, prima della commercializzazione, viene sottoposto alle opportune analisi ed ai controlli di qualità ed in ogni caso, prima della sua



commercializzazione, deve risultare conforme alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

- Il gestore dell'impianto dovrà controllare la documentazione relativa ai rifiuti in ingresso con particolare riferimento al formulario di identificazione di cui all'articolo 193 (trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea;
- Il gestore dell'impianto dovrà effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti in ingresso presso l'impianto e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145;
- Il gestore dell'impianto dovrà annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche ed ai quantitativi dei rifiuti in ingresso, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, articolo 190 (registri di carico e scarico);
- la presente autorizzazione è condizionata dalla presentazione, per ciò che attiene alla gestione dell'impianto di TB (Trattamento Biologico) da parte del soggetto autorizzato, di idonea garanzia finanziaria per la copertura di eventuali spese di bonifica e ripristino, nonché per gli eventuali danni all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta. Pertanto, prima dell'inizio delle attività autorizzate con il presente atto, il soggetto beneficiario dell'autorizzazione medesima dovrà prestare la garanzia finanziaria nei modi di seguito indicati, presentando i relativi atti all'Amministrazione Provinciale. **TALE GARANZIA È DETERMINATA NELLA MISURA DI € 60.000.**

#### Prescrizioni tecniche

Il gestore dell'impianto deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi causati da: a) emissioni di odori; b) produzione di polvere; c) materiali trasportati dal vento; d) rumore e traffico; e) uccelli, parassiti ed insetti; f) formazione di aerosol; g) incendi.

2. Nello specifico, e per quanto emerso in sede di elaborazione dell'atto amministrativo nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 20 luglio 2004, il gestore dell'impianto dovrà attenersi alle seguenti ulteriori prescrizioni di ordine progettuale:

- a) Le caratteristiche tecniche costruttive del biofiltro devono risultare conformi a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale Lombardia 1 agosto 2003 – n. 7/13943 (Definizione delle



caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle “Migliori tecnologie disponibili” per la riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 203/88 – Sostituzione – Revoca del d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402), con particolare riferimento alle schede in questa contenute, e denominate “BIOFILTRI – SCHEDA BF.01 – IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE” e “SCHEDA BF.02 – IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE”;

b) Il compost prodotto nell’impianto autorizzato (rispettoso dei limiti imposti dal Decreto Ministeriale 27 marzo 1998) apparterrà alle sole seguenti tipologie:

b.1) ammendante compostato verde (prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllate di rifiuti organici costituiti da scarti della manutenzione del verde ornamentale, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe ed altre piante marine);

c) L’impianto di compostaggio, pur producendo tendenzialmente ammendante compostato misto, deve comunque garantire il rispetto, indipendentemente dal prodotto finale lavorato, delle specifiche contenute nel Decreto Legge 7 aprile 2006 (Articolo 38 – Decreto Legislativo 152/99 – Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) nonché nella Legge 19 ottobre 1984, n. 748 (nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti) e successive modifiche ed integrazioni, prima dello spandimento del prodotto stesso in pieno campo (tenuto comunque conto che se l’impianto produrrà più tipi di compost, questo risulterà dalla documentazione attestante la conduzione dell’impianto).

#### **PRESCRIZIONI PER IMPIANTO DI BIOGAS**

Si riportano tutte le “Prescrizioni tecniche ed amministrative estratte dalla Deliberazione n. 94/2008, avente per oggetto “Piano di realizzazione di impianto per il recupero del biogas prodotto nella discarica di Cà Lucio sita in Comune di Urbino, ai sensi dell’art. 210 del Decreto Legislativo 152/06 e e.m.i. – D.Lgs n.36/03 ”, ritenendo che alcune di queste possano essere già state attuate o superate. Prescrizioni tecnico-amministrative:

##### Prescrizioni amministrative.

1. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del titolare, del legale rappresentante, del Presidente, del Responsabile



Tecnico, degli amministratori dell'impresa, società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nel corso della realizzazione dell'impianto.

Prescrizioni tecniche.

La realizzazione dell'impianto dovrà attenersi al piano progettuale definitivamente approvato dalla Conferenza dei Servizi del 19 dicembre 2007. La stretta osservanza ai contenuti degli elaborati progettuali costituisce, pertanto, una condizione di imprescindibilità per il mantenimento della presente autorizzazione e per gli effetti che questa produce nel corso della sua vigenza. Gli elaborati approvati in sede di conferenza dei servizi risultano, quindi, parte integrante della presente autorizzazione mentre tutte le fasi di verifica che gli enti preposti al controllo effettueranno presso l'impianto, saranno ispirate al principio di adesione sostanziale e formale tra opere realizzate o in corso di realizzazione e progetto approvato nella sua totalità e del quale si fornisce, in questa sede, l'elenco documentale:

**PRESCRIZIONI PER IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA**

L'impianto ad osmosi inversa, attualmente in funzione all'interno della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà lucio di Urbino fonda la propria azione nei seguenti concetti tecnico – legislativi:

- il concetto di rifiuto che, secondo la definizione di cui all'articolo 183 (definizioni) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è da intendersi come: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi";
- il concetto di scarico che, secondo la definizione di cui all'articolo 74 (definizioni), lettera ff, del medesimo decreto, è da intendersi come "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento, che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione";
- il concetto di percolato di discarica generato all'interno della massa dei rifiuti per i ben noti processi chimico – fisici che lo contraddistinguono, e che viene definito, all'articolo 2 (definizioni), lettera m) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE



relativa alle discariche di rifiuti): “liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi”.

L’impianto approvato rappresenta una B.A.T. (Best available technologies) applicata alla discarica di che trattasi;

- l’applicazione di questa particolare B.A.T. contempla ed implica l’applicazione del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il cui allegato 1 “criteri costruttivi”, al punto 2.3 enuncia quanto segue: “il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell’autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell’impianto”...”il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all’abbassamento del relativo battente idraulico e può rimanere confinato all’interno della discarica”;

- il codice identificativo dello scarico di che trattasi, desunto in base al Piano regionale di Tutela delle Acque NTA, articolo 29, è il seguente: CODICE IDENTIFICATIVO DELLO SCARICO IT 041 067 03 ISC.

a) lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 152/2006;

b) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

c) lo scarico terminale, la cui ubicazione non potrà subire modifiche non autorizzate, dovrà rimanere sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, e cioè nel pozzetto d’ispezione; il pozzetto d’ispezione dovrà inoltre essere mantenuto perfettamente efficiente, pulito ed idoneo al prelievo;

d) lo scarico non deve produrre inconvenienti ambientali, quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosoli, ecc., si consiglia pertanto una periodica pulizia e manutenzione del fosso recettore nel punto di immissione dello scarico, in particolare nei periodi estivi e siccitosi, onde garantirne il deflusso verso il corso d’acqua principale;



- e) devono essere effettuati autocontrolli sullo scarico, con frequenza di almeno 4 volte all'anno, per la verifica dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, ammoniaca, metalli (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr tot., Ni, Hg, As). I risultati degli autocontrolli devono essere inviati, anche annualmente, sia ad A.R.P.A.M. che alla provincia, ed essere tenuti a disposizione per i competenti organi di controllo in caso d'ispezione;
- g) analogamente dovranno essere effettuate, con cadenza di prelievo ed invio almeno annuale, le analisi di caratterizzazione del percolato in ingresso all'impianto ad osmosi;
- h) dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio delle acque superficiali, con localizzazione dei punti di misura, cadenza di campionamento e tipologia di indagini da concordare con A.R.P.A.M.; i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati, contestualmente agli esiti degli autocontrollo, sia ad A.R.P.A.M. che alla Provincia;
- i) per il buon funzionamento dei sistemi di depurazione devono essere effettuate le operazioni di manutenzione periodiche da parte sia del gestore che di ditta specializzata; il piano di manutenzione dovrà essere inviato ad A.R.P.A.M. ed alla Provincia, all'inizio dell'attività ed ogni qualvolta intervengono variazioni dello stesso. Dovrà inoltre essere tenuto a disposizione in caso di eventuali controlli, il registro di annotazione delle avvenute operazioni;
- l) il soggetto gestore deve inoltre comunicare all'Autorità Competente ed all'A.R.P.A.M., le modalità di gestione delle eccedenze del percolato trattato nell'impianto nei periodi piovosi, con previsione delle quantità eventualmente da stoccare e/o conferire altrove e relative destinazioni;
- m) il soggetto gestore è tenuto ad applicare, in ossequio alle Norme Tecniche Attuative del Piano di Tutela delle Acque, quanto specificatamente previsto all'articolo 29, comma 22: "Tutti gli scarichi di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali e sul suolo devono essere identificabili con apposita segnaletica inamovibile, tale da permetterne la facile individuazione, riportata come prescrizione nel documento autorizzatorio; la segnaletica deve riportare un codice identificativo composto da: IT ppp ccc 01234ISC dove ppp indica il codice ISTAT del comune e 01234 la numerazione sequenziale dello scarico industriale nell'area comunale seguita dalla ditta ISC. I nuovi scarichi devono essere adeguati entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, mentre per gli scarichi esistenti ed autorizzati i titolari provvedono entro 740 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA..



- che la normativa vigente (Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, allegato 1, punto 2.3), non stabilisce limiti di carattere temporale alle modalità di confinamento del concentrato in discarica, enunciando che il concentrato può altresì rimanere confinato in discarica senza che si prevedano tempi definiti, sia durante la fase operativa che post – gestionale, purché risulti comunque verificabile e riscontrabile il contributo della concentrazione del percolato, all’abbassamento del battente idraulico nel contesto della discarica medesima;
- che sulla base della predetta valutazione, la possibilità di rilanciare il concentrato nell’ambito della discarica si è concessa la possibilità di rilanciare il concentrato senza alcun limite temporale se non quello stabilito dalle naturali e compiute durante delle fasi gestionali e post – gestionali, purché nel pieno ed integrale rispetto della normativa di settore (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152) ed in aderenza ad una prassi tecnico – gestionale in grado di conformarsi totalmente a quanto dalla legge prescritto.

#### ELENCO DEGLI ELABORATI AUTORIZZATI

- RELAZIONE TECNICA GENERALE ILLUSTRATIVA
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE (ELABORATO A)
- RELAZIONE GEOTECNICA E VERIFICHE DI STABILITÀ (ELABORATO A.1)
- RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA (ELABORATO A.2)
- DIMENSIONAMENTO CAPPING (ELABORATO A.3)
- RELAZIONE PAESAGGISTICA (ELABORATO A.4)
- PLANIMETRIA DI RILIEVO CON ORTOFOTO (APRILE 2016) (ELABORATO B.01.a)
- PLANIMETRIA DI RILIEVO (GIUGNO 2017) (ELABORATO B.01. b)
- PLANIMETRIA DI PROGETTO E CONFRONTO CON PROGETTO AUTORIZZATO (ELABORATO B.02)
- PLANIMETRIA DI PROGETTO CON AREA DI COLTIVAZIONE TRANSITORIO (ELABORATO B.02a)
- PLANIMETRIA CONFRONTO AUTORIZZATO CON NUOVA AREA DI COLTIVAZIONE RIFIUTI (ELABORATO B.02.b)
- SEZIONI LONGITUDINALI (ELABORATO B.03.a)
- SEZIONI TRASVERSALI (ELABORATO B.03.b)
- SEZIONI LONGITUDINALI ABBANCAMENTO TRANSITORIO (ELABORATO B.03.c)
- SEZIONI TRASVERSALI ABBANCAMENTO TRANSITORIO (ELABORATO B.03.d)

89

**P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”**  
**UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e-mail: [m.baronciani@provincia.ps.it](mailto:m.baronciani@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



- PLANIMETRIA SISTEMAZIONE IDRAULICA (ELABORATO B.04)
- PLANIMETRIA RETE BIOGAS DA REALIZZARE (ELABORATO B.05)
- PLANIMETRIA POZZI BIOGAS AUTORIZZATI MA NON REALIZZABILI (ELABORATO B.05.b)
- PLANIMETRIA SISTEMAZIONE FINALE RECUPERO VEGETAZIONALE (ELABORATO B.06)
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI (ELABORATO B.07.a)
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI POZZI DRENANTI (ELABORATO B.07.b)
- PLANIMETRIA RETE RACCOLTA PERCOLATO ESISTENTE E DI PROGETTO (ELABORATO B.08)
- SIMULAZIONE FOTOGRAFICA (ELABORATO B.09)

Rispetto al presente atto si elencano i Piani di Adeguamento di cui al D. Lgs n. 36/03 in vigore:

Piano di Gestione Operativa, composto da:

- PGO/MG - Piano di Gestione Operativa
- PGO/A1 - Modello di rapporto annuale di gestione
- PGO/A2 - Elenco generale codici CER rifiuti ammissibili
- PGO/A3 - Procedure di ammissione dei rifiuti
- PGO/A4 - Piano di intervento per condizioni straordinarie
- PGO/A5 - Manuale della formazione

Per i suddetti elaborati il gestore può solo aggiornare il frontalino

- PGO/01 - Documenti ed attestati di qualificazione dei soggetti del PGO
- PGO/02 - Elenco generale codici CER rifiuti ammissibili – M753.4
- PGO/03 - Norme di comportamento ed accettazione dei rifiuti

Questa comprende le seguenti Procedure e Istruzioni Tecniche di cui al Sistema di Gestione Integrata Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia di MMS:

- P751 Gestione impianto di Trattamento Meccanico Biologico
- M 751.1 Schema tipo di convenzione impianto di compostaggio
- M751.2 Informativa sui rischi e norme di comportamento generali per conferimenti di rifiuti impianto di TMB e Compostaggio - (D.Lgs. 36/03 – D.Lgs. 81/08)
- P 753 Norme di conferimento ed accettazione rifiuti (discarica)
- IT 753.1 “Verifica di conformità dei rifiuti”
- M 753.1.1 Verbale di campionamento rifiuti
- M 753.1.2 Registro Verifiche di Conformità
- M 753.1.3 Ordine di verifica analitica



- M 753.1.4 Omologa della caratterizzazione di base
  - M 753.1.5 Verbale di sopralluogo
  - M 753.1.6 Lista rifiuti esclusi da caratterizzazione analitica (per la lista completa dei rifiuti ammessi in discarica si rimanda al documento di cui al PGO/02: M 753.4 Elenco Generale codici CER rifiuti ammissibili)
  - IT 753.2 - Modalità di accettazione dei rifiuti in discarica – Verifica in loco
  - M 753.2.1 Modulo ispezione visiva rifiuti
  - M 753.2.2 Registro di campionamento – verifiche in loco
  - IT 753.9b – stipula della convenzione per lo smaltimento dei rifiuti nella discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio
  - M 753.9.1 – Istanza per convenzione
  - M 753.9.2 – Scheda anagrafica
  - Convenzione per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
  - M 753.9.4 – scheda tecnica per la caratterizzazione di base del rifiuto speciale non pericoloso
  - M 753.9.5 – scheda tecnica per la caratterizzazione del rifiuto solido urbano
  - M 753.9.6 - indicazioni per la compilazione della caratterizzazione di base del rifiuto speciale non pericoloso e per il conferimento di particolari tipologie di rifiuto
  - M 753.9.7 - attestato ai fini della determinazione degli oneri relativi al versamento del tributo speciale per il deposito in discarica
  - M 741.1a – Informativa sui rischi e norme di comportamento generali per conferimenti di rifiuti alle discariche di MMS
  - PGO/04 - DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PGO
- Questa comprende le seguenti Procedure e Istruzioni Tecniche di cui al Sistema di Gestione Integrata Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia di MMS:
- P 751 Gestione Impianto di Trattamento Meccanico Biologico
  - IT 751.1 Modalità di accettazione dei rifiuti presso l'impianto di compostaggio e trattamento meccanico biologico nella discarica di Cà Lucio
  - IT 751.2 Trattamento Biologico: biossidazione Accelerata.
  - IT 751.3 Gestione operativa dell'attività di trattamento meccanico presso l'impianto di TMB di Cà Lucio



- IT 751.4 Controlli di processo e gestione impianto di Trattamento Meccanico Biologico e compostaggio nella discarica di Cà Lucio
  - IT 751.5 Modalità di produzione di ammendante compostato verde presso l'impianto di Cà Lucio
  - P 753 Gestione impianti di smaltimento – discariche
  - M 753.1B Attività di sorveglianza- Riesame ambientale
  - IT 753.3 Modalità di smaltimento dei rifiuti in discarica
  - IT 753.4B Modalità di gestione del percolato nella discarica di Cà Lucio
  - IT 753.5B Modalità di costruzione delle reti di adduzione e di gestione impianti di trattamento del biogas – discarica di Cà Lucio. Comprendente: modalità di gestione Impianto Biogas (Sogliano Ambiente SpA)
  - IT 753.6B Gestione operativa delle attività di manutenzione e controllo della discarica di Cà Lucio
  - M 753.6.1B Registro generale di gestione
  - M753.6.2B Monitoraggi interni
  - Si ricorda che chiunque entri nell'impianto per qualunque attività deve rispettare le norme di comportamento e della sicurezza, in particolare quelle richiamate nei seguenti moduli:
  - M 741.1a Informativa sui rischi e norme di comportamento generali in discarica
  - M751.2 Informativa sui rischi e norme di comportamento generali per conferimenti di rifiuti impianto di TMB e Compostaggio - (D. Lgs. 36/03 – D. Lgs. 81/08)
  - PGO/O5 – Rapporto annuale della gestione (l'ultimo rapporto annuale porta protocollo n. 6.410 del 23/05/2019);
  - PICS AR – Piano di Intervento per Condizioni Straordinarie
- Questa comprende le seguenti Procedure e Istruzioni Tecniche di cui al Sistema di Gestione Integrata Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia di MMS:
- IT 753.10 Piano di intervento per Condizioni Straordinarie di Cà Lucio - Analisi di Rischio
  - P641- Gestione emergenze ed evacuazioni per siti e personale aziendale
  - M641.2 – Pianificazione Prove Emergenza ed Antincendio
  - IT 641.2 – Gestione della lotta antincendio e del contenimento dei rilasci incontrollati di sostanze /rifiuti pericolosi
  - IT 641.3 – Gestione del primo soccorso ad infortunato



- IT 641.4 – Gestione di aggressione a dipendenti
- IT 641.5 – Gestione operativa e coordinamento delle squadre d'emergenza ed evacuazione

Questa comprende inoltre:

- PICS/07 – Emergenza incendio e esplosioni impianto biogas
- Estratto del DVR
- Valutazione dei rischi di esplosione

Piano di Sorveglianza e Controllo, composto da:

- PSC/MG - Piano di Sorveglianza e Controllo
- PSC /A1 – Documentazione operativa minimale del PSC
- PSC /A2 – Modello di rapporto sulle attività di SeC
- PSC /A3 – Metodologie di rilevamento ed analisi
- PSC/01 – Documenti e attestati di qualificazione dei soggetti del PSC
- PSC/02 – Analisi Iniziale
- PSC/03 – Documentazione operativa del PSC
- PSC/03 – Carta e Scheda dei recettori
- PSC/03 – Carta dei punti e delle dotazioni della sorveglianza e controllo
- PSC/03 – Scheda delle dotazioni
- PSC/03 – Scheda operative, alle quali è stato allegato quanto segue:  
Allegato 1: Programma annuale di riferimento per il campionamento e l'analisi dei piezometri, dei drenaggi di sottopelo e dei percolati;  
Allegato 2: Scheda operative- componente: acqua;  
Allegato 3: Scheda operative- componente: aria;  
Allegato 4: Scheda operative- componente: suolo;  
Allegato 5: Scheda operative- componente: impianto.
- PSC/04 – Piano coordinato della sorveglianza e controllo
- PSC/05 – Rapporto annuale sulle attività di SeC (l'ultimo rapporto annuale porta protocollo n. 6.410 del 23/05/2019);

Piano di finanziario, composto da:

- PF/MG - Piano finanziario
- PF/A1- tabelle economiche



- PF/A2- foglio elettronico
- PF/01 – relazione descrittiva (l'ultimo porta protocollo n. 6.410 del 23/05/2019);
- PF/02 – tabelle economiche (l'ultimo porta protocollo n. 6.410 del 23/05/2019)

#### RILEVATO

- che in merito alla durata dell'autorizzazione, l'articolo 29 – octies (Rinnovo e riesame) del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 8 enuncia quanto segue: “nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni”;

- che la Società Marche Multiservizi S.p.A per il sito in questione possiede tale registrazione (n. IT 001681), e che pertanto i termini relativi al riesame di cui al comma 3, risultano estesi ad ANNI SEDICI (16) DALLA DATA DELLA SUA EMANAZIONE, prevedendo l'avvio di un riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo quanto indicato dall'articolo 29 – octies.

- che relativamente alla comunicazione inviata dall'ente gestore in data 28 giugno 2019 (prot. N° 7530/19) ad oggetto: “rinnovi e quotazioni in merito garanzie finanziarie discariche di MMS S.p.A anche in seguito alla certificazione ambientale EMAS dei siti” la Ditta MMS S.p.A. **dovrà presentare, entro novanta (90) giorni dal rilascio della Determinazione provinciale relativa al procedimento in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n° 6777,** apposta fidejussione ai sensi delle normative vigenti e regolamentanti il settore delle garanzie finanziarie per i seguenti importi: euro 594.784 (GARANZIA FINANZIARIA GESTIONE OPERATIVA) ed Euro 2.501.676 (GESTIONE FINANZIARIA GESTIONE POST – OPERATIVA).

Per ciò che attiene alla gestione dell'impianto di TB (Trattamento Biologico) si rende necessario da parte del soggetto autorizzato, la presentazione **dovrà presentare, entro novanta (90) giorni dal rilascio della Determinazione provinciale relativa al procedimento in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n° 6777,** di idonea garanzia finanziaria per la copertura di eventuali spese di bonifica e ripristino, nonché per gli eventuali danni all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta. Pertanto, prima dell'inizio delle attività autorizzate con il presente atto, il soggetto beneficiario dell'autorizzazione medesima dovrà prestare la garanzia finanziaria nei modi di seguito indicati, presentando i relativi atti all'Amministrazione Provinciale. TALE



GARANZIA È DETERMINATA NELLA MISURA DI € 60.000 e può essere costituita a scelta del richiedente, in una delle seguenti forme:

- a) pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- b) deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- c) prestazione di atto fidejussorio irrevocabile a favore della Provincia di Pesaro – Urbino rilasciata da Istituto bancario o assicurativo;

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'articolo 5 del Regio Decreto n. 375 del 13 marzo 1936;
- per la polizza fideiussoria dalle società assicurative ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348 e del Decreto Ministeriale 18 marzo 1983 e successive modifiche ed integrazioni;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, PER TUTTI I MOTIVI, IN FATTO ED IN DIRITTO, COSÌ COME SOPRA ILLUSTRATI, RICHIAMATI ED ARGOMENTATI, ACQUISITE ED ESPERITE TUTTE LE VALUTAZIONI NECESSARIE AL FINE DI POTER ACCERTARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PRESENTE CONTRIBUTO, ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA, IL SERVIZIO AMBIENTE

#### ESPRIME

PARERE POSITIVO AL RILASCIO, CON PRESCRIZIONI, DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, DEL SITO POLIMPIANTISTICO DI CA' LUCIO, DISLOCATO NEL COMUNE DI URBINO (PU), COMPRENDENTE: LA DISCARICA, L'IMPIANTISTICA A CORREDO DELLA STESSA, RAPPRESENTATA DAGLI IMPIANTI: TM (TRATTAMENTO MECCANICO), TRATTAMENTO DEL PERCOLATO, GESTIONE DEL BIOGAS, E TB (TRATTAMENTO BIOLOGICO);

#### RICONFERMA

INTEGRALMENTE I CONTENUTI ESPRESSI NELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, AVENDO TROVATO PIENA CONFERMA LE RISULTANZE GIÀ



EMERSE NELLE ISTRUTTORIE POSTE ALLA BASE DEI PROVVEDIMENTI PROVINCIALI RICHIAMATI IN NARRATIVA, ED AVENDO INOLTRE RISCONTRATO CHE NON SONO STATE APPORTATE MODIFICHE AI PROGETTI ORIGINARIAMENTE PRESENTATI E GIA' AUTORIZZATI, SOTTO LO SPECIFICO PROFILO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Massimo Baronciani

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

Andrea Pacchiarotti

MB/mb